



GIANCARLO GUARINO\*

## IL TRATTATO DI QADESH: DIMOSTRAZIONI DI FORZA, APPEASEMENT, PROPAGANDA. ALLE ORIGINI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE\*\*

SOMMARIO: 1. La Comunità internazionale e i soggetti oggi. – 1.1. Introduzione. – 1.2. I fondamenti giuridici della distinzione tra Impero e Imperialismo. – 1.3. Comunità internazionale. – 1.3.1. In sintesi: il fondamento logico-giuridico della Comunità internazionale. – 1.4. I soggetti. – 1.4.1. I soggetti “stato”. – 1.5. In sintesi. – 2. La battaglia e il trattato di Qadesh: la Comunità internazionale all’epoca di Ramses II. – 2.1. Introduzione. – 2.1.1. La Comunità medio-orientale oggetto dello studio. – 2.2. Il quadro storico, gli avvenimenti salienti. – 2.3. L’evoluzione della situazione politico-diplomatica del Medio Oriente nel periodo dalla XVIII alla XIX dinastia. – 2.4. Dal “periodo amarniano” alla vicenda della battaglia di Qadesh: strategie “globali” e contenimento reciproco. – 2.5. La battaglia. – 2.6. Il trattato di pace di Qadesh. – 2.6.1. Il contenuto del trattato. – 2.7. Altri aspetti del “sistema internazionale” dell’età del tardo bronzo. – 3. Conclusioni.

### 1. *La Comunità internazionale e i soggetti oggi*

#### 1.1. *Introduzione*

Chi, come me, abbia appena concluso un lavoretto sul recente conflitto in Siria e dintorni (conflitto, peraltro, ancora in atto)<sup>1</sup> in cui l’oggetto reale sembra essere stato ed

\* Già Ordinario di Diritto internazionale nell’Università Federico II di Napoli.

\*\* Per facilitare la interpretazione di alcune sigle non di uso corrente tra i giuristi internazionalisti, ne riporto la traduzione: *EA*: Le lettere di Tell el-Amarna, edizione J. A. KNUITDZON, *Die el-Amarna-Tafeln: mit Einleitung und Erläuterungen*, Hereusgegeben von J.A. Knutdzon, *Anmerkungen und Register*, bearbeitet von O. WEBER, E. EBELING, Leipzig (Hinrich’sche Buchhandlung) 1915 (Digitalized by the Internet Archive in 2009 with funding from Ontario Council of University Libraries, <http://www.archive.org/details/dieelamarnatafe101knud>); la versione inglese delle lettere in W. L. MORAN, *The Amarna Letters*, Baltimore, 1992; *LA*: è la versione riorganizzata dei predetti documenti, tradotti in italiano, di M. LIVERANI, *Le lettere di el-Amarna*, Brescia, 1999, 2.vol.; *CTH*: è la sigla che indica la raccolta dei documenti ittiti di E. LAROCHE, *Catalogue des textes hittites*, Paris, molte successive edizioni; le sigle *KUB* e *KBo*, si riferiscono alle raccolte di documenti ittiti ritrovati a Boghazköi (Khattusha) anch’essi in varie edizioni; la sigla *AbT* si riferisce alla raccolta G. M. BECKMAN, T. R. BRYCE, E. H. CLINE, *The Abhiyana Texts*, Atlanta, 2011; infine cito solo come *Beckman*, la raccolta di G. M. BECKMAN, *Hittite Diplomatic Texts*, (H. A. HOFFNER jr., editor) Atlanta, 1999.

<sup>1</sup> G. GUARINO, *Il conflitto in Siria tra guerra rivoluzione e terrorismo: alla ricerca di una logica (... normativa?)*, Napoli,

essere l'affermazione di sfere di influenza<sup>2</sup> più o meno chiare su quei territori del tutto indipendentemente dalle aspirazioni e anche dagli interessi delle popolazioni locali<sup>3</sup> (e, sottolineo, popolazioni non popoli ormai sempre più evanescenti nella loro consistenza identitaria<sup>4</sup>) non può non restare colpito dal dato di fatto per il quale lì, in quello spazio in fondo abbastanza ristretto in gran parte anche desertico, abitato da popolazioni diversissime per cultura e tradizioni, spesso nomadi in un crogiolo continuo di “razze” tradizioni e religioni, dove però, tra l'altro, è nata la prima forma di scrittura e la prima città in senso moderno, si giochi da sempre un conflitto infinito, che ha visto coinvolti “imperi” o “imperialismi”<sup>5</sup> contemporanei come quelli di USA e Russia, meno recenti come quelli di Regno Unito e Francia, o molto localizzati e, magari, dai comportamenti molto “levantini” come quelli turco e arabo-saudita oltre che iraniano<sup>6</sup>, o via via, andando sempre più indietro nel tempo, “imperi”<sup>7</sup> o anche “imperialismi”<sup>8</sup> persi, sì, nella notte dei tempi ma, tutti, dai

---

2017.

<sup>2</sup> Per la quale va sottolineata la notevole novità per cui essa viene espressa non più solo dalle tradizionali “superpotenze”, ma anche da potenze, per dir così, regionali come la Turchia e l'Iran insieme all'Arabia Saudita.

<sup>3</sup> Basti ricordare che, quando sembrava che il conflitto si stesse avviando ad una soluzione relativamente pacifica (scrivo tra febbraio e marzo 2018) e negoziale tra tutti i gruppi interessati, letteralmente decine appunto di diverse culture e aspirazioni, il conflitto si è riaperto nel nord-Ovest della Siria, dove i curdi, in gran parte autori della sconfitta del *Dā'ish*, vengono attaccati dalla Turchia e da gruppi armati antigovernativi siriani, legati alla Turchia (formalmente, a sua volta, alleata del regime siriano e legatissima agli USA, oltre che aspirante a far parte della UE) ma ostili agli USA, alleati dei curdi, che bombardano le forze armate siriane, per mettere in crisi la politica russa, ma anche in funzione anti turca! V. per tutti *Institute for the study of war*, E. TEOMAN, B. HANLON, *ISW TEAM, Turkey Exploits Seams of Russo-Iranian Coalition in Idlib*, in [http://iswresearch.blogspot.it/2018/02/turkeyexploitsseamsofrussoiranian.html?utm\\_source=Turkey+Exploits+Seams+of+RussoIranian+Coalition+in+Idlib&utm\\_campaign=Turkey+Exploits+Russia+Iran+Seams+in+Idlib,+Syria&utm\\_medium=email](http://iswresearch.blogspot.it/2018/02/turkeyexploitsseamsofrussoiranian.html?utm_source=Turkey+Exploits+Seams+of+RussoIranian+Coalition+in+Idlib&utm_campaign=Turkey+Exploits+Russia+Iran+Seams+in+Idlib,+Syria&utm_medium=email).

<sup>4</sup> Piace ricordare la ben nota definizione della nazione-nazionalità di J. STUART MILL, *Considerations on Representative Government*, London, 1919, p. 120: «A portion of mankind may be said to constitute a nation if they are united among themselves by common sympathies which do not exist between them and others. This feeling of nationality may have been generated by various causes. Sometimes it is the effect of identity of race and descent. Community of language and community of religion greatly contribute to it. Geographical limits are one of the causes. *But the strongest of all is identity of political antecedents, the possession of a national history and consequent community of recollections, collective pride and humiliation, pleasure and regret, connected with the same incidents in the past*» (corsivo mio).

<sup>5</sup> V. sul punto M. LIVERANI, *Assiria, la preistoria dell'imperialismo*, Bari, 2017, p. XIII; P. D. A. GARNSEY, C. R. WHITTAKER, *Imperialism in the Ancient World*, Cambridge, 1978, p. 1 ss.: «Imperialism has become a term of abuse, implying unjust or oppressive rule or control of one people by another», per poi discutere del concetto di imperialismo “accidentale”, insomma non voluto, fino all'imperialismo difensivo, attribuito in particolare all'impero romano, ma non certo tanto perso nel tempo!

<sup>6</sup> Riferendomi appunto al lavoro di cui all'inizio, alludo alle politiche e alle operazioni militari ambigue, ma sempre altamente violente, della Turchia in territorio siriano, inizialmente contro il regime siriano stesso, ma sostenuto dalla Russia verso la quale, in un improvviso voltafaccia, è “scoppiata” la grande amicizia con il corollario di quella per la Siria (senza rinnegare l'amicizia per gli USA e il desiderio di entrare fare parte dell'UE) nell'intento di impedire l'insediamento in Siria e in Iraq di un qualcosa di simile ad una entità soggettiva curda puntualmente definita terrorista, con le operazioni dal nome quanto mai irridente: Euphrates Shield e, di non comune cinismo, Olive Branch! V. G. GUARINO, *Il conflitto* cit. e A. PETERS, *The Turkish Operation in Afrin (Syria) and the Silence of the Lambs*, in *Eur. Jour. Int. Law Talks* 30.1.2018, in <https://www.ejiltalk.org/the-turkish-operation-in-afirin-syria-and-the-silence-of-the-lambs>.

<sup>7</sup> Come spesso si dice del più importante dell'antichità, dell'impero romano, su cui v. per una interessante e originale analisi P. VEYNE, *Y a-t-il eu un imperialisme romain?*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité*, tome 87, n. 2, 1975, p. 793 ss.: «Qu'on se rassure: mon intention n'est pas de la laver de cet affreux soupçon

comportamenti e dagli obiettivi sorprendentemente coincidenti: esercitare potere e influenza e trarne vantaggio economico e militare, diffondere-imporre le proprie idee politiche e non solo.

Imperi, appunto, imperi o imperialismi? Sì, perché una brevissima puntualizzazione a chiarimento dell'uso del lemma "impero" o del lemma "imperialismo" si impone, senza la pretesa di affrontare il tema in termini filosofici o sociologici, ma per usare in maniera coerente quei termini in questo lavoro e nei fini del lavoro stesso<sup>9</sup>. Cosa sia, cioè, un impero, quale ne sia la struttura rispetto alle sue singole componenti e in cosa consista, invece, l'imperialismo e quali ne siano le componenti. Merita solo di essere sottolineato come spesso il termine "imperialismo" sia sostituito dal più "delicato" egemonia per lasciare intendere che non di vero e proprio comando e potere si tratta, ma della affermazione di una prevalenza quasi naturale, di cultura e, magari, di civiltà. A volere utilizzare questa ipotesi argomentativa, con riferimento a quanto si dirà nella seconda parte di questo lavoro, è più facile parlare di egemonia con riferimento all'impero egiziano e di impero, vero e proprio, con riferimento a quello ittita<sup>10</sup>.

Perché lo scopo di queste righe è di mostrare come fino dai tempi più antichi le aspirazioni e le pretese degli stati (per usare il termine moderno) sono state analoghe nei fini, nei mezzi e perfino nella loro narrazione, cioè, e lo vedremo più avanti, nella propaganda. E inoltre, i soggetti (uso non a caso il termine moderno) si «riconoscevano vicendevolmente in quanto uguali», cioè riconosceva ciascuno che l'altro era di per sé a lui

et d'ajouter mon pavé à l'édifice des *laudes Romae* (l'histoire, qui n'est pas la rhétorique, ne procède pas par éloge et blâme); il s'agit simplement de savoir si les motivations de la conquête romaine, au troisième et au deuxième siècles avant notre ère, sont ce qu'on appelle l'impérialisme, qu'on le conçoive comme désir d'hégémonie et de gloire, selon Thucydide, ou comme besoin économique, selon Lénine; s'il ne faut pas plutôt penser à une autre explication, plus curieuse et peut-être non dépourvue d'intérêt pour la philosophie politique... On pourra alors se risquer à conclure: *la conquête romaine ne fut autant dire jamais impérialiste*, ni au sens thucydidéen, ni (faut-il le préciser!) au sens léniniste. En poursuivant l'annexion ou le contrôle informel de systèmes internationaux différents, elle visait le même but que, de nos jours, un autre «impérialisme» non moins archaïque, celui du Japon: non pas rechercher une extension territoriale pour elle-même, *mais rechercher une liberté d'action unilatérale*. Le peuple romain n'a presque jamais été conquérant: *il veut soumettre tout le monde pour n'avoir plus à tenir compte d'autrui, pour se trouver seul au monde* (l'empire universel n'est pas autre chose que cette confortable solitude); car il cherche la sécurité, or il conçoit celle-ci comme un idéal de sécurité définitive, et non pas comme cette sécurité provisoire qui est la seule dont on puisse jouir quand on n'est pas seul à être et qu'on a autour de soi ses semblables: ceux-ci sont une menace ou du moins une gêne, on doit tenir compte de leur existence et les actions unilatérales sont impossibles. *C'est dire que, pour Rome, l'existence d'une pluralité d'Etats, qui va de soi pour les Grecs et pour nous, ne va pas de soi*» (corsivo mio). Tesi certo discutibile, ma affascinante specie se rapportata ai tempi odierni.

<sup>8</sup> Del tipo di quello sulle città greche delle alleanze del Peloponneso e di Delo sotto l'"influenza" rispettivamente di Sparta e di Atene, dell'Atene di Pericle si badi, che mentre utilizzava il tesoro dell'alleanza peloponnesiaca per abbellire Atene, imponeva agli "alleati" nonché di pagare tributi, di adottare le usanze di Atene, v. ad es., G. BOULVERT, *Souveraineté et impérialisme: histoire des relations internationales de l'antiquité au début du XX siècle*, Napoli, 1984, p. 40 ss. Come dire, *nihil sub sole novi*.

<sup>9</sup> Per dirla anche qui con VEYNE, *Y a-t-il eu un impérialisme romain?*, cit., p. 795: «Car le mot d'Empire a deux sens, comme on sait: ou bien un empire est la réunion de divers pays sous une même souveraineté, de manière à former un Etat multinational, ou bien c'est la domination par la force de populations étrangères, autrement dit l'hégémonie» o, come diremmo oggi più frequentemente, l'imperialismo.

<sup>10</sup> Sul tema, v. H. MÜNKLER, *Imperien: die Logik der Weltberrschaft vom altem Rom bis zu den Vereinigten Staaten*, Reinbek bei Hamburg, 2016, p. 40 ss.

uguale<sup>11</sup>, esattamente come oggi, e, esattamente come oggi, il riconoscimento era tutto fuor che costitutivo: era una semplice presa d'atto di quella che appariva allora, esattamente come appare oggi, una realtà di fatto con la quale era d'uopo misurarsi. Il fatto, infine, che non tutti i soggetti fossero “uguali”, non stupisce affatto, se è vero, come è vero, che le teorie, ma specialmente le prassi, della “ineguaglianza sovrana” (mi si perdoni il neologismo) è, come era, perfettamente conosciuta, praticata e difesa oggi, nascosta sotto il nome di “sovranità limitata” mentre in epoca più antica, invero molto meno “nascosta”, era nota e usata sotto il nome di vassallaggio; aborrito, oggi, formalmente, ma praticato nella prassi e spesso orgogliosamente (arrogantemente?) rivendicato e difeso, come legittimo *a priori*<sup>12</sup>.

Premessa, dunque, una analisi dei concetti in questione alla luce del diritto internazionale contemporaneo, vedremo se e come ben più addietro<sup>13</sup> nel tempo, circa il 1275 a.C., una battaglia famosa, da un lato fu espressione di una lotta tra i due maggiori potentati dell'epoca nell'attuale Medio Oriente destinata ad estendere e consolidare le rispettive sfere di influenza<sup>14</sup> - con linguaggio moderno diremmo, appunto, i rispettivi “imperialismi” - una battaglia che, però, portò ad una sorta di “pareggio”, forse perfino, come vedremo, “cercato”, che, dall'altro lato, permise un *appeasement*<sup>15</sup> foriero, diversamente da quello da cui traggio il termine, di una pace duratura, che peraltro non impedì la scomparsa (pressappoco intorno al 1170 a.C., comunque circa un secolo più tardi) di uno dei due potentati, quello ittita, ad opera di un “nuovo arrivato” il o meglio i “popoli del mare”, una formazione composita (forse di Lici, Achei, Micenei, ecc.) dalle incerte origini e cultura (già fermati proprio, tra l'altro, dallo stesso Ramses<sup>16</sup> II e subito dopo dal faraone Merenptah e infine definitivamente da Ramses III) che si espanse combattendo in gran parte di quei territori<sup>17</sup>, per poi scomparire dalla scena locale altrettanto “misteriosamente”

<sup>11</sup> Nel senso di cui al mio precedente lavoro G. GUARINO, *Per una analisi critica delle basi dell'Ordinamento internazionale come sistema*, in G. GUARINO (a cura di), *Il diritto internazionale alla prova del caos: alla ricerca di una logica giuridica*, Napoli, 2016, p. 419 e *passim*.

<sup>12</sup> V. ad es. A. CARCANO, *The transformation of occupied territory in International Law*, Leiden, 2015, dove in sostanza si finisce per dare per acquisito e legittimo, che il territorio di uno stato militarmente occupato (legittimo o meno che sia stata la Guerra) possa essere gestito, in pratica, come territorio *nullius*.

<sup>13</sup> Ben prima, ma molto tempo prima nonché della mitica pace di Westphalen (ritenuta dalla dottrina il fondamento storico del diritto internazionale, come ad es. in D. BATTISTELLA, *La notion d'empire en théorie des relations internationales*, in *La Documentation française*, 2007, 26 (*Les empires*), p. 27 ss., che definisce gli imperi più antichi come «Empire monde» e a p. 3 dell'estratto afferma: «Autrement dit, les empires n'entretenaient guère de relations avec les autres empires, sinon de façon sporadique, soit aux marches des territoires qu'ils contrôlaient respectivement, soit au moment de la conquête et de l'absorption de l'un d'entre eux par un autre», con tutto il rispetto, esattamente il contrario di ciò che mi accingo a mostrare!) ma anche della formulazione trecentesca, risalente ai Papi Innocenzo III e a Callisto II, del brocardo *rex in regno suo superiorem non recognoscens est imperator*, fin da quasi duemila anni prima di Cristo (e forse ancora più addietro nel tempo, ma allo stato mancano documenti sufficienti) si definissero e si scontrassero imperi (o meglio, direi, imperialismi), si accordassero, tenessero sotto il proprio tallone stati riottosi e spesso infidi, altro che considerarsi unici e indifferenti agli altri!

<sup>14</sup> Espressione non certo originale, ma che trovo, riferita appunto al Medio - o Vicino - Oriente dell'età del tardo bronzo, presso che identica in E. DEVECCHI, *Trattati internazionali ittiti*, Brescia, 2015, p. 9.

<sup>15</sup> Un accomodamento, appunto, forzato, di necessità; perciò utilizzo questo termine, riferito ad eventi altrettanto gravi e penso assai più devastanti.

<sup>16</sup> Uso qui, come altrove per uniformità di citazione e finché possibile, le traslitterazioni di M. LIVERANI, *Antico Oriente, storia società economia*, Bari, 2011.

<sup>17</sup> Siamo, per intenderci nell'epoca della guerra di Troia omerica, collocata, presumibilmente, nel 1250 a. C., che ne fu probabilmente una delle manifestazioni.

e improvvisamente di come era comparsa (almeno alla luce delle attuali conoscenze<sup>18</sup>) favorendo così la “presa del potere” in quella zona da parte dell’impero assiro<sup>19</sup>.

Ma quella battaglia, come vedremo, ed è per questo che ne discuto, portò anche alla stipula, quasi dieci anni dopo e all’esito di una lunga trattativa tra lo stesso Ramses II e Khattushili III<sup>20</sup>, successore del co-vincitore<sup>21</sup> della battaglia il fratello maggiore Muwatalli, di un vero e proprio trattato di pace comprensivo di un patto di mutua assistenza, di assetto e di garanzie politiche perfino sulla legittimità della successione, e di scambi di doni e di concessione di spose, situazione interpretata, però, *pro domo sua* dai protagonisti ed in particolare da Ramses<sup>22</sup>.

In realtà, credo, emergerà da questo studio una differenza profonda tra l’impero egiziano, poco o punto interessato alla conquista e al mantenimento diretto e immediato, dei territori che sottomette in regime di vassallaggio (e che infatti non difende se aggrediti) e quello ittita molto più attento al concreto possesso e sfruttamento. Ma, e qui mi si consentirà un piccolo “azzardo” storico, il primo, e forse più originale e significativo, effetto della battaglia di cui si parlerà più avanti, è stato proprio quello di “costringere” in qualche modo l’impero ittita se non ad imitare quello egiziano nel dominio *soft* dei territori bagnati dal Mediterraneo, almeno ad accettarne il regime e a rispettarlo. Solo per ciò, suggerisco, alla fine, un paragone tra la “pace di Qadesh” e la “pace di Yalta”<sup>23</sup>.

<sup>18</sup> Se mi è permesso un paragone alquanto ardito, in maniera non dissimile dalle popolazioni sannite dell’Italia centro meridionale del 4° secolo a. C., che conquistano territori numerosi, ma restano divisi in bande non capaci alla fine di resistere alla forza romana. V. T. FRANK, *Roman Imperialism*, Serapis Classics, Didactic Press, 2017 (edizione Kindle), p. 28 ss., che, dopo avere descritto la sconfitta dei sanniti tra il 380 e il 340 a.C., osserva a p. 30 proprio per sottolineare una forte motivazione della “potenza” romana: «The idea dominating Greek states that conquerors had a perpetual right to a parasitical life at the expense of the conquered, an idea which precluded a healthy and permanent growth of the state, was rejected entirely at Rome. A more revolutionary policy history can hardly display. The specific methods evolved for the appropriate incorporation of the defeated states were in each case adapted to the behaviour, the position, the strength, the race, the capacity for Roman civilization, and the remoteness of the particular tribe or city concerned». In questo senso, forse, si può parlare sia di impero romano che di imperialismo romano, a seconda dei popoli presi via via in considerazione.

<sup>19</sup> Splendidamente illustrato, proprio o almeno anche in questa chiave da M. LIVERANI, *Assiria, la preistoria dell’imperialismo*, Bari, 2017, che illustra magistralmente la posizione “giustificazionista” degli imperialismi moderni, tipo quello inglese, definito imperialismo “difensivo”, “inconsapevole” o “distratto”, che, come spiega l’A., pp. XIV ss.: «A parte quella che a me pare una profonda ingenuità e sottovalutazione delle strategie politiche, la sostanza appare irrilevante: tutti gli imperialismi ... hanno praticato conquiste e stragi per il loro interesse politico ed economico», mentre l’impero (almeno quello assiro, ma certo non solo) intende la sua opera come “missione”, per cui si definisce impero «una formazione politico-territoriale che si assegni il programma ... di allargare incessantemente la propria frontiera, di assoggettare (per conquista diretta o per controllo indiretto) il resto del mondo fino a fare coincidere la propria estensione con quella dell’ecumene tutta». Rispetto al quale discorso a me pare sia da differenziare proprio tra l’impero egiziano, poco o punto propenso alla conquista diretta, da quello ittita (e poi da quello assiro) teso, appunto, alla realizzazione della propria missione.

<sup>20</sup> V. ne una descrizione sintetica in M. C. GUIDOTTI, F. PECCHIOLI DADDI, *La battaglia di Qadesh: Ramses II contro gli Ittiti per la conquista della Siria*, Firenze, Museo Archeologico Nazionale, 2002 (Catalogo), p. 212 ss.

<sup>21</sup> O co-perdente, se la mia ipotesi (o meglio, la mia scelta tra le varie interpretazioni della battaglia) è corretta.

<sup>22</sup> Tutto ciò, peraltro, contribuisce a definire la “parità” tra l’impero (o meglio il Faraone) egizio e quello ittita, parità riconosciuta, appunto, dallo stesso Faraone, attraverso il citato matrimonio, ma anche la discussione dura circa un presunto trattamento non adeguatamente rispettoso del rango della sposa ittita da parte del Faraone. I due imperi, questo è il punto che interessa, dispongono di numerosi stati vassalli (spesso infidi e ondivaghi) subordinati, ma indipendenti, come è il caso su cui più avanti, di Amurru.

<sup>23</sup> *Infra* § 0 e § 0.

## 1.2. I fondamenti giuridici della distinzione tra Impero e Imperialismo

Il concetto di impero, se ed in quanto distinto o distinguibile da quello di imperialismo è stato studiato ampiamente dagli scienziati della politica, e dunque non intendo addentrarmi in un tema che non mi compete, salvo a dire che in linea generale, e comunque ai fini di questo scritto, l'impero si differenzia dall'imperialismo<sup>24</sup> per l'aspetto o almeno per un aspetto, per dir così, formale.

Posto che entrambi esprimono il desiderio di comando e direzione anche formale ma principalmente sostanziale<sup>25</sup>, nell'impero gli stati o meglio gli enti che ne fanno parte, sono formalmente assoggettati allo stato imperiale, non hanno autonomia, pur non essendo, esplicitamente, parte del territorio metropolitano dello stato "imperiale"<sup>26</sup>: dal punto di vista del diritto internazionale, come vedremo, gli enti dipendenti in questione, non sono stati e, per lo più, nemmeno soggetti di diritto internazionale. In questo senso, in tempi recenti, l'impero si è sostanzialmente manifestato nel fenomeno del colonialismo<sup>27</sup>,

<sup>24</sup> È memorabile, penso, la definizione di V. LENIN (Vladimir Il'ič UL'JANOV), *L'imperialismo: fase suprema del capitalismo*, Prefazione alle edizioni francese e tedesca, 1920, che già nella prefazione lo spiega in termini crudi, ma molto chiari, pur nell'intento polemico dello scritto: «Nell'opuscolo si è dimostrato che la guerra del 1914-1918 fu imperialista (cioè di usurpazione, di rapina, di brigantaggio) da ambo le parti, che si trattò di una guerra per la spartizione del mondo, per una suddivisione e nuova ripartizione delle colonie, delle "sfere di influenza" del capitale finanziario, e via dicendo».

<sup>25</sup> Del resto, in una società (o meglio, comunità) anarchica, per utilizzare la indovinata e ben nota espressione di BULL (*infra* nt. 40) la forma conta estremamente poco, mentre conta assai la sostanza dei fatti, ciò vale oggi con le cdd. sfere di influenza, ma valeva *mutatis mutandis* in passato (e anche nel periodo su cui più avanti) magari espresse con i concetti di vassallaggio e *suzeraineté*. Sul punto, cfr. il mio scritto cit. *infra* alla nt. 63, p. 468 (nt. 165) e 486.

<sup>26</sup> V. sul punto, nella letteratura politologica e storica, ad es. M. W. DOYLE, *Empires*, Ithaca, 1986, p. 30 «... the behavioral definition of empire as effective control, whether formal or informal, of a subordinated society by an imperial society... Neither popular nor scholarly usage is, however, unambiguous about whether empire denotes only territorial conquest and formal legal transfer of sovereignty or includes the informal rule of "effective sovereignty"...», p. 38, Informal imperialism can thus effect the same results as formal imperialism; *the difference lies in the process of control which informal imperialism achieves through the collaboration of a legally independent (but actually subordinate) government in the periphery.*, p. 45, Empire, then, is a relationship, formal or informal, in which one state controls the effective political sovereignty of another political society. It can be achieved by force, by political collaboration, by economic, social or cultural dependence. Imperialism is simply the process or policy of establishing or maintaining an empire» (corsivo mio).

<sup>27</sup> Per restare alla citazione dei classici, v. J. A. HOBSON, *Imperialism, a Study*, New York, 1902, p. 4: «Colonialism, where it consists in the migration of part of a nation to vacant or sparsely peopled foreign lands, the emigrants carrying with them full rights of citizenship in the mother country, or else establishing local self-government in close conformity with her institutions and under her final control, may be considered a genuine expansion of nationality, a territorial enlargement of the stock, language and institutions of the nation. Few colonies in history have, however, long remained in this condition when they have been remote from the mother country. Either they have severed the connection and set up for themselves as separate nationalities, or they have been kept in complete political bondage so far as all major processes of government are concerned, a condition to which the term Imperialism is at least as appropriate as colonialism. The only form of distant colony which can be regarded as a clear expansion of nationalism is the self-governing British colony in Australasia and Canada, and even in these cases local conditions may generate a separate nationalism based on a strong consolidation of colonial interests and sentiments alien from and conflicting with those of the mother nation».

specialmente britannico<sup>28</sup>. Nel colonialismo, infatti, anche quando ci si trovi in presenza di entità autogovernate, l'ente assoggettato non può essere considerato, alla luce della distinzione fatta sopra, uno stato e talvolta nemmeno un soggetto, salvo, ovviamente, nella fase di costituzione di uno stato indipendente, in quella della eventuale lotta per l'autodeterminazione, e infine in quella in cui la contestazione sulla indipendenza sia in atto tra lo stato coloniale e l'entità che cerca l'indipendenza alla luce del principio di autodeterminazione dei popoli, e che in quanto tale ha un territorio e una popolazione precisi di riferimento<sup>29</sup>.

È significativo, mi pare, in tal senso lo Statuto delle NU, che agli artt. 73 e 75 definisce (sia pure in termini abbastanza evanescenti) queste situazioni, parlando di «territories» i cui «peoples have not yet attained a full measure of self-government», ma gli interessi dei cui «inhabitants are paramount» (art. 73<sup>30</sup>) oppure (art. 75<sup>31</sup>), «territories as may be placed thereunder [il trusteeship system] by subsequent individual agreements». Territori, appunto, non stati o soggetti o comunque enti, ma solo «espressioni geografiche», tali per scelta dello stato, questa volta sì, che li amministra e che, come la storia ha dimostrato, ne definisce i «confini» secondo i propri intendimenti: qualcosa, insomma, di diverso da quanto si intende col vecchio termine francese *suzerain*, che implica una prevalenza (politica, culturale, militare) ma non, per dirla in termini moderni, sovranità.

In quella stessa definizione della Carta, con ogni evidenza, il concetto di popolo è del tutto atipico e va interpretato, come accennavo prima, come popolazione, abitanti, nulla di più: un accidente del territorio<sup>32</sup>. Una volta di più<sup>33</sup> per sottolineare la differenza dall'art. 1.2 della Carta stessa, dove il termine popolo è utilizzato, come ho dimostrato, nel senso di entità destinataria della garanzia<sup>34</sup> dell'autodeterminazione, concetto che sarà poi l'Assemblea Generale ad estendere anche agli indistinti «abitanti» (e non più ai territori,

<sup>28</sup> Ma anche statunitense (si pensi alle *Isole del Pacifico* e ai loro *compact* e a *Porto Rico*, ecc.) e francese (si pensi alle *Isole Comore* fino al 1977, a *Mayotte*, ecc.).

<sup>29</sup> Rinvio per tutti in questo senso, al mio G. GUARINO, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, Napoli, 1984. V. anche di recente CIG ADVISORY OPINION, *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965*, 25.2.2019 No. 169 con particolare riferimento alla integrità territoriale, § 160: «Both State practice and *opinio juris* at the relevant time confirm the customary law character of the right to territorial integrity of a non-self-governing territory as a corollary of the right to self-determination... law. The Court considers that the peoples of non-self-governing territories are entitled to exercise their right to self-determination in relation to their territory as a whole, the integrity of which must be respected by the administering Power», v. anche A. A. CANÇADO TRINDADE, *Separate Opinion, ibidem*, § 258.

<sup>30</sup> Dove l'«accidentalità» degli abitanti è messa in luce dal successivo art. 74, con l'allargamento degli «obblighi» a garantire il benessere del «resto del mondo» nell'ambito dell'obbligo di buon vicinato.

<sup>31</sup> Dove, di nuovo, gli interessi, molto vagamente espressi, degli «abitanti» sono citati solo alla lettera *b* del successivo art. 76.

<sup>32</sup> Con, mi pare, un rovesciamento della concezione, ben più antica e, oserei dire, più, molto più rispettosa e matura, addirittura ad es. qualche anno prima, di Caio Giulio Cesare, *De bello gallico*, il cui *incipit* famoso recita: I.1: «Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua institutis legibus inter se differunt. ... Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt». Popoli, non semplici territori, che invece rilevano solo dopo per gli Elvezi, molto forti e combattivi, per costringerli a restare nel loro territorio o essere distrutti.

<sup>33</sup> V. il mio *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, cit.

<sup>34</sup> Nel senso di cui più avanti § 1.3, testo corrispondente alle ntt. 55-56 ss.

benché ancora presenti per il principio del rispetto dei confini ereditati dal colonialismo), semplice accidente dei territori occupati dagli stati coloniali.

Tornando all'impero, il descritto aspetto formale non si ritrova, invece, nelle forme di controllo o dominazione o egemonia<sup>35</sup> indiretta, non formalizzata in strumenti giuridici ma nemmeno in termini di controllo di fatto, che vanno o possono essere ricompresi, *mutatis mutandis*, sotto il nome di "imperialismo", dove il fenomeno della prevalenza di uno stato su quelli (appunto: stati a tutti gli effetti) che rientrano nella sua sfera di influenza, non è individuabile in un rapporto formalizzato di dipendenza, ma in un rapporto di apparente natura "solo" politica<sup>36</sup>, ma tale da abilitare il soggetto dominante, se e finché in grado di farlo, che è proprio ciò che vedremo più avanti, a pretendere e perfino a vantare un diritto a pretendere determinati comportamenti da parte dei soggetti che vi sono sottoposti, il che può giungere fino a determinare l'esercizio fattuale di quella pretesa: insomma, quelle che oggi chiamiamo "sfere di influenza" à la Yalta.

Ciò, come vedremo, è esattamente lo scopo, o uno degli scopi, dello scontro tra Ramses II e Muwattalli II: la sottomissione della riluttante Amurru (un territorio circostante all'odierna Latakia o Laodicea in Siria!) all'uno o all'altro. Non a caso, alla fine, l'ondivago re di Amurru, Benteshina, insediato dagli egizi, verrà spodestato dagli ittiti di Muwattalli, per essere successivamente rimesso in sella da Khattushili III (successore del precedente) dopo la lotta di successione con Urkhi-Teshub<sup>37</sup> (anche Murshili III), del quale, fuggito in Egitto, Khattushili chiese, senza ottenerla<sup>38</sup>, l'estradizione nel trattato di cui ci accingiamo a parlare<sup>39</sup>.

<sup>35</sup> Concetti, sia chiaro, di significato e contenuto differente, ma sui quali non è qui possibile approfondire il discorso.

<sup>36</sup> Che, poi, nel caso della fattispecie specifica di cui più avanti, spesso può sostanziarsi in un "semplice" giuramento (al re o Faraone e agli dei) di accettarne la preminenza e la prevalenza, C. WESTBROOK, *International Law in the Amarna Age*, in R. COHEN, C. WESTBROOK (Eds.), *Amarna Diplomacy: the Beginnings of International Relations*, Baltimore, 2000, p. 39 ss., ma v. a p. 37 chiara la differenza quando il trattato è tra *pari*, tra sovrani: «... since kings were under the direct jurisdiction of the gods, treaty oaths were in the name of the gods alone ... In treaties ... the role of witnesses was played by the gods, their names (and seals) being appended as witnesses to the treaty table», mentre, p. 39, «A vassal treaty in its purest form was unilateral: the vassal made a series of promises under oath to the suzerain... in legal theory if not in political reality, vassals entered voluntarily into a treaty with their overlords. Given a choice between death and vassalage, a threatened ruler would not unnaturally choose the latter», come dire "nulla di nuovo sotto il sole".

<sup>37</sup> M. LIVERANI, *Antico*, cit. p. 437.

<sup>38</sup> *Mutatis mutandis*, viene alla mente, ad es., il caso di Fetullah Gulen, l'odiato "nemico" di Erdogan, "tenuto" in USA probabilmente come strumento di minaccia o almeno di pressione degli USA sulla Turchia.

<sup>39</sup> Di questo ondivago comportamento (diciamolo pure: tradimenti e contro-tradimenti) si dà ampia notizia anche in un documento itita molto importante, AHT2: *Trattato tra Thudhalyia IV e Shaushga-muwa re di Amurru*, in G. BECKMAN, T. BRYCE, E. CLINE, *The Abhiyana Texts*, Atlanta, 2011, p. 50 ss., §3 (A i 13–27): «[Earlier] the land of Amurru had not been defeated [by] the force of the arms of Hatti. When [Aziru] came to the (great-)grandfather of My Majesty, [Suppiluliuma], in Hatti, the lands of Amurru were still [hostile]. They [were] vassals of the King of Hurri, and Aziru correspondingly was loyal to him..., §4 (A i 28–39), But when Muwattalli, uncle of My Majesty, became king, the people of Amurru committed an offense against him, informing him thus: "We were vassals out of affection. Now we are no longer your vassals." And they went over to the King of Egypt. Then My Majesty's uncle Muwattalli and the King of Egypt fought over the people of Amurru. Muwattalli defeated him, destroyed the land of Amurru by force of arms, subjugated it, and made Shapili king in the land of Amurru (N.d.A. forse Shapili in realtà era un altro Shaushga-muwa o si chiamava così), §5 (A i 40–48), But when Muwattalli, the uncle of My Majesty, became a god (that is, died), the father of My Majesty, Hattusili, became King. He deposed Shapili and made Benteshina, your father, king in the land of Amurru. He was loyal to the father of My Majesty, and he was loyal to Hatti. In no way did he commit an offense against Hatti» (corsivo mio).

Si pensi, per venire a tempi recenti, alla cd. teoria della sovranità limitata, più o meno esplicitamente affermata, specialmente nel ventesimo secolo, da parte di USA e Unione Sovietica, di cui sono stati espressione, per citare due casi quasi contemporanei, l'occupazione sovietica della Cecoslovacchia e dell'Afghanistan (1968 e 1979) e quella statunitense di Grenada e Panama (1983 e 1989). O anche, più di recente e in maniera meno esplicitamente limitativa della sovranità altrui, dai medesimi soggetti in Medio Oriente proprio là dove si svolge la vicenda che ci accingiamo a narrare, dove lo scontro tra le due potenze è sempre sull'orlo di diventare diretto. Ma anche più, e anche molto più, anticamente si pensi alla pretesa dell'Impero romano, al di là dei limiti dell'impero in senso stretto, di imporre tributi e comportamenti (magari non aggressivi verso l'impero, o addirittura impegni di difesa dell'Impero) a soggetti fuori dei confini (peraltro assai mobili) dell'Impero stesso: tributari ma non sudditi si potrebbe sintetizzare. O anche si pensi alla pretesa, esercitata e soddisfatta, di adesione a certe azioni collettive di difesa da parte di Atene e di Sparta verso le città greche, rispettivamente, della Lega di Delo o di quella del Peloponneso: pretese che non si limitavano a chiedere e ottenere determinati comportamenti, forniture e tributi, ma anche ad "imporre" scelte politiche ai soggetti parte di esse. Le assonanze con le molto più recenti pretese di diffondere (cioè imporre) la "democrazia di tipo occidentale" magari con la forza, la cd. esportazione della democrazia, o anche la, ormai risalente, pretesa di imporre regimi collettivisti sono estremamente marcate.

In termini politici questa evoluzione storica e concettuale è perfettamente comprensibile e suscettibile di essere descritta e "narrata" storicamente per come si svolge nella realtà. Ma in termini giuridici il discorso richiede degli approfondimenti, che permettano sia di identificarla e descriverla compiutamente, sia di definirne in assoluto e nei loro rapporti reciproci diritti e doveri: in termini sincronici, insomma.

Solo, perciò, ai fini del discorso che seguirà e per distinguere appunto i due concetti, adotto una distinzione fondata, da giusinternazionalista, su elementi di natura giuridico-formale, lo confesso, non sempre univoci, ma in linea generale indicativi e, credo, condivisibili.

### 1.3. *Comunità internazionale*

E dunque: premesso che l'entità base del diritto internazionale vigente è il *soggetto* di diritto internazionale<sup>40</sup> e che la sua manifestazione più nota e importante<sup>41</sup> è quella dello

---

<sup>40</sup> E dunque non condivido la premessa stessa della gran parte dei politici (ma anche degli internazionalisti) che pongono alla base della società o comunità o sistema internazionale lo stato sovrano, come ad es. per tutti H. BULL, *The Anarchical Society: a Study of Order in World Politics*, Houndmills, 1977, p. 8: «The starting point of international relations is the existence of *states*, or independent political communities, each of which possesses a government and asserts sovereignty in relation to a particular portion of the earth's surface and a particular segment of the human population». È appena il caso di segnalare, a parte quanto si dirà più avanti § 1.4, che tra "stato" e "comunità politica indipendente" c'è una differenza siderale e dunque è semplicemente impossibile porre i due concetti (dal punto di vista giuridico, beninteso, sulla politologia non mi pronuncio) sul medesimo piano addirittura come sinonimi. Va precisato, però per completezza di informazione, che l'Autore aggiunge poco più avanti: «An independent political community which merely claims a right to sovereignty (or is judged by others to have such a right), but cannot assert that right in practice, is not a state properly so-called». Qui, va detto salvo ulteriori chiarimenti nel testo, che sulla terminologia e sulla

stato<sup>42</sup>, da questi due elementi è necessario partire per giungere alla definizione dei contorni giuridici dei predetti concetti più complessi, impero e imperialismo: concetti poiché, istituzionalmente, né l'impero né l'imperialismo definiscono veri e propri istituti giuridici o almeno istituti dai contorni sufficientemente definiti<sup>43</sup>.

Quegli enti, dunque, i soggetti di diritto internazionale si muovono e interagiscono nell'ambito di una comunità di fatto, che esiste per il solo fatto che esistono quegli enti, i soggetti appunto, agenti ovunque sia nell'orbe terraqueo, ma che non è istituita in una comunità formalizzata – in una società organizzata gerarchicamente - né si auto-costituisce in una entità formalizzata, diversamente dagli ordinamenti cdd. interni, dove invece sono o sono stati i soggetti (individui o anche soggetti di diritto internazionale<sup>44</sup>) che si sono dati, magari solo fittiziamente, una organizzazione di tipo gerarchico<sup>45</sup>.

---

concettuologia non ci si intende affatto. Un soggetto di diritto internazionale (sia o meno uno stato) è sovrano, altrimenti non sarebbe un soggetto, perché nel diritto internazionale soggetto è solo chi può decidere liberamente di sé e da sé. Ciò non toglie che un soggetto possa “mancare” di alcuni requisiti, che sono propri dello stato, il che ne differenzia la qualità ma non la natura: è soggetto, ma non è stato. Anzi, a voler essere pignoli, il soggetto, rispetto allo stato, non “manca” di nulla, è soltanto caratterizzato da elementi che non sono quelli (o non sono tutti quelli) dello stato: cosa che dipende dal fatto che un soggetto può, proprio perché è soggetto, essere tale per esercitare le funzioni che crede, funzioni che possono prescindere, ad esempio, dalla amministrazione di un territorio e dalla gestione di una popolazione. *Mutatis mutandis*, infatti, sono soggetti di diritto internazionale sia la Chiesa Cattolica che un Movimento di Liberazione nazionale, privi ad esempio di territorio e di popolo, la prima, e di territorio il secondo.

<sup>41</sup> Nella misura in cui, come noto, sono a tutti gli effetti soggetti del diritto internazionale talune delle più importanti entità non statali, ma aspiranti tali, come non solo i Movimento di Liberazione nazionale, indipendentemente dal fatto che raggiungano o meno l'indipendenza pervenendo alla formazione di uno stato – e cioè, ad esempio, il movimento Vietcong in Vietnam del Sud, il FLN algerino, la OLP, i curdi siriani (YPG) e probabilmente anche quelli iracheni (GRK o Kurdistan-Iraq), ma anche il *Dā'ish* finché ha potuto esistere come entità di tal genere -, ma anche talune organizzazioni internazionali e la Chiesa Cattolica o Santa Sede a seconda della dizione prescelta (quest'ultima è quella adoperata dalle NU) e forse anche altre: in passato non mancò chi ne parlò a proposito delle imprese multinazionali e oggi se ne parla a proposito di chi “tira le fila” della cd. globalizzazione.

<sup>42</sup> Ribadisco, l'entità minima del diritto internazionale odierno è, a mio parere, il soggetto. Non dunque lo stato, comunemente, invece, considerato tale, tanto che da più parti non si manca di affermare, che una Comunità internazionale esiste solo se, quando ed in quanto esistono degli stati sovrani, che si riconoscono in essa. Non per caso, la stessa Convenzione di Montevideo (*Convention on Rights and Duties of States*, 26.12.1933) all'art 1 afferma testualmente: «The State as a person of international law ... ». Vale la pena di ricordare qui quanto afferma R. AGO, *Pluralism and the Origins of the International Community*, in *It. YB Int. Law*, 1977, p. 7: «The relations between the barbarian kingdoms and the Empire of Constantinople were therefore relations of formal subordination, and not of coordination between sovereignties resting on an equal footing. As for the relations among the barbarian kings themselves, the Germanic kings especially, it is true that both they and their warlike peoples incessantly fought among themselves, concluded truces, pacts of peace and alliances... but we may not look at such relations as evidence of the existence, even at a formative stage, of a real community of sovereign States characterized by permanent and legally organized relations among its members» (corsivo mio). Sul punto osservo che la mia interpretazione è simile, ma si differenzia assai nella definizione dei soggetti “barbari”, che io definisco “vassalli”. Anche i vassalli, come vedremo, vivono come soggetti di diritto internazionale già in epoca egiziana, pur essendo in una sorta di, turbolenta, *capitis deminutio*.

<sup>43</sup> Lo stesso Sacro Romano Impero, a ben vedere, ha rappresentato più uno strumento di coordinamento di quelli che si accingevano a diventare stati del tutto autonomi, che un vero e proprio governo universale. Come vedremo più avanti, più una forma di imperialismo che di vero e proprio impero. In generale sul punto v. H. MÜNKLER, *Imperien, Die Logik der Weltberrschaft-vom alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten*, Reinbek bei Hamburg, 2016, specialmente p. 35 ss.

<sup>44</sup> Nel senso che, l'ordine giuridico di una Organizzazione internazionale è un ordine interno, data la possibilità di gerarchizzazione delle norme dell'organizzazione, come già più ampiamenti nel mio *Per una*

Solo che, a mio parere, nel caso della Comunità internazionale, gli stati, o meglio i soggetti, non essendo la comunità organizzata gerarchicamente, sono essi stessi gli strumenti per il funzionamento della comunità, e quindi anche in particolare per la esecuzione coercitiva delle norme violate<sup>46</sup>. I soggetti, perciò, agiscono in tale caso *uti universi*, ma non nel senso che il soggetto leso, trattandosi di una “società orizzontale”, sia l’unico in grado di reagire alla violazione della norma - questa sarebbe anarchia<sup>47</sup> - ma nel senso che, eventualmente, ma non solo, il soggetto leso sia quello che, *prima facie* o per così dire “in prima battuta”, può reagire legittimamente alla violazione. In altre parole, data una violazione, quello cui è, per lo più, consentita la reazione immediata e diretta all’illecito è il soggetto leso, ma non è il solo e non necessariamente il solo sia nel senso che molto spesso sono (anche) altri soggetti o organi da essi creati che praticano la somministrazione della sanzione, sia nel senso che non sempre l’atto illecito è diretto a ledere un altro soggetto, essendovi interessi e diritti di rilevanza generale che non vedendo un’offesa ad un singolo (o solo un’offesa ad un singolo) richiedono una sanzione a sua volta non del singolo, ma in qualche modo collettiva ad opera cioè di soggetti che non abbiano subito direttamente l’offesa e, magari, non ne siano direttamente lesi. Ma, va aggiunto, la reazione del singolo (o anche quella collettiva) non è sempre e di per sé lecita, perché se la reazione non è legittima, ad esempio non consegue ad una violazione effettiva del diritto soggettivo (o dell’interesse collettivo) è proprio il soggetto leso quello che commette l’illecito.

Questo è il punto, perché l’accertamento, o meglio la dichiarazione, della liceità o meno di quella reazione è ciò che compete alla Comunità internazionale, sempre in termini informali, anorganici<sup>48</sup>: i soggetti agiscono, non potrebbe essere altrimenti, ma è la Comunità internazionale quella che discrimina tra il lecito e l’illecito: non è altro che il banale principio del *nemo iudex in re sua*.

Il problema è complicato dal fatto che quei soggetti sono proprio quelli che non vogliono che si costituisca una comunità organizzata, in maniera formale e gerarchica (similmente, cioè, alle comunità di diritto interno), ma, mentre sono i soli a poterla

*analisi*, cit., p. 438.

<sup>45</sup> Anche qui, magari, solo di fatto. Se, infatti, è assolutamente vero che gli stati sono organizzati così, non diversamente da molte e varie organizzazioni private, nulla osta in teoria (ma anche in pratica) che degli individui vivano collettivamente in maniera organizzata solo di fatto e non in forma gerarchizzata: una società “assembleare”, casuale, è perfettamente concepibile come società giuridica.

<sup>46</sup> Così, ad es., H. MOSLER, *The International Society as a Legal Community*, in *Recueil des cours*, 1974, I, p. 31 quando scriveva: «There was no legitimate authority to ensure the observance by States of duties created by this body of rules. A vertical legal relationship between a superior power with jurisdiction over lower entities and over persons continued to exist only in municipal law. Between States, as indivisible units in the international sphere, legal relations were of a horizontal nature. The only sanction for a breach of these rules was the reaction of the State injured by the act of another. Or, in other words, the need to coexist meant that sovereign States, in their relations with others, had to observe the same rules that they expected to be applied to themselves» (corsivo mio), ma, va detto, se è vero che lo stato offeso è quello abilitato a reagire, è anche vero, anzi necessario, che lo stato offeso agisca lecitamente, sulla base di un illecito “accertato”, non soltanto “affermato” o rivendicato. È proprio qui che si pone il problema della Comunità internazionale: è ad essa che “compete”, sia pure a modo suo, di affermare quelle liceità.

<sup>47</sup> Anche qui rinvio al mio di cui alla nt. 11 *supra*, p. 468 e *passim*.

<sup>48</sup> Il che, beninteso, non impedisce che venga affidato a certi organismi, pattizi appunto, la funzione dell’accertamento della legittimità dell’azione del soggetto. Ma, ribadisco, quella funzione, anzi l’organo cui è affidata quella funzione, è frutto di un accordo tra i soggetti.

costituire in maniera formale e gerarchica<sup>49</sup>, sono anche quelli che non possono, pur magari volendolo, impedire che quella comunità giuridicamente vi sia.

La comunità, dunque, oltre ad essere del tutto astratta, in qualche modo preesiste logicamente ai soggetti: ne bastano due perché essa esista, e possa svolgere le proprie attività, che i soggetti, sia pure solo due, lo vogliono o meno<sup>50</sup>.

E dunque, nella misura in cui manca una qualsiasi forma di ente organizzatore o coordinatore, come è esistito, o è sembrato esistere - per un certo periodo della storia<sup>51</sup> ma solo in una parte del mondo<sup>52</sup> - la Comunità internazionale esiste solo come fatto in

<sup>49</sup> Così come in uno stato sono (o meglio, sono stati) i cittadini a decidere la formazione dello stato e del suo “potere” sui cittadini attraverso gli organi che lo gestiscono: poteri e organi per la loro gestione sono, in una comunità interna, inscindibili. Il fenomeno della Comunità internazionale sta nel fatto che il potere esiste, gli organi no.

<sup>50</sup> Naturalmente, due che siano, entrino in rapporto tra di loro. Come, infatti, vedremo più avanti, i due contendenti della battaglia di Qadesh e del conseguente trattato, che è solo il culmine di un complesso annoso conflitto di potere, sono perfettamente consci non soltanto l'uno dell'altro (e ciascuno di essi dei molti “altri” con cui prima o poi dovranno misurarsi o si sono misurati) ma anche delle regole da applicare, delle violazioni di esse, delle conseguenze. Così, ad es. il re di Schechem (una città canaanita, dell'odierna Palestina, v. L. L. GRABBE, *The Land of Canaan in the late Bronze Age*, London, 2016, p. 137, in <https://books.google.it/books?id=i8TIDQAAQBAJ&pg=PA137&clpg=PA137&dq=Lab%27aya+of+Shechem&source=bl&ots=RBBdoDtJww&sig=icnN1IITCPMspECIRqk6OptchkU&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjBiq2nyuTZAhXjsAKHeAnBS0Q6AEIRzAF#v=onepage&q=Lab'aya%20of%20Shechem&f=false>).

Lab'aya scrive, un po' “preoccupato” al Faraone, del quale era verosimilmente vassallo (probabilmente Amenofi III o IV cioè Akenaton) - siamo in date comprese tra il 1386 (Amenofi III) e il 1318 (Amenofi IV) a.C. - EA 252, delle cdd. “lettere di Amarna” (qui da J. KNUDTZON con O. WEBER, E. EBELING, *El-Amarna Tafeln*, Leipzig, 1915, p. 807 « Zu dem König, meinem Herrn, hat ... gesprochen also Labaja, dein Diener: Zu den Füßen meines Herrn fiel ich nieder. Da du geschrieben hast an mich: „Sind mächtig die Leute, welche die Stadt erobert haben, wie können dann die Leute bewacht werden?“...»), che nella traslitterazione in inglese (ricavabile anche dal sito [http://fontes.lstc.edu/~rklein/Documents/labaya\\_files/labaya.htm](http://fontes.lstc.edu/~rklein/Documents/labaya_files/labaya.htm), con lievi differenze) di W.I. MORAN, *The Amarna Letters*, Baltimore, 1992 scrive al Faraone per lamentare un'aggressione da altri stati: «Say to the king my lord: Message of Lab'aya, your servant. I fall at the feet of the king. As to your having written: “Guard the men who seized the city!”, how can I to guard (such) men? It was in war that the city was seized. *When I had sworn my peace -- and when I swore, the magnate swore with me -- the city along with my god was seized...*». V. anche la versione italiana in M. LIVERANI, *Le lettere di Amarna*, Brescia, 1998, vol. I, *Le letter dei Piccoli Re*, nella numerazione di Liverani, LA 73, p. 118: «Al re mio signore, di: Messaggio di Lab'aya, tuo servo. Ai piedi del mio signore io mi getto. Poiché mi hai scritto “Proteggi gli uomini che hanno occupato la città!”, come potrei proteggere (quegli) uomini? La città è stata occupata in (azione di) guerra! (Proprio) quando avevo giurato la pace – e quando giurai un Grande (egiziano) giurò con me – (proprio allora) la città venne occupata. E(ppure) è stato capace di calunniarmi (glossa) ‘sono denigrato!’ al cospetto del re mio signore ... ». Ma ben diversamente scrive al Faraone (Amenofi III), che chiama “fratello”, cioè suo pari, il potentissimo re ittita Suppiluliuma (ibid. EA 41) in MORAN: « ... O King, I did not reject anything your father asked for, and your father never neglected none of the wishes I expressed, but granted me everything. Why have you, my brother, refused to send me what your father during his lifetime has sent me?» e in LIVERANI, vol. II, p. 410, KNUDTZON, p. 299. V. anche M. LIVERANI, *The Great Powers' Club*, in R. COHEN, R. WESTBOOK (Eds.), *Amarna*, cit., p. 18.

<sup>51</sup> Sia esso la Chiesa o l'Impero, ecc., v. C. FOCARELLI, *Customary Foundations of Jus Gentium in Francisco Suarez's Thought and the Concept of International Community in Contemporary International Law*, in *It. YB Int. Law*, 2006, p. 41 ss.

<sup>52</sup> Che si ritiene, parlo di quella europea, e magari viene anche ritenuta, come quella in cui nasce e si afferma il diritto internazionale, esteso poi graziosamente al resto del mondo a mano a mano che esso “accedeva”, o veniva “ammesso” alla comunità “civile” europea. Ma questa è una concezione a dir poco colonialista del mondo o almeno aristocratica. Quando Marco Polo parte alla “scoperta” dell'Oriente, sa perfettamente (come sanno tutti in Europa) che quel mondo c'è e si propone, appunto di stringere, da ambasciatore, relazioni con esso. Lo si voglia o no, anche quei popoli o stati facevano parte della Comunità internazionale dell'epoca.

qualche modo visibile: e ciò vale sia oggi, dopo che la comunità cristiana di diritto naturale ha fatto il suo tempo, che necessariamente anche prima della nascita di quella comunità, tanto più che essa non ha in effetti mai rappresentato l'universalità del mondo, ma al massimo la coesistenza europea, peraltro fortemente conflittuale, proprio per la progressiva affermazione del contestato principio di sovranità. Anzi, a ben vedere, è il concetto stesso di sovranità<sup>53</sup>, quello che impedisce di immaginare una Comunità internazionale organizzata gerarchicamente proprio perché i soggetti emergono, e sono sempre emersi, in quanto tali dalla affermazione di fatto della propria esistenza, proprio in opposizione al tentativo di crearne o mantenerne una superiore: *rex in regno suo superiorem non recognoscens est imperator* per affermare la propria soggettività, conquista, impero o imperialismo e anche per sopprimere quella degli altri. La stessa comunità cristiana-imperiale, alla quale pure poteva essere attribuita la finalità di costruire un mondo cristiano, è quella che alleva nel suo stesso seno la nascita e la formazione di quelli che saranno gli stati nazionali, se è vero come è vero che già papa Innocenzo III nella Decretale (1198) *Per venerabilem*<sup>54</sup>, afferma (o se vogliamo accetta) il principio della esistenza di certi poteri autonomi e indipendenti dei re, nel caso, con riferimento al riconoscimento di figli.

In questa prospettiva, perciò, la Comunità internazionale non “decide” (come potrebbe?) le norme, ma ne garantisce l'esecuzione e il rispetto, conferendo alle situazioni giuridiche il necessario “crisma” di legittimità e, se del caso, assicurando il medesimo crisma di legittimità alle azioni sanzionatorie dei soggetti. Ma, ribadisco, le norme non possono essere decise da una struttura assente e quindi sono solo il frutto di un giudizio di valore, di una constatazione del fatto che ci sono e sono quelle, da parte dei soggetti collettivamente, giudizio e constatazione (riconoscimento) in continua evoluzione, ricavabile anche dalla opposizione ad esse da parte dei soggetti, magari proprio perché vi si oppongono.

Le norme, dunque, le norme generali non sono “create” o poste dalla Comunità internazionale, ma derivano da un complesso, delicatissimo, meccanismo di azioni e reazioni, proposte e controproposte<sup>55</sup>, comportamenti di fatto, concreti e reazioni agli

<sup>53</sup> Non a caso R. FALK, collega direttamente il concetto di sovranità al nazionalismo *tout court*, v. *On Humane Governance: Toward a new Global Politics, The World Order Project Report of the Global Civilization Initiative*, Old Main, 1995, p. 80.

<sup>54</sup> *Decretalium D. Gregorii Papae IX Compilatio*, Liber IV (*Connubia/Sponsalia*), Tit. XVII (*Qui filii sint legitimi*), Cap. XIII: *In terris ecclesiae Papa potest libere illegitimos legitimare, in terris vero alienis non, nisi ex causis multum arduis, vel nisi in spiritualibus; tunc tamen indirecte et per quandam consequentiam intelligitur legitimare etiam quoad temporalia. Hoc tamen ultimum non est sine scrupulo. H. d. secundum intellectum, qui placet Panorm. et est cap. difficile et multum famosum*, p. 1425 ss., dove si afferma: «Insuper quum rex ipse superiorem in temporalibus minime recognoscat, sine iuris alterius laesione in eo se iurisdictioni nostrae subiicere potuit et subiecit. In quo forsitan videretur aliquibus, quod per se ipsum, non tanquam pater cum filiis, sed tanquam princeps cum subditis potuit dispensare. Tu autem nosceris aliis subiicere. Unde sine ipsorum forsan iniuria, nisi praestarent assensum nobis, in hoc subdere te non posses, nec eius auctoritatis existis, ut dispensandi super his habeas facultatem. Rationibus igitur his inducti regi gratiam fecimus requisiti, causam tam ex veteri quam ex novo testamento trahentes, quod non solum in ecclesiae patrimonio, super quo plenam in temporalibus gerimus potestatem, verum etiam in aliis regionibus, certis causis inspectis, temporalem iurisdictionem casualiter exercemus, non quod alieno iuri praeiudicare velimus, vel potestatem nobis indebitam usurpare, quum non ignoremus, Christum in evangelio respondisse: “Reddite quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo”. Propter quod postulatus, ut hereditatem divideret inter duos, “quis,” inquit, “constituit me iudicem super vos?” ... ».

<sup>55</sup> In questo senso non è chiaro il perché dello stupore del fatto che il diritto nasca dal contrasto di opinioni (ma anche di interessi), v. M. HAKIMI, *Constructing an International Community*, in *Am. Jour. Int. Law*, 2017, p. 356: «Conflict is an integral - often critical - part of these arrangements. So, we should assess and treat it as

stessi, esercitati dai soggetti, tutti i soggetti, non necessariamente con l'intento di creare norme<sup>56</sup>, ma di fatto contribuendo a crearle. Meccanismo tanto complesso e delicato, che può darsi il caso, e spesso si dà, che una norma non voluta né praticata dai soggetti, tutti i soggetti, si affermi, però, come norma: come norma, cioè, *della Comunità internazionale*<sup>57</sup>. Ciò che rileva, insomma è il processo che conduce alla constatazione dell'esistenza della norma.

Il che ovviamente non esclude affatto che talune norme, o molte o magari tutte, siano in qualche modo “originate” da norme pattizie, deliberatamente espresse da due o più soggetti, o da convinzioni sociali, filosofie, teorie politiche, atti di organi internazionali, da tutto ciò che, insomma, determini la formazione di quel giudizio di valore di cui accennavo sopra<sup>58</sup>. Se si dovesse, infatti, valutare la concretezza giuridica di una norma sulla sola base della sua applicazione effettiva, ben poche, o poche, sarebbero tali. Affermare, per esempio, l'esistenza di una norma che fa divieto generale dell'uso della forza è un *topos* acquisito, ma quanti sono i soggetti che la rispettano davvero o ne condannano l'uso ad opera di altri? Ciò che, però, rileva è che i soggetti che ne fanno o ne minacciano l'uso, magari ampio uso, si affannano a dimostrare che in quello specifico caso, essi non stanno violando o non hanno violato la norma.

È ben chiaro come le norme pattizie, tutte o alcune, che vincolano solo le parti (ma le vincolano in ragione di una norma non scritta che ne fa obbligo) possano costituire o contribuire a costituire l'ossatura di un sistema giuridico della Comunità internazionale, che ne possano perciò costituire la base per o magari la prova di una sorta di costituzione<sup>59</sup>, ma non sono, né possono essere, la costituzione dell'Ordinamento internazionale.

Immaginare, infine, che detta comunità possa essere “rappresentata” o magari “guidata” dalle NU è cosa, oggi e a mio parere, del tutto fuori dalla realtà<sup>60</sup>, ma non solo, e

such. Rather than persistently try to cabin, curtail, or defuse it, we should at times preserve or even cultivate it».

<sup>56</sup> V. l'interessante sintesi di R. AGO, *Pluralism*, cit., p. 13: «As we have just now said, it is only at the beginning of the 9<sup>th</sup> century that we can establish the birth of a Community in which the separate sovereignties of the Euro-Mediterranean area coexist...», p. 30, it cannot be denied that certain special norms or, most of all, some particular procedures, may have developed in a narrower framework, between States with special similarities: this is a phenomenon that occurred in every State community of the past and that still occurs».

<sup>57</sup> Della *International Community as a Whole*, come si suol dire, con una espressione, a mio parere, infelice, nella misura in cui lascia ipotizzare l'esistenza di un Comunità internazionale parziale o magari locale.

<sup>58</sup> Si potrebbe citare qui la chiara impostazione di A. VERDROSS, *Die Verfassung der Völkerrechtsgemeinschaft*, Wien, 1926, p. 92 s.: «Wie schon früher ausgeführt wurde, können die Völkerrechtsnormen im engeren Sinne entweder in der Form eines Staatsvertrages oder in der des Gewohnheitsrechtes gesetzt werden. Bisher liegt jedoch ein schlechthin allgemeiner völkerrechtlicher Vertrag nicht vor. Da aber das Vertragsrecht als solches unbestrittenermaßen nur die Vertragsteile, sowie teilweise ihre Nachfolgestaaten bindet, ist das Vertragsverfahren zwar eine mögliche, grundnormgemäße, aber gegenwärtig keine wirkliche Bindungsform des allgemeinen Völkerrechts ... Denn die Grundnorm verlangt nicht, daß jede einzelne Norm von allen Staaten anerkannt wird; sie können sich auch von vornherein verpflichten, jenen Normen zu entsprechen, die sich ohne Mitwirkung jedes einzelnen Staates herausbilden. So kann sich z. B. ein Staat vertraglich verpflichten, eine Regelung anzuerkennen, die eine, dritte Stelle vornehmen wird. Ebenso kann aber auch eine allgemein anerkannte gewohnheitsrechtliche Norm auf gewohnheitsrechtliche Normen verweisen, die sich in einem engeren Kreise entwickeln werden».

<sup>59</sup> V. per tutti A. PETERS, *Global constitutionalism: The social dimension*, in [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3083578](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3083578).

<sup>60</sup> Sul punto v. d es. A TANZI, *Remarks on Sovereignty in the Evolving Constitutional Features of the International Community*, in *International Community Law Review*, 2010, p. 167 ss.

concludo sul punto, perché le NU sono sostanzialmente inefficaci e non amate se non esplicitamente osteggiate da molti stati importanti (si pensi solo agli USA e alla Russia, specie di recente) ma perché portatrici di concetti, norme, “ideologie” almeno in parte largamente superate: basti pensare alla logica alla base dei capitoli XI e XII della Carta.

### 1.3.1. *In sintesi: il fondamento logico-giuridico della Comunità internazionale*

Concludendo. La Comunità internazionale è, a mio parere, una struttura di fatto della quale fanno necessariamente parte tutti i soggetti (ivi compresi quelli che ne negano l'esistenza, come ad esempio il *Dā'ish*) per il solo fatto di essere tali; struttura che, non essendo costituita in un ordine autoritativo o gerarchico non è in grado di creare norme - che pure garantisce, quelle generali *in primis*, affermando così diritti e obblighi e le conseguenti liceità e illiceità dei comportamenti dei soggetti - e nemmeno di imporne efficacemente e direttamente l'applicazione, se non attraverso singoli soggetti o organismi (contrattuali) *ad hoc* per lo più agenti *uti universi*.

A ben vedere, inoltre, non solo la Comunità internazionale non è in grado, ma non vuole creare le norme e imporre il loro rispetto ed esecuzione. Più precisamente: i soggetti che ne fanno parte - e che, come detto, contribuiscono con il loro comportamento alla formazione delle norme generali - non hanno, oggi come oggi, alcuna intenzione di costruire una Comunità organizzata gerarchicamente, e perciò capace di imporre la formazione e l'esecuzione delle norme, pur potendolo fare se volessero.

Più precisamente.

Non è in grado perché manca degli strumenti essenziali per poterlo fare, vale a dire sia del potere legittimo di creare le norme, sia degli strumenti per imporle, perfino con il consenso di tutti i soggetti<sup>61</sup>, manca cioè di quei poteri che si esprimono, invece, negli ordinamenti giuridici “interni” attraverso la costruzione di strutture autoritative, fondate ad esempio su una Costituzione, ed espresse operativamente in un governo, un parlamento e un sistema giurisdizionale, che ne declinano i poteri. Ma, beninteso, così come non è in grado di imporre il rispetto delle norme, nemmeno è in grado, per conseguenza, di stabilire chi siano i soggetti e quando siano tali e quindi meno che mai di “crearli”.

Non vuole farlo, perché è ben noto e ben evidente che i soggetti in questione ed in particolare la forma più “forte” di essi, gli stati, semplicemente non vogliono che una struttura autoritativa del genere esista<sup>62</sup>: potrebbero e avrebbero potuto costituirla, ma non lo hanno mai voluto fare. Ragion per cui è lo stesso concetto di fonte di produzione

<sup>61</sup> Per definizione, tutti fino a quel momento.

<sup>62</sup> Meno che mai le NU, che a molti appaiono o sono apparse come destinate a definire quella struttura autoritativa, centralizzata per la creazione di norme, eppure già all'origine limitata dal fatto per cui, posto che decisioni di una certa rilevanza andassero assunte, esse erano patrimonio esclusivo dei cinque membri permanenti. Nel senso criticato, v. di recente, al di là dell'uso ripetuto del concetto di globalità sulla cui valenza giuridica avrei più di qualche dubbio, M. HARDT, A. NEGRI, *Impero*, Milano, 2010 – 2013 edizione Kindle, pos. 182: «Si potrebbe certamente analizzare la struttura giuridica delle Nazioni Unite in termini totalmente negativi e giudicare positivamente il potere declinante degli stati-nazione nel contesto internazionale, tuttavia occorre contemporaneamente riconoscere che la nozione di diritto contenuta nella Carta delle Nazioni Unite indica una nuova positiva fonte della produzione giuridica operante su scala globale – un nuovo centro di produzione normativa capace di giocare un ruolo giuridico sovrano. Le Nazioni Unite funzionano come una cerniera nella transizione dalle strutture giuridiche internazionali a quelle globali».

giuridica che esula dal diritto internazionale odierno e vigente, per il semplice, ma decisivo fatto, che una “fonte” presuppone un potere e una potestà (o se preferite un meccanismo predeterminato di produzione normativa) che nel diritto internazionale non solo non esiste, ma non si vuole che esista. Ma, ribadisco, non c’è e non si vuole che esista la fonte di produzione delle norme, non le norme, che, lo si voglia o no, ci sono, sono note e possono essere applicate oltre che se ne può pretendere l’applicazione.

In conseguenza, le sole norme generali (per usare l’espressione di Kelsen, che torna perfettamente congrua) di diritto internazionale sono, per definizione, non scritte, nate dal descritto complesso<sup>63</sup> ed articolato meccanismo destinato a formarle, appunto perché non esiste un organo in grado di porle in maniera autoritativa<sup>64</sup>. Viceversa, le norme scritte sono necessariamente, e solo, frutto di accordo tra, sia pure tutti, gli stati esistenti al momento o sono derivate o fondate su norme pattizie, come le norme derivate delle organizzazioni internazionali. Non a caso, così come il fondamento giuridico delle norme pattizie è la norma generale *pacta sunt servanda* in mancanza della quale le norme pattizie non sarebbero obbligatorie e quindi non sarebbero o almeno non sarebbero norme, corollario di esse è la “norma di chiusura” del sistema, di nuovo non scritta, *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, a sottolineare, appunto, il fatto per cui un trattato non può essere, per definizione, una norma generale né può fungere da norma generale<sup>65</sup>. Beninteso altro è il discorso sull’effetto produttivo di norme generali delle norme pattizie e delle norme derivate, su cui non è qui il luogo di discutere, salvo ricordare il tema, per ribadire che ogni norma di diritto internazionale sempre si forma grazie al fatto che c’è e viene riconosciuta cioè “vissuta” come tale<sup>66</sup>.

Non per caso, dunque, si parla di Comunità internazionale, ma mai di società internazionale: un sistema, che non è una società<sup>67</sup>.

Pertanto e per concludere la Comunità internazionale è, a mio parere, una comunità di fatto nella quale, sempre solo di fatto, gli enti agenti in essa (e quindi i soggetti e gli altri enti eventualmente non soggetti) sono consapevoli della esistenza di altri agenti e non possono non tenerne conto, indipendentemente dal fatto che con quegli agenti cooperino o meno. Inoltre, sempre a mio parere, quella comunità, per il solo fatto di esistere (come fatto, dunque del tutto “naturale”) determina di fatto, lo voglia o no, norme, non

<sup>63</sup> Nel senso tecnico del termine usato nella cd. teoria della complessità e dunque la norma generale non è la semplice somma di quelle volontà, intenzioni, fatti ecc. di cui sopra. Cfr. il mio *Per una analisi critica*, cit., p. 399 ss.

<sup>64</sup> *Contra*, come noto, H. BULL, *The Anarchical Society*, p. 127 s.: «International law must be regarded as a body of rules which binds states and other agents in world politics in their relations with one another and is considered to have the status of law... But without reference to a body of rules the idea of law is unintelligible», dove appunto, non è chiaro chi considera quelle norme come tali, ma specialmente con quale autorità.

<sup>65</sup> La vecchia distinzione tra trattato-legge e trattato-contratto, è largamente superata.

<sup>66</sup> G GUARINO, *Per una analisi*, cit. p. 463 ss. per un approfondimento.

<sup>67</sup> Su ciò ho già a lungo discusso in un precedente contributo, di cui alla nt. 11, e v. H. BULL, *op. cit.*, p. 249 s., che, a mio parere giustamente, nel raccontare a p. 295, l’esempio del contadino scozzese conclude giustamente che lo “states system” non è un buon punto di partenza per descrivere e comprendere la Comunità internazionale: «The story is sometimes told of the man who was lost somewhere in Scotland, and asked a farmer if he could tell him which was the way to Edimburgh. “Oh Sir” the farmer replied “if I were you, I shouldn’t start from here!”. The doctrine that the states system does not provide the best starting-point for the pursuit of world order has something of this quality», perché poi cercarlo nella solita globalizzazione, nelle organizzazioni internazionali economiche, nelle grandi imprese multinazionali è tutto da approfondire.

necessariamente esplicitate in proposizioni normative, ma presenti alla coscienza individuale degli agenti stessi in quanto norme, tanto che il mancato rispetto di una di quelle proposizioni da parte di un agente può determinare la legittima reazione di altri agenti, al punto che, viceversa, l'affermazione eccessiva di quella pretesa alla legittima reazione, può determinare la responsabilità dell'agente stesso<sup>68</sup>.

Solo due parole di chiarimento sul significato, in questa costruzione, della "prassi", che in dottrina è spesso vista come un fatto produttivo di norme, mentre, a mio parere, è e resta solo la verifica della esistenza effettiva della norma o della violazione effettiva della norma. Ma non della creazione della norma: nessun soggetto dichiara di comportarsi in un certo modo perché intende fondare una norma. I soggetti agiscono invariabilmente o affermando di applicare una norma o, certamente è innegabile, dichiaratamente per violarla. Ma la norma si forma non grazie alla prassi ma in seguito alla prassi riconosciuta come diritto: riconosciuta, lo ripeto ancora, cioè scoperta essere tale. Diversamente, la prassi diventerebbe solo il modo attraverso il quale i più forti impongono la propria volontà non il diritto: sarebbe l'autocrazia o il caos. Il più forte pesa sicuramente molto nella formazione della norma, ma accanto al più forte pesa anche il più bravo, il più onesto, ecc.<sup>69</sup>. Il risultato, credo che sia storicamente incontrovertibile, non è mai ciò che vuole uno solo.

#### 1.4. I soggetti

---

<sup>68</sup> Quanto dico qui sopra, può essere rapportato alle teorie politologiche che distinguono tra sistema e società internazionale, con la differenza per cui, a mio parere, non esiste, in termini giuridici, la possibilità di distinguere, come invece fanno i politologi, tra un "semplice" sistema e una società, come ad es., per tutti, in R. RAGIONIERI, *The Amarna Age: an International Society in the making*, in R. COHEN, R. WESTBROOK (Eds.), *Amarna*, cit., p. 42 ss.: «An international system ... exists when a set of states interact in such a way that each of them has to take into account the capabilities and possible actions of at least one of the others. However an *international society* comes into being when "a group of states, conscious of certain common interests and common values, forms a society in the sense that they conceive themselves to be bound by a common set of rules in their relations with one another, and share in the working of common institutions"» (la citazione è da M. WIGHT, *Systems of States*, Leicester, 1977, p. 33). Non concordo pertanto con A. WATSON, *Systems of States*, in *Rev. Int. St.*, 1990, p. 106, quando afferma (citando l'idea di R. HIGGINS, *Intervention in International Law*, in H. BULL (Ed.), *Intervention in Politics*, Oxford, 1984, p. 42 : «The task of the international lawyer over the next few years is surely not to go on repeating the rhetoric of dead events which no longer accord with reality, but to try to assist the political leaders to identify what is the new consensus about acceptable and unacceptable actions», citazione e riferimenti ivi): «What are these rules, that enjoy the authority of legitimacy? Unlike the constitutions promulgated for the domestic government of some states, in international societies the practice occurs first. And the practice always has some element of hegemony in it. The practice is then codified into rules, and ad hoc arrangements are institutionalized. Time and custom legitimize practice. And so, in a different way, do the declarations of peace settlements. Inevitably the practices which were innovative and expedient at one phase of the system become rigid when they are codified and institutionalized». Come è ovvio, non condivido questa posizione, ma specialmente, occorre dirlo, non condivido per nulla l'affermazione di Higgins, dato che, a mio parere, il compito del giurista è di rilevare e interpretare le norme anche, certamente, attraverso la definizione di quel *consensus* sociale, ricavabile dalla realtà. Il rischio, voglio dire, è di affidare al giurista il compito, che non gli spetta, del moralista o del politico.

<sup>69</sup> Per una analisi anche di questo aspetto del problema, v. G. GUARINO, *Il conflitto in Siria tra guerra, rivoluzione e terrorismo: alla ricerca di una logica (... normativa?)*, Napoli, 2017, p. 23 ss., cui rinvio anche per la bibliografia.

Secondo quanto già da me suggerito in scritti precedenti, definisco soggetto di diritto internazionale quell'ente, che, per sua propria forza, per sua capacità effettiva<sup>70</sup>, riesce legittimamente, e dal momento in cui ci riesce, ad imporsi, o meglio a proporsi agli altri soggetti su un piede di parità, almeno limitatamente, come vedremo fra un momento, alle funzioni, alle prerogative e ai compiti che esso stesso si attribuisce: quindi non o non necessariamente le funzioni i compiti e le prerogative di uno stato<sup>71</sup> o che, da parte degli altri soggetti o entità più complesse, ivi compresa quindi la stessa Comunità internazionale, si ritenga o si intenda di "attribuire" o riconoscere ad un soggetto-stato, definendole come "requisiti" dello stato, che sono propri (benché non necessariamente tutti contestualmente presenti) di quel particolare soggetto, ma non di ogni soggetto.

Perché, i connotati di base di un soggetto di diritto internazionale sono i seguenti: *a.*- quell'ente si auto-impone (magari conflittualmente) nella Comunità internazionale e comunque agli altri soggetti, e inoltre nel farlo, *b.*- si auto-attribuisce le funzioni, i compiti, ecc. che intende svolgere nei rapporti internazionali, cioè nei rapporti con tutti gli *altri* soggetti di diritto internazionale e quindi anche gli stati: altri come lui per definizione e a prescindere dalla sua volontà, così come, a prescindere dalla volontà di quelli, esso esiste come soggetto, del tutto indipendentemente dal fatto che esso accetti l'esistenza degli altri soggetti come suoi pari o questi ultimi accettino lui. Il che, ovviamente, esclude qualsiasi valore nonché costitutivo anche solo dichiarativo del riconoscimento, che è e resta un semplice atto politico, anche quando proposto da un ente istituzionale della Comunità internazionale, come le NU.

Del resto se un soggetto "nasce" è solo nel senso che di fatto effettivamente già esiste, dato che la Comunità internazionale non è in grado né vuole disporre del potere di "nominare" o "eleggere" i soggetti esistenti, cioè di stabilire quale ente sia un soggetto e quale no, salvo a valutare la legittimità sia della sua nascita che della sua esistenza e, quindi, meno che mai la stessa Comunità internazionale o qualunque altro organo, ivi compreso qualunque altro soggetto, può crearlo. È chiaro che materialmente può costruirlo, ma, per

---

<sup>70</sup> Mi è dunque impossibile non essere in disaccordo con A. PETERS, *Statehood after 1989: 'Effectivités' between Legality and Virtuality*, in J. CRAWFORD (ed), *Proceedings of the European Society of International Law*, vol. 3, 2010 (testo tratto dalla pubblicazione in SSRN, quando scrive, p. 2: «However, the facticist approach to statehood deserves criticism and needs refinement. Focusing only on the "is" glorifies the fait accompli. The purely facticist view implies an abdication of international law, and leaves an international legal vacuum. Ultimately, the result of this facticist approach is that the "law" of the more powerful governs and determines whether there is a state or not». È vero, a mio parere, esattamente il contrario: il fatto è effettivo solo se è legittimo e quindi è la legittimità che conferisce a quel puro fatto, la natura e la consistenza di una norma, di un ente soggetto, di un atto giuridico. L'osservazione di cui sopra, vuol dire cadere nella trappola di considerare il diritto internazionale il diritto del più forte. Ma la giustificazione giuridica di quel fatto, la sua "concettualizzazione" (come la definisce l'Autrice) non deriva dalla analisi del giurista, ma dalla valutazione della astratta Comunità internazionale. I giuristi di diritto internazionale non sono dotati dello *ius respondendi ex auctoritate principis* del diritto romano, se non altro per l'assenza del principe; il giurista interpreta e spiega la norma, non la crea, al massimo, con la sua interpretazione contribuisce a costruire di fatto il contenuto della norma. Lo stato (o meglio, il soggetto) imposto da chi pesa più di altri, è illegittimo, per quanto di fatto insediato. Appunto, è la stessa Autrice che lo dice, quando afferma che il fatto non implica una abdicazione del diritto internazionale: esattamente, il fatto in sé non serve a nulla se non è legittimo e perciò garantito dalla Comunità internazionale.

<sup>71</sup> Di nuovo, citando H. BULL, *op. cit.*, p. 129: «At the present time ... individual human beings, groups other than states, and international organizations are subjects of international law in the same sense as the states themselves are...» fatta ovviamente eccezione per gli individui, e v. anche p. 145 e 151 ss., dove, poi, le conclusioni sono, a mio parere eccessive.

così dire, il soffio della vita al nuovo soggetto non lo dà né quel o quei soggetti che lo hanno costruito, né la stessa Comunità internazionale, ma solo ed esclusivamente la sua capacità di esistere e permanere in vita come entità individuale, individuabile e autonoma e quindi sostanzialmente, non solo formalmente, originaria. Sorvolo qui sul circolo vizioso nel quale cade la Corte Internazionale di Giustizia nel famoso parere consultivo sul Kosovo, quando afferma che, posto che ogni popolo dispone dell'autodeterminazione<sup>72</sup> (che secondo la Corte sarebbe un diritto del popolo, che, invece a mio parere, non essendo soggetto di diritto internazionale non può essere titolare di diritti) qualora la realizzi sulla “semplice” base delle indicazioni delle NU, e specificamente della S/RES/1244, compie un atto lecito anche se la realizzi separando il territorio da uno stato: la secessione, allo stato attuale, non è considerata legittima dal diritto internazionale e, infatti, non ne viene garantita la pretesa. Catalogna insegna! E dunque, dico, circolo vizioso perché il *quid demonstrandum* è esattamente che la risoluzione sia legittima cioè che sia lecito separare una parte di territorio da uno stato e pretendere (anzi, nel caso di specie, di imporle) la indipendenza senza accordo con lo stato “amputato”, cosa, appunto, tutta da dimostrare, anzi verosimilmente illecita.

In altre parole, il “fatto compiuto”<sup>73</sup> è proprio quello determinato dal CdS delle NU in Kosovo e avallato dalla CIG senza alcuna valutazione di merito sul tema centrale, cioè su quello dell'autodeterminazione dei popoli. Del resto, sembra, la Corte si corregge, sia pure in maniera molto “sfuggente” nel recentissimo parere consultivo sulle Isole Chagos e la loro pretesa di indipendenza nelle Mauritius<sup>74</sup>, contro l'arbitraria separazione e tentativo di renderle autonome<sup>75</sup>.

---

<sup>72</sup> Ma non, mi si perdoni la pignola puntigliosità, non il diritto, dato che l'autodeterminazione dei popoli è una garanzia dell'Ordinamento internazionale offerta ai popoli, che, appunto, riescano effettivamente ad esercitarla o pretenderla, per cui solo in tal caso, in applicazione anche dei principi (norme ormai generali) di cui alla A/RES/2625 (XXV) 1970, la Comunità internazionale può intervenire a garantire, cioè permettere e quindi imporre una sorta di crisma di legittimità, la realizzazione dell'effetto voluto, al limite, anche mediante l'uso della forza. A parte, inoltre, il fatto che il popolo al quale venga offerta la garanzia deve mostrare effettivamente di essere in grado di esprimerne la ricerca ed esercitarla, la separazione di un territorio da uno stato, può solo avvenire con il consenso dello stato interessato o del suo intero popolo. Sull'ipotesi, di cui la Corte parla solo per accenno, del “diritto” all'autodeterminazione “remedial”, come dice la Corte, viste le sofferenze del “popolo” kosovaro oppresso, il dibattito in dottrina e nella prassi è molto ampio e, a mio parere, non esiste oggi come oggi la possibilità di affermare un principio del genere, che, infatti, la stessa Corte mette da parte. V. CIG, *Parere Consultivo, Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo*, 22.7.2010, in particolare §§ 90 ss. e 120 s., ma v. G. GUARINO, *Autodeterminazione dei popoli*, cit., *passim*.

<sup>73</sup> *Supra* nt. 70.

<sup>74</sup> Cioè, in applicazione del principio VI (c) dell'annesso alla A/RES/1541 (XV) 15.12.1960, citato anche dal *Parere*, punti 156 e 157: «The Court recalls that, while the exercise of self-determination may be achieved through one of the options laid down by resolution 1541 (XV), it must be the expression of the free and genuine will of the people concerned. However, “[t]he right of self-determination leaves the General Assembly a measure of discretion with respect to the forms and procedures by which that right is to be realized”», come già affermato nel *Parere Consultivo sul Sahara Occidentale*. V. anche ampiamente discusso il tema nel mio *Autodeterminazione dei popoli*, cit. Sono peraltro in disaccordo con la Opinione individuale del giudice GAJA, quando afferma (§ 1): «In the context of decolonization, the principle of territorial integrity, as expressed in paragraph 6 of General Assembly resolution 1514 (XV), implies that the whole colonial territory needs to be considered, although, contrary to the view expressed in paragraph 160 of the Advisory Opinion, it does not necessarily require that the whole territory be attributed to one and the same newly independent State»; a parte il fatto che parlare di “attribuzione” è una contraddizione in termini dato che l'autodeterminazione è una facoltà del popolo del territorio (garantita dalla Comunità internazionale), che

Tutto ciò posto, il soggetto, così come descritto sopra, ha anche necessariamente il potere esclusivo di decidere in che senso, su che cosa vuole essere soggetto ed entrare, per ciò solo, in relazione con gli altri soggetti pur se, magari, dotati di maggiori funzioni o capacità. Un ente del genere, dunque, nel momento stesso in cui nasce dispone di tutte le necessarie capacità di agire: sia esso un “semplice” soggetto di diritto internazionale o sia uno stato. Se non ne disponesse, semplicemente non sarebbe un soggetto. Nel diritto internazionale, come del resto è noto, è concepibile solo la capacità di agire e non la capacità giuridica<sup>76</sup>: la capacità di agire, però, spetta a tutti i soggetti di diritto internazionale, quale ne sia la natura e la consistenza<sup>77</sup>, di nuovo, nell’ambito e nei limiti della propria auto-attribuita competenza, ovviamente così come e fino a quando garantita dalla Comunità internazionale.

Ciò implica, però, che in ogni caso e immediatamente (per dir così, appena nato) oltre a potere agire pienamente, il soggetto è tenuto a rispettare le norme di diritto internazionale generale (su quelle pattizie, come noto, il discorso è più articolato) e perciò può subito agire liberamente nella Comunità internazionale, sia pure nell’ambito di quelle “competenze” che si è attribuito e rispetto alle quali gli altri soggetti devono comportarsi di

quindi non viene “attribuito” (da chi? infatti) ma decide di sé e per sé, a mio parere è vero il contrario, nel senso che solo dopo che un territorio abbia potuto esprimere la propria volontà di realizzare l’autodeterminazione e la abbia realizzata, una parte di esso può separarsi (d’accordo con l’intera popolazione della ex colonia) o esserne distaccato dallo stato nato dalla avvenuta decolonizzazione, con le modalità proprie del nuovo stato. Infatti, il principio della integrità territoriale vale anche per le colonie, rispetto alle quali è acquisita la illegittimità della suddivisione in più parti, come accaduto (appunto illegittimamente) nel caso della Palestina all’epoca del Mandato britannico, anche se, probabilmente, all’epoca il principio non era ancora perfettamente formato. V. sul punto G. GUARINO, *La questione della Palestina nel diritto internazionale*, Torino, 1994, p. 54 ss.

<sup>75</sup> *Supra* nt. 29.

<sup>76</sup> Del tipo di quella ipotizzata, ad esempio, all’art. 22 co. 4 del *Covenant*, con la nota formula: «Certain communities formerly belonging to the Turkish Empire have reached a stage of development where their existence as independent nations can be provisionally recognized subject to the rendering of administrative advice and assistance by a Mandatory until such time as they are able to stand alone. The wishes of these communities must be a principal consideration in the selection of the Mandatory». È ovvio che quelle comunità, comunque le si voglia definire, sono tutto fuorché soggetti di diritto internazionale, se non altro perché prive di ogni autonomia. Di nuovo rinvio al mio *Autodeterminazione dei popoli*, cit.

<sup>77</sup> Quanto ciò possa permettere di concepire un diritto internazionale, *mutatis mutandis*, anche nella antichità più remota, è evidente e avrò occasione di mostrarlo più avanti. Ma v. per tutti R. WESTBOOK, *International Law in the Amarna Age*, in R. COHEN, R. WESTBOOK (Eds.), *Amarna*, cit., p. 29 ss. e anche L. E. STAGER, *The Archaeology of the Family in Ancient Israel*, in *Bulletin of the American Schools of Oriental Research*, No. 260 (Autumn) 1985, p. 18 ss. Il re, ivi, era considerato come un padre, ma rispetto a più famiglie, e veniva spesso (*ibid.*, p. 29) semplicemente definito “uomo” come in EA 162, dove il Faraone scrive al re di Amurru (chiamandolo “uomo” e non “fratello”, per sottolineare così il fatto che quello di Amurru non è un re suo pari, pur essendo un re) il cui testo, nella versione di KNUDSON, cit. a proposito del “Mann”, uomo, re di Gubla (Biblo, a poca distanza dall’odierna Beirut) recita: «[Zu Aziru] dem Mann von Amurru [der König: Es hat gehört] der König, dein Herr, folgendes: Der Mann von Gubla, den sein Bruder durch das Tor hinausgeworfen hat, [hat] zu dir [gesprochen] [also: „Ni]mm mich und führe mich in meine Stadt hinein! --- und ich will (*es*) dir geben. Siehe, was immer in Menge vorhanden war, [*das is*]t nicht bei mir". Er hat auf diese Weise zu dir gesprochen .... », e nella versione di W. L. MORAN, *The Amarna Letters*, cit.: «Say [to Aziru], ruler of Amurru: [Thu]s the king, your lord, saying: The ruler of Gubla, whose brother had cast him way in the gare [sai]d to you, “[Ta]ke me and get me into my city”. [There is much silv]er, and I will give it to you. Indeed there is an abundance of everything, [but n]ot with me” Thus did the ruler speak to you”. D’ora in poi, i segni diacritici non sono riportati per semplicità di lettura.

conseguenza<sup>78</sup>. Ed è, ovviamente, proprio da questo confronto che si determina il contenuto delle predette “competenze”.

Il fatto, però e questo va sottolineato da subito, che un soggetto nasca in maniera illegittima, purché il soggetto sia adeguatamente effettivo, non lo priva di per sé dell’esistenza e quindi della soggettività, ma al massimo lo sottopone alla legittima azione da parte degli altri soggetti della Comunità internazionale, oltre che dalla eventuale Comunità internazionale organizzata, per ottenerne, in ogni modo lecito, la soppressione<sup>79</sup>, ma fino a quando quel risultato non sia stato raggiunto, esso è e resta un soggetto di diritto internazionale, titolare dei diritti e destinatario delle garanzie che spettano ad ogni soggetto, nelle sue specifiche condizioni (stato o “semplice” soggetto, ecc.)<sup>80</sup>: un “fino a quando”, che nulla esclude che possa diventare definitivo, non diversamente da un effetto prescrittivo o di usucapione nel diritto interno.

Va solo aggiunto, che, secondo la stessa logica qui illustrata, quale che sia il modo in cui si costituisca, il governo al potere in uno stato è il governo legittimo di quello stato. Può essere rovesciato anche dall’esterno e mediante l’uso della forza (ad esempio in applicazione del discutibile istituto della *Responsibility to Protect*) ma finché è al potere è il legittimo governo di quello stato e, dal punto di vista del diritto internazionale lo “rappresenta”. È il caso del Governo della Siria o di quello del Venezuela, che, per avversati che siano, per responsabili di crimini che siano, sono, fin tanto che ci sono, i governi legittimi dello stato: con essi, in altre parole si deve negoziare finché non siano stati, legittimamente, abbattuti.

#### 1.4.1. I soggetti “stato”

Non diversa, dunque, è la posizione di quei particolari soggetti di diritto internazionale che sono gli stati, certo i “soggetti primari” perché i più importanti, ma non i soli<sup>81</sup>. Gli stati, non diversamente dai “semplici” soggetti, si autoimpongono, nella misura in cui riescano di fatto, ma effettivamente<sup>82</sup>, ad esistere, mantenersi in vita, e dotarsi di quelle

<sup>78</sup> Per cui, ad es., un soggetto non stato, nell’ambito delle sue competenze è non solo perfettamente legittimato a concludere accordi internazionali, ma è perfettamente legittimato a pretendere che gli altri soggetti li rispettino, sia nei suoi confronti che nei confronti del diritto internazionale generale.

<sup>79</sup> Rinvio qui per un esempio molto significativo al mio G. GUARINO, *Il conflitto in Siria*, cit. *supra* nt. 1, p. 38 ss. e 98 ss.

<sup>80</sup> È il caso, ad es., dell’Abkazia, che, fin tanto che non abbia raggiunto i sufficienti consensi dalla Comunità internazionale può ben legittimamente non essere considerato uno stato e, in quanto frutto di un atto illegittimo, gli altri soggetti hanno l’obbligo di non riconoscerne ad esempio le pretese territoriali, ma resta un soggetto effettivo di diritto internazionale, capace di agire. Più in particolare, questo è anche il caso del *Dā’ish*, come mostrato nello studio di cui *supra* alla nt. 1. Viceversa, per essere ancora più chiari, escluso come ho detto prima che il Kosovo sia oggi già uno stato, però, a mio parere, è sicuramente ma solamente un soggetto, e posto che nel tempo se ne dimostri o se ne constati l’illegittimità (cosa, a mio parere, già oggi acquisita) non sarà più uno stato né un soggetto dal punto di vista della Comunità internazionale, ma non per questo perderà tutte le garanzie che spettano ad un soggetto fin tanto che permanga effettivamente tale.

<sup>81</sup> Sul punto un “classico” è G. ARANGIO-RUIZ, *Gli Enti soggetti dell’Ordinamento internazionale*, Milano, 1951.

<sup>82</sup> Solo per citare uno degli scritti più recenti, cui rinvio per la bibliografia, v. J. GRZYBOWSKI, *To Be or Not to Be: The Ontological Predicament of State Creation in International Law*, in *Eur. Jour. Int. Law*, 2017, p. 409 ss., p. 414: «The state is regarded as an effective entity that exists before and irrespective of whether it is properly recognized or otherwise legally sanctioned by international law. Even today, “effective control of territory and people remains the hallmark of what constitutes a state”...», 417, Yet this also implies, contra the view of Crawford and others, that we cannot conclude either that “Somaliland is still not a State, not even a non-

che la Convenzione di Montevideo indica come le proprietà tipiche di uno stato, in quanto soggetto, e cioè un popolo, un governo, un territorio e la capacità di entrare in relazione con gli altri soggetti, su un piede di parità<sup>83</sup>. Così come nulla può impedire ad uno stato, che riesca effettivamente a nascere legittimamente, di esistere e di disporre dei diritti che ne conseguono, nulla può “creare” uno stato, che non sia il frutto effettivo della sua capacità di esistere, di essere uno stato e di continuare ad esserlo, ma nulla può impedirgli di essere uno stato, quando effettivamente riesca ad essere tale.

La nascita di un soggetto o di uno stato, conferisce immediatamente a quello stato o soggetto i diritti che competono al soggetto o allo stato, ma altresì ne definisce i doveri, sia verso gli altri soggetti e stati, sia verso la Comunità internazionale in quanto tale. Talché (ripetendo quanto già affermato a proposito del soggetto), uno stato che non si conformi alle regole fondamentali dell'Ordinamento internazionale, per esempio in materia di diritti dell'uomo o di divieto dell'uso della forza, può legittimamente essere costretto a conformarsi a quelle regole (mediante quella che Kelsen chiama la sanzione) ma non può essere legittimamente distrutto, a meno che la sua illegittimità stia proprio nella sua stessa costituzione, sempre che, in taluni casi, essa non abbia avuto modo di consolidarsi nel tempo, appunto effettivamente.

Per intenderci, questo potrebbe essere stato il caso della Rhodesia, che nel 1965 si costituì illegittimamente come stato-razzista. Data la sua formazione illegittima, era del tutto lecito (se non doveroso) che la Comunità internazionale cercasse, come ha fatto, di distruggerla come stato, ma ciò non vuol dire che, nelle more, il soggetto<sup>84</sup> Rhodesia non esistesse e non fosse titolare dei diritti ed obblighi che competono ad un soggetto<sup>85</sup>. Ad esempio, contro la Rhodesia sarebbero risultate perfettamente applicabili, anzi

---

recognized one”. Just as there are legitimate doubts about the presence of its statehood, there are also legitimate doubts about its absence». Il che, però, secondo quanto detto prima, non esclude affatto che la Somaliland sia, per ora, un soggetto di diritto internazionale, con tutto ciò che ne consegue, tra cui in particolare, il diritto ad essere rispettata in quanto tale e, posto che come sostiene l'Autore non sia uno stato in quanto illegittimo, sarebbe sì suscettibile di essere soppresso magari anche con la forza, ma nel pieno rispetto delle norme di diritto internazionale, sia sulle modalità dell'uso della forza che sulle modalità per addivenire pacificamente ad una soluzione del problema.

<sup>83</sup> Detto in altro modo si potrebbe riferire la definizione di H. BULL, *The Anarchical*, cit., che, dopo avere affermato che ogni società ha almeno tre fini o obiettivi elementari, definisce gli stati, p. 8: «independent political communities, each of which possesses a government and asserts sovereignty in relation to a particular portion of the earth's surface and a particular segment of the human population ... states assert, in relation to the territory and population, what may be called internal sovereignty, which means supremacy over all other authorities within that territory and population ... they assert what may be called external sovereignty by which is meant not supremacy but independence by outside authorities. The sovereignty of states ... may be said to exist both *at a normative level and at a factual level*» ma poi, sia pure con un linguaggio ed una terminologia che non condivido, conclude, però correttamente come sostanzialmente io stesso nel testo che: «An independent political community *which merely claims a right to sovereignty (or is judged by others to have such a right), but cannot assert that right in practice, is not a state properly so-called*» (corsivo mio), come dire, uno stato non si può “creare” neanche se tutti gli altri lo riconoscessero come tale.

<sup>84</sup> Se si vuole soggetto non stato, considerata la sua illegittima costituzione in stato, che non era già prima in quanto territorio coloniale britannico. Sul punto v. anche il mio *Autodeterminazione dei popoli*, cit., p. 332 ss.

<sup>85</sup> Come anche affermato al punto 1 del *Southern Rhodesia Act*, 1965 Chapter 76: «It is hereby declared that Southern Rhodesia continues to be part of Her Majesty's dominions, and that the Government and Parliament of the United Kingdom have responsibility and jurisdiction as heretofore for and in respect of it»

doverosamente da applicare, le Convenzioni di Ginevra (o meglio la loro sostanza, norma generale di diritto internazionale) in caso di conflitto armato<sup>86</sup>.

Anche qui occorre un chiarimento su quello che potrebbe apparire un circolo vizioso.

Così come uno stato non può essere creato, le sue proprietà non possono, a loro volta, essere create o costituite, perché sono anch'esse il frutto implicito sia della sua capacità di affermarsi (ad esempio su un certo territorio o su una certa popolazione) sia della sua capacità di pretendere e, se del caso, di concordare con gli altri soggetti il suo territorio e la sua popolazione, sia di acquisire, purché legittimamente, altro territorio e popolazione purché ne sappia consolidare effettivamente il possesso nei confronti della comunità degli altri stati e soggetti. Come dire che così come non è possibile *creare* uno stato (o un soggetto) è altrettanto impossibile assegnare a quello stato o soggetto territorio, popolazione, ecc.: sia perché quella assegnazione presuppone un potere di assegnare da parte di un ente, titolare di territorio e popolazione, che non esiste o che comunque quel potere non ha, sia perché quella assegnazione ha un senso solo se il destinatario di essa sia in grado di conservarla e di esercitarvi il proprio potere esclusivo<sup>87</sup>, sempre che l'assegnazione stessa sia legittima.

---

<sup>86</sup> V. sul punto il mio *Autodeterminazione*, cit. Vale la pena di sottolineare che, nel caso, il CdS non si limita a definire illecito il regime (non lo stato, che peraltro tecnicamente non esiste, essendo la Rhodesia ancora una colonia britannica) ma, nella S/RES/216 (1965) condanna la dichiarazione di indipendenza e invita gli stati il 12.11.1965 «not to recognize this illegal racist minority regime in Southern Rhodesia...». Sorvolando sulla eventuale distinzione tra stato e regime, con la S/RES/217 (1965) del 20.11.1965, il CdS: «Considering that the illegal authorities in Southern Rhodesia have proclaimed independence and that the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as the administering Power, looks upon this as an act of rebellion...» e, dopo avere affermato che la GB deve mettere fine alla situazione che è di minaccia alla pace, afferma, n. 3: «Condemns the usurpation of power by a racist settler minority in Southern Rhodesia and regards the declaration of independence by it as having no legal validity ... 5. Further calls upon the Government of the United Kingdom to take all other appropriate measures, which would prove effective in eliminating the authority of the usurpers and in bringing the minority regime in Southern Rhodesia to an immediate end...7. Calls upon the Government of the United Kingdom, as the working of the Constitution of 1961 has broken down, to take immediate measures in order to allow the people of Southern Rhodesia to determine their own future consistent with the objectives of General Assembly resolution 1514 (XV)», invita gli stati a non fornire assistenza al regime e infine: «9. Calls upon the Government of the United Kingdom to enforce urgently and with vigour all the measures it has announced, as well as those mentioned in paragraph 8 above», una risoluzione, quindi, molto articolata in cui, tra l'altro, si riconosce che la Costituzione della Rhodesia non è più in vigore. In altre parole, le NU trattano il regime rodesiano non diversamente da altri stati o enti verso i quali si propongono misure repressive, come ad es. il blocco navale o l'embargo, e certamente non suscettibile di riconoscimento, ma non per questo da non considerare un soggetto di diritto internazionale, del resto, la vicenda si conclude, come noto, molti anni dopo con la “ripresa” della sovranità britannica sul territorio e la immediata concessione dell'indipendenza. *Contra*, v. A. PETERS, *Statehood*, cit., p. 5 s., che peraltro non manca di rilevare come, nel caso della repubblica turca di Cipro, «the republic proclaimed in 1983 is not a state, although it has enjoyed a high degree of effectiveness (in the sense of stability) until today, and is inevitably taken into account as a political player in the negotiations on the territorial questions in Cyprus» (quello che sostengo anche ion el testo in termini, però, generali) per poi aggiungere «That principle [il divieto di uso della forza come causa di inesistenza dello stato così realizzzato] was also applied to the Baltic States, whose statehood was, despite the unlawful annexation by the USSR in 1940, never extinct, and merely restored after 1989». Al di là della discutibile distinzione tra la Repubblica turco-cipriota e gli stati baltici (per non parlare della “unlawful annexation”), cosa altro è un “political player” in queste situazioni se non un soggetto di diritto internazionale non stato? Il diritto internazionale, non è un “gioco di guerra” da tavolo, non ci sono “giocatori”, ma solo enti soggetti agenti o criminali: *tertium non datur*.

<sup>87</sup> Quello che si definisce *ius excludendi alios*, che è la conseguenza della nascita del soggetto. Finché il soggetto

Il diritto internazionale, però, non vieta in assoluto l'acquisizione del territorio e della popolazione di un altro stato o soggetto, e meno che mai di quelli *nullius*, ne definisce però le regole procedurali, in mancanza del rispetto delle quali ne dichiara l'illegittimità: quella che ho chiamato la funzione primaria della Comunità internazionale di garantire la legittimità<sup>88</sup>.

Infine, per concludere, posto che nessun ente esiste che sia in grado di creare un soggetto o uno stato, e che sia l'uno che l'altro nasce perché si pone autonomamente sul piano dei rapporti internazionali e quindi delle relazioni con gli altri soggetti e stati e del diritto internazionale come *corpus* giuridico destinato a regolare tutte le situazioni giuridiche, "interne" ed "esterne", che a quegli enti fanno capo, quegli enti, tutti, sono dotati di sovranità<sup>89</sup> cioè della capacità di auto-costituirsi entrando così a fare parte della Comunità internazionale, della quale così come concorrono a formare le norme, le devono applicare<sup>90</sup>.

Corollario di ciò, anche Kelsen a parte, è che, nella misura in cui un soggetto fa parte della descritta Comunità internazionale, le regole di quest'ultima (che necessariamente discendono dalla sua partecipazione alla comunità stessa) devono essere applicate, o meglio devono essere "regole" identiche e valide anche nell'ordine sovrano interno, proprio perché lo stato (o il soggetto) stesso ha partecipato coscientemente alla loro formazione, anche attraverso la propria stessa produzione normativa interna. Giova ricordare al proposito una norma contrattuale in cui con particolare vigore lo si afferma, e vale a dire l'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea, che esplicitamente riferisce alle norme interne degli stati membri, la capacità di costruire norme dell'Unione, in perfetta coerenza con l'art. 38.c dello Statuto della CIG. Disposizioni entrambe, va ribadito, che non pongono (in quanto norme contrattuali, del resto, mai potrebbero) la norma descritta, ma, per così dire, ne prendono atto.

non c'è, la sua acquisizione di poteri, territori, popoli ecc., è il risultato di fasi conflittuali, nelle quali l'aspirante soggetto cerca di acquisire quelle cose togliendole ad altri, che hanno diritto a difenderle. Una volta che l'aspirante soggetto dimostri di saper tenere quelle acquisizioni e di saperle difendere, è soggetto e quindi è titolare, esso, dello *ius excludendi alios* anche nei confronti del soggetto che deteneva prima quelle cose, e che potrebbe in conseguenza non essere più tale, proprio perché non più in grado di difenderle.

<sup>88</sup> Né può averne altra, perché non ha il *potere* di fare di più: oltre la garanzia la Comunità internazionale non val

<sup>89</sup> Per dirla con KELSEN in commento a JELLINEK (H. KELSEN, *Das Problem der Souveränität*, Aalen, 1960, ma 1927), p. 59: «Und das stimmt auch wörtlich mit der von Jellinek ausgestellten sogenannten positiven Begriffbestimmung der Souveränität: Fähigkeit ausschließlicher Selbstbestimmung durch Aufstellung einer Rechtsordnung oder (was doch dasselbe ist) einer Verfassung. Ein Gemeinwesen. das eine Verfassung selbst aufstellt, sie also nicht von einer anderen Stelle „erhält“, das sich selbst bestimmt und nicht durch ein anderes bestimmt wird – die „Bestimmung“ liegt doch in der Aufstellung der Verfassung – das heißt, wenn man von der verdoppelnden Hypostasierung absieht, eine Ordnung, die aus keiner höheren abgeleitet wird, ist souverän; nur das souveräne Gemeinwesen ist ein Staat!» (corsivo mio), per come ho posto io le cose, sostituirei il termine stato con il termine soggetto.

<sup>90</sup> Per citare di nuovo G. ARANGIO-RUIZ, *Gli Enti soggetti*, cit., p. 399: «Non è difficile mostrare ora, a ragion veduta, che, da un lato, l'idea delle qualifiche è legata proprio alla nozione degli enti soggetti come istituzioni dell'Ordinamento internazionale, e, dall'altro, le difficoltà nelle quali la dottrina si dibatte in tema di capacità giuridica e capacità di agire degli enti soggetti primari di tipo statale o "non statale" derivano proprio da quella nozione ingiustificata degli enti stessi ... , p. 401 s., Stando alla prassi ed alla dottrina internazionalistica, ciascun ente soggetto è capace delle situazioni giuridiche attive o passive ed è idoneo a rappresentare gli atti delle quali o dei quali in fatto realizza le fattispecie normative. Gli Stati, gli insorti, la Santa Sede, i governi in esilio, i comitati nazionali, gli Stati protetti, gli Stati vassalli e via dicendo, partecipano ai rapporti ai quali in fatto risultano idonei a partecipare e compiono validamente gli atti dei quali riescono a realizzare gli estremi di ordine soggettivo e oggettivo».

### 1.5. In sintesi

Da quanto ho cercato di illustrare fin qui, risulta sinteticamente che, secondo me almeno, ovunque vi siano degli enti, non individuali, e quindi dotati di un minimo di organizzazione “interna”, benché anche parti di entità organizzate di tipo interno, e capaci di affermarsi come entità autonome e indipendenti (formalmente almeno) a parità di condizioni con altri enti simili, essi fanno di fatto parte di una entità collettiva, che possiamo definire comunità o in qualunque altro modo, ma non società, e che, quindi, non è altro che il luogo astratto che “raccolge” tutti gli enti che a quella comunità, lo vogliano o meno, fanno capo, e che perciò chiamo soggetti e quindi membri di quella che possiamo chiamare convenzionalmente Comunità internazionale.

Comunità, dunque, necessaria e, in quanto giuridica, obbligatoria, ma non naturale. Poiché, se è un fatto che determinate entità ne facciano parte indipendentemente dal loro consenso, è anche vero che di essa fanno parte solo gli enti che ne abbiano la capacità: la capacità di proporsi agli altri, lo vogliano o meno, su un piede di parità limitatamente alle attività su cui quella parità (e quindi partecipazione) è richiesta.

La comunità in quanto tale, perciò, in quanto anorganica e priva di una propria volontà, non pone norme ai soggetti di essa, ma le norme sono il prodotto di una volontà o di un consenso collettivi<sup>91</sup>, che vengono offerti o meglio affidati alla comunità stessa perché ne garantisca il rispetto, sia affidando (ma sempre di fatto) ad alcuni soggetti il compito di pretenderne l'esecuzione in nome e per conto di essa, sia “limitandosi” a definire la legittimità o meno del comportamento dei soggetti: sia agenti in eventuale contrasto alle norme, sia agenti per l'esecuzione delle norme stesse.

La comunità internazionale, perciò, è una struttura complessa, dove i comportamenti dei singoli, funzionali o meno al buon funzionamento della comunità, contribuiscono, non però in quanto sommati sia pure algebricamente, alla formazione di una volontà collettiva, di una volontà di natura normativa dunque, rilevabile dall'esterno, ma non espressa attraverso l'emissione “fisica” di proposizioni normative. Solo così, infatti, si può spiegare l'esistenza di norme, non solo non volute ma non praticate anzi violate, dalla gran parte dei soggetti. Dato che i comportamenti soggettivi non si sommano per formare una volontà collettiva, e dunque la volontà collettiva è diversa dalla loro somma, è possibile identificare una volontà attribuibile astrattamente alla comunità (e non ai singoli membri di essa) pur non essendo stata formalmente e deliberatamente espressa, considerato che non esiste, per definizione, un organo o un ente in grado di esprimere una volontà della Comunità internazionale in quanto tale.

Che dunque non è naturale, dato che le norme sono il frutto deliberato, e cosciente, della volontà dei componenti di essa, benché non della loro somma e quindi meno che mai della somma maggioritaria delle volontà espresse dai soggetti.

A questa comunità fanno capo quelli che si chiamano i soggetti di diritto internazionale, che, come detto sopra, non sono creati dalla Comunità internazionale in quanto si auto-impongono e restano tali solo fin tanto che riescano a mantenere quello

---

<sup>91</sup> Sia pure nei termini e nei modi di quella che si definisce una struttura complessa, come ho cercato di dimostrare in passato, ad esempio in *Per una analisi*, cit. *supra* nt. 11, ma v. anche G. GUARINO, *Per una ricostruzione in termini di sistema dei diritti dell'uomo*, in *Studi in onore di U. Leanza*, Napoli, 2008, p. 279 ss.

*status* di fatto, a seguito del quale la Comunità internazionale li riconosce come tali. In senso letterale: si “accorge” che quell’ente è, è già, un soggetto, non diversamente da come, a sua volta, il soggetto, mentre si accorge che l’ente con cui entri in relazione è un soggetto come lui, riconosce anche le (cioè, si accorge dell’esistenza delle) norme di diritto internazionale. In talune condizioni, infine, date cioè alcune caratteristiche specifiche, il soggetto si definisce *stato*. Proprio perché si auto-impone o, se si preferisce, si auto-propone, il soggetto è *sovrano*, fin tanto che non accetti di rinunciare definitivamente o per un tempo determinato, sia *de facto* che *de iure* a una parte o a tutta la sua autonomia.

## 2. La battaglia e il trattato di Qadesh: la Comunità internazionale all’epoca di Ramses II

### 2.1. Introduzione

Visto quanto precede, vista cioè la conformazione e il funzionamento di base della Comunità internazionale come la si intende oggi, cerco ora di analizzare la conformazione e il funzionamento delle società, più antiche, molto più antiche e specificamente di quelle del cd. Medio Oriente e nord Africa già nell’età del tardo bronzo, perché, come vedremo, in esse si ritrovino in larga misura connotati e comportamenti analoghi, se non identici a quelli della odierna Comunità internazionale. Dico, delle società, per intendere degli enti più o meno malamente organizzati, stati o meglio reami, imperi e strutture imperiali di regioni relativamente determinate benché, sì allora, sostanzialmente separate e perciò atte a costituire più diverse Comunità internazionali, quindi non ciascuna universale in senso stretto, ma convinte, ciascuna, di essere tali, di agire cioè e di esistere nei confini (quelli conosciuti dalle singole comunità) del mondo. Mondo, peraltro, diversamente da oggi in continua espansione, sul quale all’“ingenua” affermazione di una supremazia universale<sup>92</sup> del singolo soggetto<sup>93</sup>, fanno da riscontro (in realtà del tutto parallele) innanzitutto il “non stupore” dell’avvento di altri popoli venuti inopinatamente da “altro”. Inoltre, accanto all’idea della supremazia universale e della propria potenza egemone del mondo conosciuto, fa riscontro da un lato, l’idea realistica e la constatazione di fatto della esistenza di altre comunità paragonabili (se non uguali, per le evidenti impossibilità specie teologiche) i cui sovrani sono perciò “riconosciuti” come “fratelli” e che, salvo il Faraone sostanzialmente per motivi formali, come tali si chiamano<sup>94</sup> i quali quindi, dall’altro lato, sono chiaramente differenziati dai “vassalli”, peraltro “re” e definiti spesso “uomo” per esprimerne il

<sup>92</sup> In una definizione, direi, più sacrale che politica.

<sup>93</sup> L’Egitto, il regno di Mitanni, quello di Khatti, ecc.

<sup>94</sup> V. la interessante e profonda analisi di M. LIVERANI, *Prestige and interest, International Relations in the Near East ca. 1600-1100 B.C.*, Padova, 1990, p. 66: «A rigidly centralized conception can be adopted only in isolation or in conditions of marked cultural unbalance, and only until (in the logical rather than diachronical sense) it does not enter in contrast with other similar conceptions, cantered elsewhere ... At the beginning of the Late Bronze period, Egypt too was in the historical situation most fit for the acknowledgement of more, peer ranking, states. The Hyksos ruled the Delta, a Theban dynasty the central valley, a Nubian dynasty the territory south of Elephantine. Between the three royal palaces a network of diplomatic relationships began to be established, a network made up of letters and messengers, formalized announcements and procedures, economic and juridical agreements, with attention paid to problems of rank and titulary, with the conflict removed to the level of negotiations or even of “wisdom”», e specialmente p. 197 ss. V. *infra* § 7.

“potere”<sup>95</sup>, rispetto ai quali la sovranità (diremmo oggi) del re egiziano, ittita, assiro, babilonese, ecc. è chiaramente definibile in termini moderni, come imperialistica verso entità locali spesso ondivaghe, ma comunque minori<sup>96</sup>: i “grandi re” e i “piccoli re”<sup>97</sup>, ma comunque re e numerosi.

Pur nella convinzione di essere i membri di una comunità universale, nell’ambito della quale si considerano più o meno “uguali” agli altri che fanno parte di un ambito geografico definito, ciò non impedisce ai grandi re dell’età del Bronzo e del Tardo Bronzo di “prendere progressivamente coscienza, di non stupirsi come dicevo prima,” dell’esistenza di altre comunità per così dire emergenti da luoghi sconosciuti, con il conseguente allargamento dell’ “universo” finora conosciuto, come è il caso ad esempio, dei “popoli del mare” o della “entità” *Abhiyawa*<sup>98</sup>, che appunto viene progressivamente accettata come una entità paragonabile a quelle governate dai “grandi re” una entità con la quale si devono fare i conti. Questi ultimi in particolare sono i popoli micenei e achei, quelli proprio di cui anche all’Iliade di Omero<sup>99</sup>, per lungo tempo ignorati o visti come fenomeni imprevedibili e imprevedibili ma dei quali si deve, ideologia e teologia a parte, accettare, diremmo oggi, l’esistenza effettiva, al punto che, *obtorto collo*, vengono riconosciuti, accettati, come entità pari: nella terminologia dell’epoca, come “grandi re” anch’essi quando si affacciano alla Comunità Medio-orientale, sia pure appartenenti ad un’altra, un po’ misteriosa Comunità. È né più né meno che la prassi contemporanea del riconoscimento di nuovi soggetti, che vengono “ammessi” al consesso internazionale.

Ma, ripeto, dicendo che “vengono ammessi” non intendo affermare che vi vengono ammessi come entità inferiori, ma semplicemente, come ho già spiegato sopra, che vengono riconosciuti come pari, che ci si accorge che sono pari e che ci sono. Anche in termini per così dire “razziali” e religiosi, non appaiono all’epoca definizioni o atteggiamenti del genere. L’idea di una “superiorità” diciamo così culturale è forse di origine greca, ma non, ad esempio, romana<sup>100</sup>.

<sup>95</sup> *Supra* nt. 77 e testo corrispondente.

<sup>96</sup> Il caso di Amurru, come vedremo, è in questo senso caratteristico.

<sup>97</sup> Ancora merita di citare M. LIVERANI, *The Great*, cit. *supra* nt. 50.

<sup>98</sup> Verosimilmente gli Achei, micenei, ecc., compresi quelli omerici della conquista di Troia: «Based on his [E. FORRER in alcuni scritti del 1924] readings of approximately twenty-five texts among the thousands that had been found in the archives of the Hittite capital city Hattusa during the German excavations that had begun at the site in 1906 under the direction of Hugo Winckler, Forrer tentatively linked Ahhiyawa to the *Mycenaeans of the Bronze Age Greek mainland, that is, the Achaeans*» (corsivo mio), così in G. BECKMAN, T. BRYCE, E. CLINE, *The Ahhiyawa Texts*, Atlanta, 2011, dove sono elencati, tradotti e discussi 32 testi, spesso di “accordi internazionali” e comunque di vicende internazionali, dagli Annali di Mursili II al regno di Ammurapi di Ugarit (1321-1180 ca. a. C.) al frammento di Çineköy, del re Warika (acheo) probabilmente vassallo dell’impero assiro (<https://www.hittitemonuments.com/cinekoy/>).

<sup>99</sup> V. G. BECKMAN, T. BRYCE, E. CLINE, *The Ahhiyawa*, cit.: p. 5 ss.: «Although the Iliad was, of course, not written until the eighth century b.c.e. and cannot be used as historical evidence in general, the Catalogue of Ships in specific is regarded by scholars as an authentic piece reflecting Bronze Age realities. If so, someone like Agamemnon (or his real life equivalent), who is described as “King of Kings” in the Iliad, could easily have been regarded by the Hittites as a Great King, despite the existence of other minor kings from the same general area. ... plausible. At the very least, perhaps we can say that the Ahhiyawa Problem/Question has been solved and answered after all, for there is now little doubt that Ahhiyawa was a reference by the Hittites to some or all of the Bronze Age Mycenaean world. It seems that Forrer was largely correct after all».

<sup>100</sup> V. M. FRANK, *Roman Imperialism*, cit. *supra* nt. 18 dove si sottolinea la diversità tra romani e greci, che consideravano i primi “barbari”, p. 109 s.

### 2.1.1. *La Comunità medio-orientale oggetto dello studio*

La comunità di cui mi occuperò, dunque, è quella, genericamente definibile in termini geografici come Medio Orientale e nord-africana, dell'epoca che va più o meno dalla metà del 16° secolo a. C., con la fine della dominazione *Hyksos* nel Basso Egitto, pressappoco nel 1540 a. C. e l'inizio della XVIII dinastia egiziana<sup>101</sup> e alla metà, circa<sup>102</sup> del 13° secolo, con la XIX dinastia egiziana, e in sostanza alla fine del 13° secolo a.C. e poco oltre, con il viaggio di Sinhue del quale accenneremo per il suo interesse internazionalistico, collocabile sotto la XIX dinastia, circa nel 1199, al momento della successione, e del tentativo di colpo di stato, tra Amenemete I e Sesostri I (più o meno dal 1196 a. C. in poi) e per un cenno fino alla fine del 11° secolo e all'inizio del 10° con le peripezie diplomatiche e "giudiziarie" di Wenamun<sup>103</sup> databili intorno al 1096 a. C.<sup>104</sup>.

Una età, dal punto di vista che ci interessa qui, fortunata per gli storici ma anche per i giuristi perché segnata in particolare dalla singolare e importantissima scoperta delle tavolette di el-Amarna, la corposa e vivacissima corrispondenza diplomatica dell'impero egiziano con gli altri imperi e di entrambi con i rispettivi vassalli dell'epoca, appunto amarniana: dei Faraoni, cioè, Amenofi III e Amenofi IV/Akhenaton.

La dottrina internazionalistica corrente, è ben noto, non prende nemmeno in considerazione come attinenti alla Comunità internazionale, gli avvenimenti precedenti al cd. trattato di Westphalen, sulla base dell'affermazione della inesistenza, prima, di stati definibili come tali e quindi di relazioni internazionali vere e proprie. Lo studio, invece, sarebbe interessante per capire, ad esempio, perché i trattati di Delo e del Peloponneso e le relative guerre non siano, secondo le teorie correnti del diritto internazionale, riconducibili a relazioni internazionali in senso moderno, o perché nemmeno lo siano quelle dell'impero romano (ma già di Roma repubblicana) con i Persiani o con i Germani, così come, ancora prima, con i Sanniti e gli Etruschi, ecc.

Sorvolando su queste ultime epoche, invece, mi propongo in questo lavoro di vedere se, addirittura già prima, molto prima, nel periodo indicato, si possa legittimamente parlare di diritto internazionale, esattamente, questo è il punto, nello stesso senso e perfino con le stesse regole con cui se ne parla oggi.

Ma è evidente che la base del discorso è, e non potrebbe non essere, proprio la critica alle teorie westphaliane, che vorrebbero solo gli stati, titolari del diritto internazionale. Dove poi, lo stato viene definito, solo come una entità organizzata dotata di sovranità e "uguale" alle altre consimili.

<sup>101</sup> I Tutmosidi, insomma, la dinastia dei grandi conquistatori proprio della zone di cui alla successiva battaglia di Qadesh, Tutmosis III dopo l'affrancamento dalla madre Faraone *Hassepsowe*, dinastia che si estingue in pratica con la morte di Tutankamon e con l'atto gravissimo della ex moglie del Faraone, Ankesenaamon, o della sorella, di chiedere un marito al re ittita Shuppiluliuma per non fare estinguere la dinastia, atto impedito probabilmente dalla Corte e in particolare da quello che diventerà l'ultimo Faraone della dinastia, ma in realtà un "semplice" generale, Horemheb.

<sup>102</sup> La battaglia di Qadesh è datata intorno al 1275 a.C. e il trattato di pace conseguente è databile circa 15 anni dopo e quindi nel 1259 ca. sotto il regno di Ramses II.

<sup>103</sup> M. C. BERTÒ, *Racconti di viaggio e di avventura dell'antico Egitto*, Brescia, 1990, p. 59 ss.

<sup>104</sup> V. M. LIVERANI, *Prestige*, cit. p. 247 ss.

Basterebbe citare la frase ben nota, e tipica della dottrina internazionalistica, del Mosler<sup>105</sup>: «International law is the result of historical development. It did not exist from the very beginning of social relations between human beings. There were long periods in history when it existed only in a rudimentary form. It came into existence when history had reached the stage at which a network of mutual rights and obligations between social groups and institutions with similar characteristics existed, and law had become the means necessary for maintaining this society of various equal partners in a certain balance. The prerequisite of an international order has been, and still is today, the coexistence of many organised units which are not subordinate to any superior authority. Or, as Grotius put it: international law is in force for those for whom no common judge exists, “qui iudicem communem nullum habent”».

Questo è il punto. Cosa c'è di rudimentale in una “società” in cui, come vedremo, si afferma che un re, ad esempio il Faraone, ha dei re “fratelli” che riconosce come tali, con i quali intrattiene relazioni diplomatiche, scambio di doni, rapporti commerciali e contro i quali, all'occasione, entra in guerra per affermare il proprio potere su un certo territorio o, diremmo oggi, su certi interessi economici, e con i quali poi conclude la pace mediante trattati internazionali redatti al cospetto degli dei e che pertanto vanno rispettati, mentre riconosce l'esistenza di altri re, con i quali intrattiene relazioni “inequali” e stipula trattati nei quali il “piccolo re” giura al grande re sudditanza e rispetto e assicura di restargli fedele, salvo, beninteso, a tradirne la fiducia assicurando la propria fedeltà ad un altro grande re. Per non parlare del fatto per il quale i re grandi e piccoli, ma specialmente i grandi, ben conoscevano le regole del comportamento reciproco<sup>106</sup> e, come vedremo, le regole della guerra tanto bene le conoscevano che quando, come nella nostra vicenda, vengono violate, il grande re, il Faraone, è colto di sorpresa e definisce con insulti il suo nemico. Al di là della straordinaria “modernità” di tutto ciò, è proprio su ciò che si incardina il conflitto (molto “soft”, diremmo oggi) tra il Faraone egiziano Ramses II e il Re di Khatti Muwatalli II e poi Khattushili III, che ha ad oggetto il controllo politico di Amurru e Canaan: Libano e Palestina! Perché i due re locali, in particolare quello di Amurru Benteshina, “giocano” tra i due imperi.

L'attualità della vicenda è incredibile: i due imperi si scontrano come vedremo senza troppa convinzione, l'uno (Khatti) “induce” l'altro a lasciare perdere senza ulteriori rischi e danni lasciando che l'altro (Ramses II) se ne vada a dire di avere vinto lui: con l'onore delle armi, si potrebbe dire, anzi, delle figlie di Khattushili (ben due, come vedremo!) in sposa a Ramses! E non solo, perché anche Ramses dà qualcosa e non poco in cambio.

Ma se, come ho cercato, non a caso, di indicare nella prima parte di questo lavoro, lo stato non è altro che la forma, organizzata e più o meno stabilmente definita dal punto di vista organizzativo, di un ente capace di porsi, autonomamente, su un piede di parità sostanziale con altri enti, sul piano dei rapporti reciproci, e di preminenza o prevalenza formale (e quindi giuridica) con enti ad esso in qualche maniera subordinati o comunque “minori”, vedremo tra poco che tale è chiaramente la situazione del periodo storico che ci interessa. Ma anche nella terminologia di Mosler, la differenza è molto difficile da cogliere. Quanto alla primitività, concetto spesso associato allo stesso diritto internazionale, si tratta sostanzialmente di una definizione psicologica, legata all'idea per la quale il diritto è tale

<sup>105</sup> H. MOSLER, *The international society as a legal community*, in *Recueil des cours*, 1974, 1, p. 17, corsivi miei.

<sup>106</sup> Si pensi solo allo scambio di doni, quasi obbligati e proporzionati tra di loro, per non parlare dello scambio delle figlie da dare in sposa all'altro.

solo se esiste un potere capace di “imporre” le regole, cosa che nel diritto internazionale manca di certo.

Partiamo dunque, con il definire gli “attori” del diritto internazionale dell’epoca: e dunque, innanzitutto, i soggetti (gli stati), gli imperi, e, specialmente, il nascere già allora in maniera chiarissima, di quello che oggi chiameremmo imperialismo, cioè la pretesa di affermare una propria preminenza rispetto ad enti “paragonabili” a quelli preminenti, ma da essi diretti. Come già accennato, è impressionante la somiglianza tra ciò che accadeva tremila anni fa e ciò che accade oggi ad esempio tra le superpotenze (i Grandi re) e gli stati “normali” (i re vassalli). Ma poi, perché “impressionante”? è esattamente la stessa cosa.

## 2.2. Il quadro storico, gli avvenimenti salienti

La definizione del quadro storico che culmina nella battaglia che dà il nome a questo lavoretto e al conseguente notissimo trattato di pace, di circa quindici anni dopo, richiede di partire dalla situazione di consolidamento (o meglio, di ri-consolidamento) dello stato-impero egiziano a seguito della cacciata degli Hyksos dal Delta e dalla conseguente riconquista del Basso Egitto, e poi dell’Alto Egitto<sup>107</sup>. Che avviene sotto gli ultimi faraoni della XVII dinastia, Seqenenra Ta’o<sup>108</sup> e Kamose (suo figlio) che iniziano la guerra contro gli invasori Hyksos e il loro re Apophis, che governava il Basso Egitto, pur non essendone Faraone, ma, secondo molti, definendosi tale<sup>109</sup>.

L’Egitto si trovava in una situazione di grave debolezza<sup>110</sup>, dalla quale cercò, con successo, di uscire, già con il primo, di essi, forse morto in battaglia contro gli Hyksos, o ucciso a tradimento, mentre il secondo (che probabilmente regnò solo tre anni) è noto in particolare per la invettiva che lancia contro gli Hyksos<sup>111</sup> (una sorta di dichiarazione di guerra), che poi attacca<sup>112</sup>, per lasciare infine il compimento dell’opera al fratello Ahmose I,

<sup>107</sup> Solo per chiarimento terminologico: Alto e Basso Egitto, sono termini definiti tradizionalmente dal corso del Nilo, per cui Basso Egitto è la parte settentrionale e Alto la parte meridionale.

<sup>108</sup> Se ne conserva, come noto, il teschio gravemente ferito. La sua storia, affascinante è come noto, “narrata” nel cd. “Papiro Sallier I”, dove si narra della “provocazione” del re Hyksos, che protesta contro il Faraone perché è disturbato dalle grida degli ippopotami custoditi nella reggia di Seqenenra, distante 800 chilometri! V. anche A. GARDINER, *La civiltà egizia*, Torino, 1961, p. 150 s., A. RUBIOLA, *La disputa tra Apopi e Seqenenra (da Gardiner, Late Egyptian Stories, Bruxelles, 85-89, tratto dal Papiro Sallier I)*, in [https://www.academia.edu/10320731/The\\_dispute\\_of\\_King\\_Seqenenra\\_and\\_Apopi](https://www.academia.edu/10320731/The_dispute_of_King_Seqenenra_and_Apopi).

<sup>109</sup> Cfr. A. RUBIOLA, *La disputa tra Apopi e Seqenenra*, cit. e v. anche ID., *Visione sinottica della Stele di Kamose e della Disputa tra Apopi e Seqenenra*, *ibid.*

<sup>110</sup> V. in termini sintetici, ma molto chiari, P. BONDIELLI, A. ELLI, *Ramesse II e gli Hittiti: La battaglia di Qadesh, il trattato di pace e i matrimoni dinastici*, Torino, 2012, p. 63 ss.

<sup>111</sup> P. MONTET, *La stèle du roi Kamose, Compte rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles lettres*, 1956, p. 112 ss. Il testo *infra* nt. 113.

<sup>112</sup> Rimproverato da Apophis, probabilmente perché lo attacca senza essere stato provocato, v. in particolare M. LIVERANI, *Prestige*, cit., p. 167, nel rispetto delle “regole di guerra asiatiche” degli Hyksos. Kamose, infatti, cattura un messaggero di Apophis che porta una lettera diretta al re della parte dell’alto Egitto ancora sotto controllo nubiano, in cui si dice nella traduzione francese (v. MONTET, *supra* nt. 111, p. 116 s.): «J’ai capturé son messenger qui remontait vers Kouch avec une lettre, au-dessus de l’oasis. La lettre que j’ai trouvée sur lui, écrite de la main du grand d’Avaris disait: Aousirrê le fils du Soleil Apopi salue mon fils le souverain de Kouch. Pourquoi te lèves-tu comme souverain si tu ne me fais rien savoir? N’as-tu pas vu ce que l’Égypte a fait contre moi? Le Souverain qui y réside, Kamose, que la vie lui soit donnée, m’a attaqué sur mon territoire. Je ne l’ai pas provoqué en imitant ce qu’il fait contre toi. Il a élu deux pays pour le malheur, le mien et le tien.

iniziatore della XVIII dinastia egiziana. Di ciò sono testimonianza varie iscrizioni, tra cui la famosa tavoletta di Carnarvon<sup>113</sup> e la stele cd. di Kamose ritrovata negli anni '50<sup>114</sup>. L'affermazione molto netta del Faraone, attesta quanto meno una cosa certa: il Faraone era perfettamente cosciente della esatta dimensione, diciamo così storica, dell'Egitto e quindi del fatto che l'Egitto inteso come alto, basso e medio Egitto era, e pretendeva di essere esattamente quello, ma quindi anche non altro.

Il Faraone, dunque, vuole solo ricostruire l'Egitto africano nella sua dimensione tradizionale, divisa traumaticamente dalla occupazione militare (oggi diremmo così, visto che resta temporalmente di breve durata o meglio, non definitivamente consolidata, specie politicamente) degli Hyksos a Nord e dei Nubiani a Sud. I territori asiatici erano, in altre parole, ben coscientemente altro rispetto all'Egitto, oggi diremmo, metropolitano e quindi più che colonie, si possono definire come stati vassalli; sono infatti numerosi e molto autonomi, pagano un tributo regolare all'Egitto, esatto da funzionari che facevano annualmente il giro di quei territori per raccogliervi il tributo (talvolta era lo stesso Faraone con l'esercito a farlo, sostanzialmente a scopo "dimostrativo") ma, diversamente ad esempio dagli ittiti, gli egiziani raramente, per non dire mai, intervenivano negli "affari interni" diremmo oggi e nelle controversie tra di essi, che infatti spesso se ne lamentano come emerge dalle tavolette di Amarna. Diversamente gli ittiti e prima Mitanni, forse anche perché per essi il controllo di quei territori è il modo per garantirgli l'accesso al mare.

Gli Hyksos, come noto, erano una popolazione non troppo ben definita, proveniente principalmente da Canaan e da Amurru (le odierne Palestina e Libano), che occuparono la zona del delta del Nilo, insediandovisi stabilmente, grosso modo nel periodo delle cdd. dinastie del periodo intermedio egiziano, dalla prima metà del 17° alla metà circa del 15° secolo a.C. Lo scontro fu duro e condusse verso la metà del 15° secolo, sia alla cacciata degli Hyksos oltre il Sinai, che alla riconquista, sempre ad opera di Ahmose I, anche dell'Alto Egitto.

Da quel momento l'Egitto unificato e rafforzato, può riprendere la sua "tradizionale" espansione, potremmo dire politica, ad oriente del Delta, appunto in Palestina e Libano, dove si confronta con altri importanti Regni (o meglio imperi): Mitanni, già attaccata dagli Ittiti, questi ultimi appunto, l'impero assiro e quello babilonese e Cipro, un po' per dir così ai margini, ma importantissimo per le forniture di rame. Tutti questi imperi, per questo li chiamo così e non semplicemente stati, mentre esercitano il potere sul "loro" territorio, esercitano quella che ho chiamato "influenza" su una miriade di piccoli regni, vassalli,

---

Il les a dévastés. Viens, descends le courant, ne tarde pas. Comme il est ici avec moi, il n'y aura personne en Egypte qui se lève contre toi. Je ne lui laisserai pas le moyen de te joindre. Et nous nous partagerons les villes de l'Égypte». Beninteso, come rileva Montet, la "benedizione" a Kamose, riportata sulla stele, era verosimilmente nell'originale una maledizione.

<sup>113</sup> In particolare quella della cd. "Tavoletta Carnarvon" (George Herbert V° Conte di Carnarvon), dove il faraone afferma: «Io vorrei sapere a cosa serve la mia forza: in Avaris c'è un re, un altro in Kush e io siedo tra un Asiatico e un Nubiano e ognuno ha la sua parte nella terra d'Egitto e fa a metà con me, mentre io non posso attraversare il Paese fino a Menfi nell'acqua del fiume d'Egitto ... », che attesta che in quel momento i faraoni tebani, controllano solo il medio Egitto, mentre il Basso Egitto è nelle mani degli Hyksos e l'Alto in quelle dei nubiani.

<sup>114</sup> A. H. GARDINER, *The Defeat of the Hyksos by Kamose: The Carnarvon Tablet, No. I*, in *The Journal of Egyptian Archaeology*, No. 2/3 (Apr. - Jul., 1916), p. 95 ss., P. LACAU, *Une stèle du roi "Kamosis"*, in <https://www.nakala.fr/nakala/data/11280/d5143575>, e specialmente L. HABACHI, *Preliminary Report on Kamose Stela and other Inscribed Blocks found reused in the Foundations of two Statues at Karnak*, in *Annales du Service des Antiquités de l'Égypte*, 1955, 1, p. 195 ss.

tributari, spesso ondivaghi, ma sui quali gli imperi non esercitano, e non mirano ad esercitare la piena sovranità nel senso del pieno controllo politico e amministrativo, pur pretendendo tributi.

La Palestina, il Libano, la Siria, l'Anatolia, la Mesopotamia: là si combatte in quei secoli, ma ancora oggi, una guerra lunga e strisciante tra imperi sempre in lotta per acquisire la supremazia locale<sup>115</sup>, specialmente sulla costa del Mar Mediterraneo, da cui, un po' alla volta arrivano i "barbari" conquistatori: gli Achei, i greci, i Romani, ecc., fino ai giorni nostri sarà un caso: sempre da Ovest.

L'Egitto, la potenza per secoli la più forte e, probabilmente, tecnologicamente più avanzata, ha bisogno del legno del Libano e del rame di Cipro e impone quindi la propria forza anche commerciale. Ma si confronta con gli stati locali di volta in volta più forti: Mitanni, Khatti e poi l'Assiria. Sfrutta, in qualche modo la lotta tra i tre che ho citato e cerca di crearsi una zona di influenza in Canaan e Amurru senza occuparle, ma asservendole politicamente. In una contesa continua con gli altri Grandi Re, che hanno bisogno di quelle terre, sia per i rifornimenti che per garantirsi sbocchi commerciali.

E gli stati, diremmo oggi gli staterelli, i "piccoli re" locali, ne approfittano passando sotto l'influenza dell'uno o dell'altro a seconda della forza dell'uno o dell'altro e naturalmente dei propri interessi. Ma si combattono anche tra di loro, per acquisire ciascuno parte del territorio dell'altro, senza mai riuscire, però, a liberarsi della supremazia degli imperi.

La battaglia di Qadesh, di cui mi accingo a parlare, è appunto un momento saliente di questa lotta, un momento, perciò nel titolo parlo di "*appeasement*", che culmina con una pace duratura, ma difficilissima da raggiungere se è vero come è vero che non solo al trattato di Qadesh si arriva quindici anni dopo la battaglia, ma ci si arriva in qualche modo a caro prezzo, per gli ittiti, al prezzo di due spose ittite al Faraone, e alla accettazione dello *status quo* per quanto riguarda l' "asilo" politico offerto e mantenuto al pretendente, spodestato, al trono ittita, ma ad una garanzia da parte egiziana di rispetto della linea di successione al trono ittita e alla rinuncia di fatto ad espandersi oltre Qadesh!

### 2.3. *L'evoluzione della situazione politico-diplomatica del Medio Oriente nel periodo dalla XVIII alla XIX dinastia*

Con il completamento della riunificazione dell'Egitto sotto un unico faraone, della quale ho accennato sopra, i faraoni della dinastia Tutmoside, la XVIII dinastia, iniziano una espansione politica, più che strettamente territoriale, nelle terre di Canaan e di Amurru e Ugarit fino alla città di Qadesh, nell'entroterra siriano, lungo il fiume Oronte, oggi Tell Nebi Mend a sud-ovest di Homs. Probabilmente l'espansione verso est, dunque in terra di

---

<sup>115</sup> V. una interessante sintesi con riferimento all'Egitto in S. PERNIGOTTI, *L'Egitto di Ramses II tra guerra e pace*, Brescia, 2010, p. 8, «Tutto ciò ha trovato la sua collocazione all'interno degli eventi che contrapposero l'Egitto all'altra grande, potenza del Vicino Oriente antico, quella ittita, in un conflitto che è stato definito giustamente come una specie di "guerra dei cent'anni", ma che potrebbe altrettanto bene dirsi una "guerra mondiale", perché gli Ittiti erano in realtà a capo di una vasta coalizione anti-egiziana, che coinvolgeva altri paesi grandi e piccoli, conflitto che si è concluso solo nell'anno 21 di Ramses II con un formale trattato di pace e di alleanza tra l'Egitto e la terra di Khatti».

Canaan e di Siria, fu motivata anche dalla esigenza di evitare il ripetersi della invasione, da lì proveniente, degli Hyksos<sup>116</sup>.

Nel frattempo in Siria Anatolia e Mesopotamia, si sviluppano e entrano o si preparano ad entrare in conflitto tra di loro gli imperi di Babilonia, Mitanni e Khatti e poco dopo degli Assiri, cui si aggiunge (sempre per parlare dei soggetti più rilevanti per il periodo che ci interessa) Alashiya (Cipro) forte della produzione di rame, essenziale per tutti. Anzi, è proprio con il Faraone, verosimilmente Amenofi IV-Akhenaton, che esiste una serie di lettere proprio sullo scambio di rame in cambio di altre merci preziose da parte egiziana: uno scambio di lettere (in realtà si trovano solo quelle del re cipriota al Faraone, come ovvio) in perfetto “stile levantino”, ivi compresi “trucchi” vari per alzare, diciamo così, il prezzo del rame, del quale, appunto, Cipro era in qualche modo monopolista<sup>117</sup>.

Parlo di Imperi, perché ognuno di essi, nella sua espansione spesso “preferisce” asservire i vari staterelli locali, piuttosto che assorbirli. Per quanto riguarda in particolare l’Egitto, gli stati che via via vengono assoggettati sono sottoposti sostanzialmente all’obbligo non solo di fedeltà all’Egitto, ma anche, e principalmente, di somministrazione di tributi al Faraone, che a questo scopo mette in piedi una complessa burocrazia, il cui compito è quello di riscuotere periodicamente i tributi nel modo più semplice: attraverso il passaggio di un emissario egiziano, che raccoglie i vari tributi, per lo più, e ciò è abbastanza significativo, senza l’intervento dell’esercito, diversamente da quanto accadeva per altri stati, Khatti incluso. Il che, se testimonia di una relativa “sicurezza” da parte egiziana sulla “fedeltà” di quelle popolazioni, testimonia anche del relativo “disinteresse” egiziano per quelle regioni, da cui in sostanza si aspetta rifornimenti, piuttosto che fedeltà politica. Se mi è permessa, anzi una considerazione del tutto incidentale, ciò spiega il perché del comportamento egiziano nella vicenda interessantissimo di Wenamun, su cui più avanti<sup>118</sup>.

L’Egitto, infatti, lascia sostanzialmente liberi questi piccoli stati tributari, che infatti non mancano di lottare tra di loro per ampliare il proprio territorio a danno dei vicini, salvo a chiedere l’intervento dell’Egitto quando, a loro volta sono messi in pericolo. Però, e questa è una particolarità tutta egiziana, praticamente mai l’Egitto interviene militarmente a difesa dei vassalli, pur continuando a pretendere i tributi. Fatta salva, ovviamente, una serie (quasi periodica) di spedizioni militari, destinate a confermare il controllo politico del Faraone su quei territori. In qualche modo, la spedizione che porta alla battaglia che ci interessa doveva servire se non solo, anche a questo: l’entità, infatti, delle forze messe in campo da Ramses II è notevole: ben quattro divisioni, senza contare la provvidenziale colonna che procedette lungo la costa, per sottomettere l’infida Amurru!

L’Egitto, dunque, agisce in maniera molto diversa dagli altri grandi re, che espandono o vedono ridursi i propri territori di influenza, sia in Mesopotamia, che in Anatolia, che, in

<sup>116</sup> V. sul punto F. CIMMINO, *Hasšepsowe e Tutmosis III*, Milano, 1994, p. 13 ss.

<sup>117</sup> V. la successione delle lettere, ritrovate nell’archivio di al Amarna e perciò probabilmente solo quelle di Cipro al Faraone, raccolte e tradotte splendidamente da M. LIVERANI, *Le lettere di el-Amarna*, Brescia, 1999, p. 415 ss., marcate nella raccolta di Liverani da LA 306 a 313, da KNUDZON, marcate da EA 33 a EA 40 (in traduzione tedesca) e in MORAN, cit., p. 33 ss., in traduzione inglese.

<sup>118</sup> La vicenda è collocabile tra la fine della XX dinastia e l’inizio della XXI: Ramses XI o Smendes I (nell’arco di tempo che va dal 1104 al 1049 a.C., ma più o meno si colloca intorno al 1065) e attesta, secondo molti, di una perdita di influenza del Faraone, tale per cui Wenamun oltre ad essere derubato e maltrattato, non riesce ad ottenere quanto richiesto (e dovuto, in quanto vassallo) dal re di Byblos (oggi Jbeil, poco a nord di Beirut) e essere poi “scacciato” a Cipro, dove ebbe protezione dalla regina locale, magari interessata a continuare a vendere il suo rame, anche se ormai il ferro la fa padrone.

particolare in Siria, mentre l'Egitto si limita ad un controllo politico ed economico di quei territori<sup>119</sup>. Il regno di Mitanni, infatti, cede progressivamente all'impero ittita, che raggiungerà il massimo della sua espansione verso la fine della dinastia Tutmoside, in particolare con il re Shuppiluliuma (1344 a. C.), che riesce a consolidare l'impero, dividendolo in due parti, per amministrarlo meglio, e spostando la capitale dalla originaria Khattusha, nel nord in piena Anatolia che diventa la capitale della parte settentrionale dell'impero, peraltro mantenuto sotto controllo, solo al prezzo di guerre continue, fino a quando l'impero, a metà del 12° secolo viene sconfitto e progressivamente cancellato dagli assiri, già molto influenti all'epoca di Wenamun.

È, piuttosto molto interessante rilevare, come l'idea di un "impero universale", compaia proprio con gli assiri, dopo la scomparsa di Khatti<sup>120</sup>.

Fino a quel momento, peraltro, i due imperi, ittita e egiziano, erano già in rapporti molto stretti e di rispetto e riconoscimento reciproco, probabilmente fin dai tempi di Tudhaliya I/II<sup>121</sup> intorno al 1400 a. C., che stipula il primo trattato noto dell'antichità verosimilmente con Tutmosi III - appena liberatosi dalla invadente presenza della madre, la probabilmente regina, Haššepsowe<sup>122</sup> - un trattato di pace sostanzialmente stipulato *de futuro* e che, a ben vedere garantirà la pace<sup>123</sup> nella zona delle attuali Siria, Palestina e Libano, fino all'estinzione dell'impero ittita ad opera degli assiri. Il testo di questo trattato è riportato in epoca successiva (al tempo cioè di Shuppiluliuma I) nelle "Gesta di Shuppiluliuma I"<sup>124</sup> in occasione della preghiera per la peste che afflisce in quegli anni la Siria occidentale, ed è comunemente noto come Trattato di Kurustama<sup>125</sup>, la cui importanza sta nel fatto che, nel definire il trasferimento della popolazione di Kurustama<sup>126</sup>, si ricorda che esisteva un trattato tra Egitto e Khatti, destinato a regolarne i rapporti in maniera reciproca e, aggiungerei, a definirne le rispettive zone di influenza<sup>127</sup>.

Era stato Tutmosi III ad "aprire la strada" verso il Levante (Canaan, Palestina, Siria) giungendo pare fino all'Eufrate, dove peraltro era già arrivato il nonno Tutmosi I, e quindi misurandosi, prima con il regno di Mitanni e successivamente, e principalmente, con quello di Khatti<sup>128</sup>.

<sup>119</sup> Così ad esempio, S. MOSCATI, *Le civiltà periferiche del Vicino Oriente antico: mondo anatolico e mondo siriano*, Torino, 1989, p. 87.

<sup>120</sup> V. M. LIVERANI, *Assiria, la preistoria dell'imperialismo*, Bari, 2017, p. 159 e 249 ss.

<sup>121</sup> Così indicato, a causa dei dubbi sulla esatta numerazione.

<sup>122</sup> Che, profittando della giovane età del futuro Faraone Tutmosi III, secondo alcuni riuscì addirittura ad essere riconosciuta come Faraone, e comunque tenne con mano ferma il regno finché il figlio non lo prese in mano direttamente lui, probabilmente con qualche "filiale insistenza"!

<sup>123</sup> Beninteso, in tutte queste vicende, bisogna dare per implicito che per "pace" si intende qualcosa di molto diverso da ciò che intendiamo oggi: per dir così una situazione di guerra non eclatante.

<sup>124</sup> Grosso modo intorno al 1322 a.C.

<sup>125</sup> V. sul punto E. DEVECCHI, *Trattati internazionali ittiti*, Brescia, 2015, p. 264 s.

<sup>126</sup> Cosa che accadeva spesso, anche per garantirsi una sostanziale inoffensività del territorio conquistato oltre che per procurarsi manodopera. È interessante ricordare come molto probabilmente la "nascita" dello stato ebraico e della relativa religione, si debbano alla popolazione canaanita, trasferita in Assiria e poi "rilasciata" da Nabucodonosor II, v. M. LIVERANI, *Oltre la Bibbia: Storia antica di Israele*, Bari, 2003, specialmente p. 275 ss.

<sup>127</sup> V. l'interessante contributo di D. SÜRENHAGEN, *Forerunners of the Hattusili-Ramses treaty*, in <http://www.thebritishmuseum.ac.uk/bmsaes/issue6/sürenhagen.html>.

<sup>128</sup> Cfr. sul punto, tra gli altri, F. BREYER, *Thutmosis III. und die Hethiter: Bemerkungen zum Kurustama- Vertrag sowie zu anatolischen Toponymen und einer hethitischen Lebübersetzung in den Annalen Thutmosis*, in *Studien zur Altägyptischen Kultur*, 2010, p. 67 ss.

Ma è molto importante qui, sottolineare una questione che, da un punto di vista internazionalistico, mi appare del tutto fondamentale ed anche per ciò, questo lavoro. I re, tutti, si riconoscono a vicenda come tali, tutti e ciascuno di essi, e fanno anche di più, perché i Grandi Re si riconoscono formalmente come tali. Il Faraone, chiama il Re di Babilonia (Burna-Buriash) con il quale ha uno scontro “verbale” perfino violento, “Fratello”, a definirlo suo pari e viceversa fa l’altro, pur litigando “di brutto”. E così avviene per il re ittita, quello di Mitanni, e l’assiro, ma assolutamente non accade così per i “piccoli Re”, che sono considerati e trattati dagli altri come loro pari, mentre i Grandi Re, li considerano inferiori e li trattano non solo male, ma non se ne fidano, per cui pretendono da loro giuramenti sui rispettivi dei, che mai si sognerebbero di chiedere ai loro pari.

Si determinano, magari già prima, ma in questa epoca la cosa appare documentata con dovizia di elementi, due fenomeni estremamente diversi da quanto accadrà più tardi a partire dalla Grecia<sup>129</sup> che considererà i re “orientali” dotati di potere “infinito” diversamente dalla modalità di esercizio e gestione del potere della “democrazia” greca. Il primo e più ovvio e banale è la differenziazione tra stati in termini qualitativi come ho detto sopra: i Grandi Re, che creano “imperi” nel senso però modernissimo degli imperi post-Yalta<sup>130</sup>, e i “Piccoli Re” che ne sono vassalli, spesso infidi e pronti a ribellarsi o a dimenticare la loro sudditanza, se appena il sovrano cui fanno riferimento si indebolisce: ne sono esempi vividissimi sia il comportamento di Amurru (il Libano) in relazione alla battaglia di Qadesh, sia, in maniera più “banale” la vicenda di Wenamun, sballottato e maltrattato da piccoli e piccolissimi re palestinesi e libanesi, fino al punto di dovere chiedere l’aiuto del Re di Cipro, mentre il Faraone (altezzoso) non “si degna” di intervenire, ma manifesta così la propria debolezza.

L’altro aspetto da sottolineare è che siamo, da un punto di vista ora strettamente internazionalistico, agli albori dell’istituto, fondamentale nel diritto internazionale, del riconoscimento in senso modernissimo. Il Grande Re riconosce l’altro Grande Re perché si accorge che è forte come lui, mentre considera vassalli i Piccoli Re, incapaci di mettere in campo una forza paragonabile: riconoscimento, dunque, bel lungi dall’essere costitutivo. Ma così, i Grandi Re, affermano anche se stessi, fin tanto che sono in grado di mantenere questa forza e questa qualità: il re di Mitanni, ancora forte all’epoca di Amenofi III, scompare (e il suo regno si polverizza) appena pochi anni appresso, all’epoca di Amenofi IV – Akhenaton. Tutankamon, non ha praticamente notizia di Mitanni, ha solo in vista Khatti, al quale, non a caso, si rivolge Ankesenpaamon per cercare marito<sup>131</sup>!

Il riconoscimento, dunque, è già allora tutt’altro che costitutivo: è la presa d’atto di ciò che è, come già ho cercato di argomentare in passato con riferimento al diritto internazionale vigente<sup>132</sup>, e fin da allora, i rapporti tra enti, oggi diremmo sovrani, erano fondati sui rapporti di forza effettivi. Anzi, forse si può “azzardare” di più e ripetere che il

<sup>129</sup> Come bene spiegato da M. CACCIARI, *Geofilosofia dell’Europa*, Milano, 2002 (ma 1994), p. 19.

<sup>130</sup> Poi, almeno in parte, replicati dall’Impero romano.

<sup>131</sup> E, di nuovo, non un caso, se si volesse fare un riferimento (ironico e beninteso *mutatis mutandis*) a quanto accade oggi. L’eventuale matrimonio tra Ankesenpaamon e il figlio di Shuppiluliuma II (il povero Zannanza, *infra* nt. 143) avrebbe creato di fatto un unico immenso impero e ciò sembrò inaccettabile agli egiziani, che lo impedirono; oggi quando è sembrato (vero o falso che sia) che tra Trump e Putin vi fosse una “corrispondenza di amorosi sensi”, si è scatenata una lotta furibonda per impedirne l’incontro.

<sup>132</sup> Cfr. in particolare G. GUARINO, *Per una analisi critica delle basi dell’ordinamento internazionale come sistema*, in G. GUARINO (a cura di), *Il Diritto internazionale alla prova del caos: alla ricerca di una logica giuridica*, Napoli, 2016, p. 482 ss.

diritto internazionale è, da sempre perché lo è per sua natura, l'ordine giuridico che regola i comportamenti e i diritti e doveri di entità capaci di porsi autonomamente su un piede di piena parità con gli altri. Per dirla in termini “provocatori”, il diritto internazionale è l'unico ordine giuridico che si possa dire nato “dal basso”, tanto che non solo “cresce” grazie alla nascita di nuovi soggetti a mano a mano che si autopropungono, per cui è inconcepibile che un soggetto sia “creato” da altri, ma permane e si precisa mano a mano che le norme si formano e che i soggetti si evolvono.

Vale, dunque, la pena di approfondire questi aspetti storico-politici e diplomatici, oggi diremmo geopolitici.

#### 2.4. Dal “periodo amarniano” alla vicenda della battaglia di Qadesh: strategie “globali” e contenimento reciproco

La dinastia dei Tutmosidi, dopo l'espansione estrema dei faraoni Hašsepsowe e Tutmosi III, mantenne le posizioni, ritirandosi però sempre più spesso nella politica interna anche, probabilmente per le esigenze connesse alla necessità di contenere il crescente potere e la crescente ricchezza del clero di Amon, tanto che il figlio di Amenothep II, Tutmosi IV, fu educato lontano dalla capitale (Tebe) nel tentativo di sottrarlo alla influenza del clero. Ma le preoccupazioni interne non impedirono ai vari faraoni successori di Tutmosi III, di agire militarmente nei territori asserviti come vassalli, in Canaan (Palestina) e Amurru (Libano) fino ai regni di Amenofi III e del figlio, Amenofi IV, per un certo periodo associato al regno del padre<sup>133</sup> e autore di quella rivoluzione religiosa, o meglio del tentativo di rivoluzione religiosa, che lo portò ad assumere il nome di Akhenaton, in quanto adoratore del dio Aton, un dio unico in luogo del Pantheon egizio, e che va sotto il nome di periodo amarniano, per il luogo in cui fu ritrovato uno degli archivi diplomatici, appunto, più ricchi e articolati della storia antica e luogo, altresì, della nuova capitale.

Probabilmente la rivoluzione religiosa voleva anche essere un modo per avvicinarsi alle religioni di altri popoli, nei quali era possibile trovare la presenza del dio Aton, cioè il Sole. La cosa in sé non sarebbe importantissima, se non avesse determinato alcune conseguenze molto rilevanti, a cominciare da un certo disinteresse per la politica estera, che lasciò, dal punto di vista militare campo libero agli Ittiti in Siria e Palestina, pur lasciando sopravvivere fortissima l'attività diplomatica.

Akhenaton, che poi non è altro che il Faraone Amenofi IV, che cambia nome in omaggio al “nuovo” dio Aton e, anche per sfuggire alla oppressiva presenza del clero di Amon, sposta addirittura la capitale da Tebe ad una nuova città costruita da zero letteralmente in pochissimi anni, chiamata Akhetaton, città che alla fine del suo regno e dunque dopo pochi anni fu abbandonata, per il ritorno in auge della religione ufficiale, ad opera, formalmente, del figlio di Akhenaton il famosissimo Tutankhamon, inizialmente Tutankhaton, ma, più probabilmente ad opera, effettiva, del consigliere principale del giovanissimo faraone Horemheb, che sarà anche l'ultimo suo successore, ma anche l'unico di questo gruppo di sovrani, che abbia svolto attività militari a oriente, contenendo così l'espansione ittita del grande suo re Shuppiluliuma II, ormai vincente su Mitanni.

<sup>133</sup> Una prassi molto frequente in Egitto, probabilmente destinata a evitare traumi alla morte del Faraone.

Merita di precisare appena un po' perché proprio dal punto di vista del diritto internazionale, la cosa è particolarmente interessante, dato che, come ho detto sopra, se è vero che gli ultimi due Amenofi, Tutankamon e Ay, fecero poca attività militare (lasciando quindi a loro stessi gli stati di Palestina, Canaan e Siria meridionale), ebbero però vivacissima attività diplomatica specie scritta su tavolette più durature di altri supporti di scrittura, papiro incluso e perciò in buona parte ritrovata.

E dunque, Akhenaton quale ne sia stato il motivo - certamente anche interno, per combattere il potere anche economico strabordante del ceto religioso di Tebe fedele ad Amon ed agli altri dei del paradiso egizio<sup>134</sup> - tenta la rivoluzione, che poi verrà chiamata "amarniana" perché la corte fu, appunto trasferita ad el Anarna dove fu fondata la città di Akhetaton<sup>135</sup>, della quale, per secoli si perse anche solo notizia<sup>136</sup>, finché, fu scoperto e, questo è il punto che ci interessa come detto sopra, quasi per caso un vero e proprio archivio diplomatico del faraone egizio; un archivio, certo, limitato nel tempo, ma vastissimo e variegato, e di un interesse enorme, perché attestante tra l'altro la vivacità, sia pure guerre a parte, della diplomazia egizia e della vastità dei suoi rapporti internazionali, ma specialmente della loro tipologia.

Tornando ai faraoni, morto Akhenaton (Amenofi IV) rimase solo la, famosissima anche per la sua bellezza, regina Nefertiti, della quale è noto che ebbe molte figlie, ma, pare, nessun maschio. E quindi a succedere al marito, fu quello che probabilmente era uno dei figli di Amenofi III, Smenkhkara (che regnò pochissimo) seguito da Tutankhaton, poi Tutankhamon, di appena nove o dieci anni, il che lasciò spazio alla azione intelligente e attenta di Horemheb, importante generale che fu in qualche modo un tutore di Tutankhamon, cui fu data subito in sposa la, probabilmente, sorella Ankhesenpaamon di poco più grande di lui<sup>137</sup>. Ma, è storia ben nota per la fama del personaggio e specialmente della sua magnifica tomba ritrovata quasi intatta, mummia inclusa, Tutankhamon morì poco più che diciassettenne, senza eredi, ponendo di fatto fine alla dinastia Tutmoside la XVIII della storia egizia.

E qui, di nuovo, la storia intreccia il nostro interesse internazionalistico, perché, non è del tutto certo se Ankhesenpaamon o addirittura Nefertiti (entrambe vedove e senza figli maschi) tentarono una operazione politica tanto delicata quanto traumatica: offrirono al re ittita Shuppiluliuma di prendere in sposo un suo figlio<sup>138</sup>. Una operazione, al tempo stesso,

<sup>134</sup> Qualcosa di molto simile a quanto catalogato da S.N. EISENSTADT, *The political*, cit. *infra* nt. 137, p. 280 ss. e 290 s. con riferimento alla assunzione di funzioni autonome della "burocrazia" nei sistemi imperiali, e v. ivi ampia bibliografia.

<sup>135</sup> E. HORNING, *Akhenaten and the Religion of Light*, Ithaca, 1999, in [https://books.google.it/books?id=XwUiuI79nUEC&pg=PA131&lpg=PA131&dq=J.+Spiegel+soziale+und+weltanschauliche&source=bl&ots=plX3mZex5h&sig=ACfU3U0gpDFKGB8\\_W849PWBGKnr96ugg&hl=it&sa=X&ved=2ahUKewjAw8Tj0NTgAhVHy6QKHeyfCuwQ6AEwAnoECAMQAQ#v=onepage&q=J.%20Spiegel%20soziale%20und%20weltanschauliche&f=false](https://books.google.it/books?id=XwUiuI79nUEC&pg=PA131&lpg=PA131&dq=J.+Spiegel+soziale+und+weltanschauliche&source=bl&ots=plX3mZex5h&sig=ACfU3U0gpDFKGB8_W849PWBGKnr96ugg&hl=it&sa=X&ved=2ahUKewjAw8Tj0NTgAhVHy6QKHeyfCuwQ6AEwAnoECAMQAQ#v=onepage&q=J.%20Spiegel%20soziale%20und%20weltanschauliche&f=false).

<sup>136</sup> Anche, e forse principalmente, perché per la fretta di costruirla, si usarono largamente le costruzioni in mattoni di fango, molto più facilmente deperibili di quelle in pietra.

<sup>137</sup> Per dirla con S. N. EISENSTADT, *The political Systems of Empires*, New Brunswick, 1993 (1963) p. 19 s. si potrebbe questa situazione definire «Secondary pattern of legitimation. The criteria for judging these bodies were more legal-rational than traditional, focusing mainly on their efficiency and adherence to fixed rules...greatly limited by the preponderance of the traditional legitimation of the rulers».

<sup>138</sup> V. sul punto la bella ricostruzione di L. MICHELINI, *La lettera di una regina egiziana al re ittita Shuppiluliuma I*, Pubblicazione indipendente 2017 (ISBN 10:1976702291). Al di là del fatto già di per sé molto significativo e singolare, non si può non rilevare come la "proposta" assuma un aspetto estremamente particolare: la regina

ardita e geniale, ma anche “pericolosissima” dal punto di vista dei potentati egizi, Horemheb in testa, che, *a posteriori* si rivelerà essere quello che di fatto aveva mantenuto e poi rinverdito i contatti, diciamo così, con l'*establishment* tradizionale, legato al clero di Amon<sup>139</sup>. Il tentativo della regina (l'una o l'altra che fosse anche se la maggioranza degli studiosi ritiene che si sia trattato di Ankesenpaaton, poi Ankesenaamon) era, come dicevo, ardito e per certi versi geniale, ma mal visto dall'*establishment*, perché avrebbe portato il regno egizio nelle mani di un re ittita, ma anche (perciò dicevo di una operazione non priva di genialità) avrebbe di fatto unificato i due regni, in una potenza davvero mai vista prima e lo avrebbe fatto pacificamente!

L'identificazione della regina non è certa, ma depone a favore della ex moglie di Tutankamon il fatto che nella lettera di richiesta di matrimonio, la regina parli di “servi” che potrebbero prendere il potere<sup>140</sup>, ma specialmente afferma di avere paura<sup>141</sup>; paura, è lecito supporre di essere messa da parte, o peggio, da chi intendeva prendere o aveva preso il potere, in rapida successione Smenkhkare, Ay (o Eje) e Horemheb, tutti certamente più vecchi di lei. Paura anche, forse, di sposare un “servo”, sia pure di alto rango<sup>142</sup>.

Il re ittita, esitò a lungo, poi accettò dopo averne discusso con la corte<sup>143</sup>, e in realtà, iniziò una vera e propria trattativa con la Corte egiziana, benché alquanto diversa da quelle che abitualmente si svolgevano tra Grandi Re cioè, diremmo oggi, tra stati sovrani “imperiali”, più giornalmente potremmo dire “superpotenze”. Qui, infatti, il Faraone non c'è e quindi la trattativa ha margini sia di segretezza, sia di vera e propria indagine spionistica: il re ittita vuole capire se non si tratti di una trappola e quindi manda un messo-spia in Egitto per capirne qualcosa<sup>144</sup>, ma, nel frattempo continua la sua avanzata espansionistica e conquista la città di Karkemish (Jarablus odierna) sull'Eufrate, manda prigionieri e bottino alla capitale ittita (Khattusha, oggi Bokazkale, in Turchia, a oltre 700

offre di, appunto, “prendere” in sposo, e quindi in qualche modo l'episodio segnala di una affermazione (forse inconscia) di superiorità di una donna potenzialmente regina rispetto ad un uomo potenzialmente suscettibile di essere “creato” re dalla regina. Dico ciò sotto l'impressione del fatto che la cosa in sé non sarebbe stata eccezionale, se è vero (come sembra certo) che a suo tempo *Hassepsowe* sia stata Faraone e non sia stato l'unico caso. È vero, peraltro, che tecnicamente la donna che si propone non è ancora regina. Ma qui non è luogo per approfondire il tema.

<sup>139</sup> V. sul personaggio, E. MOSCHETTI, *Horemheb, talento, fortuna e saggezza di un re*, Torino, 2001.

<sup>140</sup> E dunque il riferimento potrebbe essere a quelli che poi effettivamente presero il potere dopo la morte di Tutankamon: Ay e Horemheb, v. L. MICHELINI, *La lettera*, cit., p. 35.

<sup>141</sup> La lettera (in MICHELINI, cit., p. 19), come noto, è riportata nelle *Gesta di Shuppiluliuma*, «Mio marito è morto. Non ho figli. Ma per te, dicono, i figli sono molti. Se tu volessi darmi uno dei tuoi figli, egli diventerebbe mio marito. Non voglio scegliere uno dei miei servi e farlo mio marito. Ho paura». V. ne una versione appena differente in F. A. ARBORIO MELLA, *L'Egitto dei Faraoni*, Milano, 1976, p. 189.

<sup>142</sup> Questa è l'interpretazione di G. F. DEL MONTE, *Le gesta di Suppiluliuma*, Pisa, 2008, (I-A-III, KBO 56, 1-19), dove raccontando della vittoria nella regione di Amka in Libano (nella valle della Bekaa) riferisce: «La regina d'Egitto, che era Dahamunzu [che probabilmente non è un nome ma significa “la moglie del re”] inviò a mio padre un messo scrivendogli “Mio marito è morto e non ho figli, mentre di te si dice che hai molti figli. Se mi darai un tuo figlio egli potrebbe diventare mio marito: io non sceglierò mai un mio servo per farlo mio marito: ho paura dell'onta!” Quando mio padre sentì una tal cosa chiamò a consulto sulla questione i Grandi “una cosa del genere non mi era mai capitata”». La differenza, insomma, sta nel fatto di attribuire la “paura” alla vergogna del matrimonio con un “servo”, piuttosto che ad un generico timore di reazioni da parte dell'*establishment*.

<sup>143</sup> V. M. LIVERANI, *Un celebre passo delle ‘Gesta di Suppiluliuma’ ricorda come il re ittita, ripetutamente sollecitato dalla vedova di un Faraone*, in *Studi Micenei*, 1971, p. 162 ss. e *supra* nt. 142.

<sup>144</sup> DEL MONTE, *Le gesta*, cit., p. 115 (I A III, 20-25).

km) ma, cosa importante, divide il regno, nominando un suo figlio re di Karkemish, facendone «un re indipendente»<sup>145</sup>, dando così luogo ad una prassi non inusuale, cioè quella di dividere i territori troppo grandi da governare ad opera di un solo sovrano, “creando” stati indipendenti, ma, è da supporre, in larga misura vassalli oppure, vista l’assegnazione del territorio al figlio, una sorta di federazione *ante litteram*<sup>146</sup>. Comunque una soluzione interessante dal punto di vista che ci interessa, perché, comunque, attesta di una differenza sia tra il “nuovo” ente ittita e lo stato ittita vero e proprio, sia tra quest’ultimo e i territori vassalli<sup>147</sup>.

Sta in fatto, che il messo inviato in Egitto con le predette istruzioni torna, dopo quasi un anno in Primavera, con una nuova lettera in cui la regina protesta per la diffidenza dell’ittita e conclude: «Non ho scritto a nessun altro Paese, a te ho scritto! Si dice che tu abbia molti figli: dammi un tuo figlio ed egli diventerà mio marito e re di Egitto»<sup>148</sup>. È un fatto che evidentemente il rapporto tra Egitto e Khatti era un “buon” rapporto, tanto che il figlio (Zannanza) viene inviato, ma fu assalito da “briganti” durante il viaggio e fu ucciso: che i “briganti” fossero in qualche modo organizzati dall’*establishment* egiziano è largamente probabile, anche se, allo stato, no documentabile.

Il “progetto” dunque svanì<sup>149</sup>, anche se la reazione ittita fu alquanto periferica, benché energica: sembra, infatti certo, che, anche a seguito dell’uccisione del figlio Shuppiluliuma attaccò alcuni territori sotto la dominazione egiziana (in qualità di vassalli) e li sottomise, sempre come vassalli, alla propria con particolare riferimento al territorio di Amurru (al confine con il Libano) sempre al centro delle vicende locali perché oscillante nella “fedeltà” prima a Mitanni, poi all’Egitto, poi a Khatti<sup>150</sup> e, anche per questo, in conflitto quasi permanente con Biblo (Libano)<sup>151</sup> e di Karkemish, cioè Jarabulus in Siria, sull’Eufrate. Ma, secondo alcune ricostruzioni, sembra che in realtà l’episodio abbia generato una sorta di crisi permanente, di diffidenza permanente tra ittiti e egiziani<sup>152</sup>, che, probabilmente (ma questa è una mia illazione) è quella che spiega l’evoluzione e la conclusione della battaglia di Qadesh e, specialmente, il trattato di pace successivo.

<sup>145</sup> Questa è la traduzione del DEL MONTE, *ibid.*, p. 119, IE III, 17-25.

<sup>146</sup> Sarebbe molto interessante leggere questa parte affascinante della storia antica in termini “moderni”, cioè per capire come *mutatis mutandis*, certi fenomeni siano *strutturalmente* analoghi. E quindi in che misura sia possibile ricostruire la *logica*, appunto, la *struttura intima* di certi istituti giuridici “moderni” per scoprirne le ridondanze piene nel passato ... che forse aiuterebbe a comprendere meglio il presente.

<sup>147</sup> Forse è più probabile che si possa parlare di una Confederazione, per dirla in termini moderni.

<sup>148</sup> *Ibid.*, p. 121, IE III 24-35.

<sup>149</sup> J. FREU, *Suppiluliuma et la veuve de Pharaon: Histoire d'un mariage manqué. Essai sur les relations égypto-hittites*, Paris, 2004, p. 89, che attribuisce il timore egiziano (dell’*establishment* egiziano, come ho accennato sopra) del matrimonio e quindi l’uccisione di Zannanza al timore di ripetere il dramma della lunga invasione degli Hyksos, su cui *supra*, § 7.

<sup>150</sup> Tanto che il capo (forse non re) di Amurru viene catturato dal Faraone e viene sostituito dal più fedele Aziru, che infatti immediatamente chiede una sorta di “riconoscimento formale” di vassallaggio al Faraone, v. in LA 239 (EA 157), 10 ss. :«Mio Signore già in passato io desideravo servire il re mio Signore ma i Grandi di Sumura non me lo permisero ... [29 ss] Se il re di Khatti viene in guerra contro di me il re mio signore mi dia truppe e carri in aiuto e io proteggerò la terra del mio signore», promettendo contemporaneamente di pagare il tributo al Faraone «tutto ciò che danno gli altri reggenti anche io lo darò ... » 35 ss.

<sup>151</sup> E infatti sono note le molte lettere del re di Biblo, un vassallo del Faraone, a quest’ultimo, in particolare per chiedere aiuto contro Amurru, v. in particolare la lettera LA 135 (corrispondente a EA 74) dove si denuncia il rischio di “tradimento” di parti del suo territorio, righe 24-25: «Tutte le mie città che stanno sui monti o in riva al mare passano al nemico» dato che Biblo sembra abbandonata dal Faraone».

<sup>152</sup> Della durata di circa cento anni, secondo J. FREU, *Suppiluliuma*, cit. p.90.

L'estensione dell'impero ittita è dunque notevole, anche se il progetto di una sorta di unificazione dei due imperi egiziano e ittita non ebbe seguito, ciò non toglie, credo, che l'eventualità di una possibilità del genere deve essere stata presa in seria considerazione, altrimenti perché mai inviare il principe ittita, con i pericoli che un simile viaggio comportava?

Sia come sia, la dinastia Tutmoside praticamente finì con Tutankamon, perché faraone al posto di Tutankamon salì al trono Ay, imparentato con i Tutmosidi e, forse, padre di Nefertiti, grande dignitario del regno, ma non della famiglia regnante e anche molto anziano e infatti regnò tre o quattro anni, per lasciare infine il regno all'unico uomo di potere rimasto a Tebe, dove la Corte era rientrata, Horemheb, ultimo faraone della XVIII dinastia, anch'egli, però, non della famiglia reale e quindi con lui la dinastia finisce.

Sarà proprio Horemheb a scegliere come suo successore Ramses I, che inizia la XIX dinastia e regna un anno, seguito da Sethi I e Ramses II, il faraone della battaglia di Qadesh. Ma, mentre con gli ittiti il rapporto è frequente e spesso conflittuale, dato che gli imperi sono confinanti, con gli altri imperi di cui parlavo sopra, i rapporti non mancano, specialmente con Babilonia<sup>153</sup> e con Cipro importantissima per il rame, anche se appaiono meno conflittuali, ma veri e propri rapporti diplomatici, diciamo così, di amicizia e riconoscimento reciproco, fondati su scambi di doni, anche di notevole valore e di mogli, usati spesso anche per fini interni: mostrare quanto si sia importante sulla base del valore dei doni ricevuti.

Molto diverso, come accennato è il tono e il contenuto degli scambi di corrispondenza tra il Faraone e i vassalli, spesso trattati anche con arroganza, e, specialmente, quasi mai soccorsi militarmente dal Faraone. Tanto che, talvolta, la "fedeltà" dei vassalli è talmente allentata che i Faraoni, e in particolare Ramses II, devono agire militarmente proprio per riaffermare il proprio controllo su quei territori, o, ed è il risultato della battaglia per definire concordemente una diversa divisione delle zone di influenza: perché di questo si tratta.

## 2.5. *La battaglia*

Già l'anno precedente quello della battaglia, una spedizione militare aveva percorso la zona di Canaan e Palestina per arrivare fino al Libano, percorrendo la strada costiera. Amurru era stato in qualche maniera riportato sotto il controllo egiziano, ma aveva immediatamente ricominciato i suoi ondeggiamenti. E infatti, dopo la battaglia, il sovrano locale, Benteshina, sarà spodestato, e poi tornare sul trono.

L'anno della battaglia, dunque (il 1274 a. C., probabilmente a maggio, con uno scarto di 4 o 5 anni in più o in meno) Ramses decide di tentare una azione in grande stile per riaffermare il suo potere su quella regione così instabile e molto controllata dagli ittiti, più "presenti" nella zona, rispetto agli egiziani, piuttosto propensi come ho accennato sopra, ad un controllo più politico ed economico che militare e probabilmente "indeboliti" dalle vicende descritte sopra.

---

<sup>153</sup> Anche un po' petulanti specie in una vicenda matrimoniale, in cui il sovrano babilonese protesta perché la moglie che ha dato al Faraone viene trattata come una qualsiasi concubina, M. LIVERANI, *Le lettere*, cit., p. 343 ss.

Ramses, dunque, mette in campo ben quattro divisioni, ma probabilmente addirittura cinque, dato che una di esse (da definire, forse Nearin) percorre, separatamente dal grosso dell'esercito, la strada costiera, mentre le altre quattro, puntano direttamente verso la valle dell'Oronte e Qadesh, perché l'obiettivo primario della campagna è quello di affermare il proprio controllo sulla parte di Siria sud occidentale, che ha come luogo saliente la città di Qadesh.

Il re ittita è ora Muwatalli<sup>154</sup>, certamente meno aggressivo di Shuppiluliuma, ma tutt'altro che arrendevole.

Ramses, dunque, parte con le sue quattro divisioni distanziate da mezza giornata di viaggio ciascuna; nella prima (chiamata Amon<sup>155</sup>) c'è lui, con i generali e una parte della famiglia<sup>156</sup>. Giunto sul fiume Oronte, poco a sud di Qadesh, attraversa il fiume e si dirige verso la piana e la città di Qadesh.

E qui, la cosa comincia a farsi oscura. Perché nei racconti della battaglia (presenti in molte iscrizioni in Egitto) si parla di due "fuggitivi" ittiti, che, catturati dagli egiziani, affermano che le truppe di Muwatalli sono lontane, addirittura presso la capitale ittita in Anatolia! Ramses ci crede e quindi procede nella sua marcia. Muwatalli, in realtà, è accampato, ma forse solo con i carri, proprio dietro la collina di Qadesh, quindi invisibile, ma pe modo di dire, dato che sono ammassati lì alcune migliaia di uomini, cavalli, carri eccetera.

Voglio solo dire che appare molto poco credibile che Ramses e i suoi generali, cadano nella trappola, credano davvero che Muwatalli non c'è. E questo, è il primo elemento molto dubbio nella vicenda, nel senso che spiego poco più avanti. Ma anche, sottolineiamolo, perché è molto rilevante: il Faraone, "cade" sì nella trappola, ma, per dir così, a ragion veduta perché, in primo luogo, due spie ittite vengono catturate e rivelano che Muwatalli è dietro Qadesh<sup>157</sup>, ma, specialmente, il suo scopo è di affrontare Muwatalli in campo aperto, nella piana di Qadesh, nel rispetto di quelle "regole" sulla condotta della guerra dell'epoca cui ho accennato sopra e che, tra l'altro, consideravano illecito l'attacco a sorpresa. Che poi è quello che invece accade.

Ramses, dunque, procede ancora un po', dopo avere passato l'Oronte e si accampa con la sua divisione, composta da carri da guerra e da fanteria, e la famiglia ad ovest della collina di Qadesh, a ben poca distanza, dunque, da Muwatalli. Che, informato dell'arrivo di Ramses, senza attendere o lasciandola al campo o comunque privo della fanteria, ordina ai propri carri di compiere un attacco di sorpresa contro la colonna della seconda divisione di Ramses (la divisione Ra), che infatti è colta completamente di sorpresa e si disperde in

<sup>154</sup> Che già si era scontrato con il predecessore di Ramses II, Sethi I: v. J. FREU, *Suppiluliuma*, cit., p. 142 ss.

<sup>155</sup> Le altre hanno altri nomi di dei: Ra, Seth e Ptah e seguono come detto. La più vicina, dunque, è la Ra, che, trovandosi a poche ore di marcia da Ramses è quella che viene attaccata di sorpresa e "dispersa" dai carri pesanti ittiti.

<sup>156</sup> Quella che viene definita la "famiglia da viaggio"!

<sup>157</sup> V. G. CAVILLIER, *Il "Bollettino di guerra" nella prassi narrativa ramesside: la battaglia di Qadesh*, in F. PECCHIOI DADDI, M. C. GUIDOTTI, *Narrare gli eventi: atti del convegno degli egittologi e degli orientalisti italiani in margine alla mostra "la battaglia di Qadesh"*, Roma, 2005, p. 89: «era il caduto di Haiti che li aveva inviati per vedere dove S.M. fosse, così da prevenire l'esercito di S.M. dall'essere preparato a combattere con il caduto di Hatti ... ora il caduto di Haiti aveva inviato gli Shasu per dire queste cose a S.M. essendo venuto con le sue truppe e i carri insieme con i sovrani di ogni paese che era nella terra di Haiti con le loro truppe e i carri che egli ha portato con se come alleati per combattere con l'esercito di S.M. (Egli sta) pronto ed equipaggiato dietro Qadesh antica».

parte: una parte continua ad avanzare verso Qadesh mentre una parte si ritira sotto la pressione dei carri ittiti, che, a loro volta, girano verso nord inseguendo i resti della divisione Ra e piombando sulla divisione dove si trova Ramses impegnato ad accamparsi e quindi colto completamente di sorpresa. La forza dei carri ittiti è enorme e quindi, buona parte della fanteria della divisione Amon viene distrutta o dispersa e quindi resiste all'urto solo lo stesso Ramses con le forze a lui più vicine e ancora in grado di combattere. Qui la descrizione egiziana mostra il Faraone che “da solo” ferma i carri nemici e ne blocca eroicamente l'avanzata<sup>158</sup>, tanto che i carri deviano di nuovo verso oriente per attraversare di nuovo l'Oronte e tornare a Qadesh, anche perché, oltre alla resistenza del Faraone, in suo soccorso arrivano sia i resti della divisione Ra, sia, fondamentale, la colonna proveniente, diciamo così, dal mare, la colonna Nearin, che impedisce ai carri ittiti di continuare la pressione su Ramses e li costringe a tornare a Qadesh.

Dai racconti egiziani, risulta dunque che Ramses, dopo la battaglia e ancora prima che le altre due divisioni arrivino, punisce severamente le sue truppe e i suoi generali, che sono fuggiti e si sono fatti prendere di sorpresa dagli ittiti. Però, non continua nella sua avanzata pur avendo ancora quasi intatta la sua forza, con la riunione delle due divisioni che hanno combattuto, ma specialmente del tutto intatte le ultime due divisioni, che arrivano sul campo di battaglia a cose finite, per non parlare di quella, provvidenzialmente<sup>159</sup>, giunta dalla costa<sup>160</sup>.

Nonostante ciò, Ramses ordina la ritirata e l'esercito egiziano rientra in patria sconfitto o vincitore?

Evidentemente sconfitto, ma perché Muwatalli non affonda il colpo? anche se è privo di fanteria, ha però intatta la propria forza aggressiva, i carri<sup>161</sup>. Insomma, il perché la battaglia finisca così e i due eserciti si allontanino l'uno dall'altro, e anzi quello egiziano se ne torni in Egitto non è chiaro a meno che, magari senza la necessità di incontrarsi, i due generali non abbiano deciso di finirla lì: gli egiziani non controllano più né Qadesh né Amurru, ma gli ittiti non vanno, a loro volta oltre<sup>162</sup>.

Non è né un armistizio né una pace concordata tra i due, che a quanto pare nemmeno si incontrano, ma Ramses non è stato sconfitto e può tornare in patria con la

<sup>158</sup> E sembra che della cosa, data la grande importanza, Ramses abbia fatto un giuramento confirmatorio del suo valore al termine della narrazione della battaglia: «As lives for me, as Re loves me, as my father Atum favors me, as for every matter which my majesty has said, I did it in truth, in the presence of my infantry and my chariotry», come riportato in J. A. WILSON, *The Oath in ancient Egypt*, in *Journal of Near Eastern Studies*, 1948, 3, p. 132.

<sup>159</sup> Anche su ciò, a dire il vero, qualche perplessità è d'obbligo. Infatti la tempestività del sopraggiungere di quella divisione è troppo provvidenziale per non lasciare pensare che, in qualche maniera se ne fosse programmato l'arrivo. Va anche detto, che non manca chi ritiene che la battaglia, in realtà, non sia durata un solo giorno, ma più a lungo, fino addirittura a tre giorni.

<sup>160</sup> Sorvolo, come ovvio sulle considerazioni di tipo militare, circa ad esempio il fatto che i carri ittiti, molto pesanti, una volta sfondato lo schieramento egiziano non possono fare molto di altro, per le difficoltà di manovra contro un esercito di fanti chiuso a difesa. Per una lettura in termini strategici e militari, v. la bella e complessa ricostruzione di M. HEALY, *Qadesh 1300 BC: Clash of the warrior Kings*, London, 1993.

<sup>161</sup> Anche su ciò la discussione non manca, v. il testo cit. *supra* nt. 160, dato che secondo taluni “esperti” militari, i carri ittiti, se, da un lato, sono molto più pesanti e potenti di quelli egiziani, dato che hanno un equipaggio composto di tre uomini, sono molto meno manovrabili non solo per il peso, ma perché hanno l'asse a metà del pianale, mentre quelli egiziani, con l'asse all'estremità posteriore e con soli due uomini di equipaggio, sono più veloci e più manovrabili.

<sup>162</sup> V. G. CAVILLIER, *Le fasi della battaglia*, in M. C. GUIDOTTI, F. PECCHIOLI DADDI, *La battaglia di Qadesh: Ramses II contro gli Ittiti per la conquista della Siria*, Firenze, *Catalogo Museo Archeologico Nazionale*, 6.6-8.12.2002.

gran parte del suo esercito, e specialmente può “tranquillamente”, come appunto avverrà, “cantare vittoria”. Dal punto di vista propagandistico a fini interni la soluzione è ottima per il Faraone, che rinuncia a una parte delle terre che sperava di riportare sotto il suo controllo (politico) ma guadagna un lungo periodo di pace, ma anche, in un certo senso a mio parere molto importante, un’arma da agitare contro Muwatalli (e qui, come vedremo fra un momento, è diritto internazionale puro) e un gesto di pacificazione attraverso, come al solito la solita donna in sposa, anzi due!

Non solo, ma, cosa non proprio ordinaria per l’epoca, i due, anzi Ramses e il successore di Muwatalli, il fratello Khattushili III trovano un punto di incontro tutto politico, delicatissimo e molto “moderno”. Quest’ultimo, infatti, in realtà ha usurpato il trono al successore legittimo Urhi-Teshub (Mursili III), ma con il consenso e l’appoggio egiziano, per cui Ramses ospita in Egitto l’erede legittimo al trono ittita<sup>163</sup>, ma, come vedremo si impegna a non interferire nella legittimità della successione al trono ittita. Mursili III aveva perso lo scontro con lo zio in un vero e proprio “giudizio di dio”<sup>164</sup> che probabilmente si svolse nel 1265 a. C., dopo che, avendo Mursili III assunto il regno un paio di anni dopo la battaglia di Qadesh, probabilmente nel 1272 a. C., lo aveva perso a causa di uno scontro con Khattushili III, che in una prima fase lo aveva messo a governare una parte del regno, ma poi lo indusse alla fuga, in Egitto, dove Ramses lo accolse<sup>165</sup>.

Non occorre altro per spiegare la situazione. Tanto più che Ramses fa di questa battaglia un elemento di grande forza e di propaganda, che utilizzerà ampiamente durante il suo lunghissimo regno. Anche se, probabilmente<sup>166</sup>, il suo rientro in patria fu seguito alla lontana da Muwatalli, che certamente arrivò fino a Kumidi (Kamid-en-Loz) nel Libano meridionale<sup>167</sup>, la solita valle della Bekaa<sup>168</sup>, e tolse definitivamente Qadesh agli egiziani e probabilmente occupò anche il territorio di Aba presso l’odierna Damasco<sup>169</sup>, pur se Ramses non cessa di svolgere campagne militari in quella zona, senza successo, ma, probabilmente, principalmente per ottenere i tributi e a scopo “dimostrativo”.

In sintesi, a mio modesto parere, la battaglia e il successivo trattato di pace, sono il suggello sui nuovi rapporti di forza tra le due potenze, quello che io chiamo appunto l’*appeasement*<sup>170</sup> dopo il lungo contrasto, sordo, ma costante, succeduto, sì, all’episodio

<sup>163</sup> P. BONDIELLI, A. ELLI, *Ramesse II*, cit., p. 112 ss.

<sup>164</sup> V. K. A. KIYCHEN, *Pharaoh triumphant: the life and times of Rameses II*, Westminster, 1982, p. 73.

<sup>165</sup> Però, pare, Mursili III non scompare del tutto, perché probabilmente tentò nuovamente di riprendere il trono contro il successore di Khattushili III, forse (e questo è particolarmente interessante) con l’aiuto degli *Achei*, da poco comparsi sulla scena. V. il testo molto rovinato CTH.214.12 in G. BECKMAN, T. BRYCE, E. CLINE, *The Abhiyawa Texts*, cit., p. 165: «When Urhi-Teshshup and Sipa-ziti came to Talmi-Teshshup, then just as his subjects at that time did not come to his aid, so now the king of Anñiyawa and the king of ... have not come to the aid of Urhi-Teshshup».

<sup>166</sup> P. BONDIELLI, A. ELLI, *Ramesse II*, cit., p. 107 s.

<sup>167</sup> Già nota nel periodo amarniano, e di cui si conserva un documento (EA 198) in M. LIVERANI, cit., LA223, dove il re (Arabattu) chiede aiuto al Faraone, suo “protettore”: «...Sembri opportuno al mio Signore di fare vivere il suo servo...».

<sup>168</sup> P. PFÄLZNER, *Levantine Kingdoms of the Late Bronze Age*, in D.T. POTTS, *A Companion to the Archaeology of the Ancient Near East*, Oxford (Un. Press.) 2012, p. 770 ss., 781, in [http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/2856/1/Pfaelzner\\_Levantine%20Kingdoms%202012.pdf](http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/2856/1/Pfaelzner_Levantine%20Kingdoms%202012.pdf).

<sup>169</sup> Cfr. T. BRYCE, *The “Eternal treaty” from the Hittite perspective*, in *British Museum Studies in Ancient Egypt*, 2006, p. 2, v.lo in [https://www.britishmuseum.org/research/publications/online\\_journals/bmsaes/issue\\_6/bryce.aspx](https://www.britishmuseum.org/research/publications/online_journals/bmsaes/issue_6/bryce.aspx).

<sup>170</sup> In questo senso il termine lo ho scelto, per indicare che Ramses sceglie di evitare scontri ulteriori, anche al prezzo di qualche perdita territoriale o di influenza, piuttosto che misurarsi con una potenza ancora fortissima e forse più forte di lui.

tragico per gli ittiti del mancato matrimonio di Ankesenaamon<sup>171</sup>, ma di evidente natura geopolitica, diremmo oggi. In qualche modo, allo scontro dei due regni, succede una “pacificazione” ben negoziata, tanto ben negoziata che il trattato di pace arriverà al testo definitivo ben quindici anni dopo la battaglia, nel corso del ventunesimo anno di regno di Ramses II. Così come non credo che sia da trascurare il fatto che il trattato di pace viene, per dir così, “offerto” dagli ittiti al Faraone su una tavoletta d’argento scritta in lingua ittita e che solo dopo verrà tradotta, “abbellita”, in geroglifico.

Vale la pena di rilevare come, abbastanza curiosamente, della battaglia è conservato una sorta di “bollettino di guerra”, che descrive lo svolgimento degli eventi in termini sintetici ed altresì un vero e proprio poema celebrativo<sup>172</sup>. Il che ha fatto parlare di una evidente attività propagandistica della propria persona e della propria forza, da parte di Ramses II, resa poi evidente dalle numerose ulteriori testimonianze in bassorilievi sparsi nel regno<sup>173</sup>.

## 2.6. *Il trattato di pace di Qadesh*

Tutto ciò ho descritto un po’ più ampiamente di quanto forse necessario ai fini di una analisi di diritto internazionale, perché ciò è utile per definire la complessità, la sottigliezza e la straordinaria “modernità” di tutto ciò che ho narrato. Modernità, nel senso del diritto internazionale contemporaneo, dove ad esempio è tutt’altro che raro accogliere capi di stato o aspiranti tali da parte di altri, allo scopo di mantenere strumenti di pressione o quant’altro.

Al trattato, come ricordato, si giunge dopo quindici anni dalla battaglia e anche dopo che altri molto meno rilevanti tentativi di Ramses di ampliare i confini dei suoi “domini” sono falliti, ma anche all’esito delle complicate manovre diplomatiche messe in piedi in particolare da Ramses II. Vi si arriva, apparentemente, senza drammi, perché nel frattempo Ramses consolida la sua immagine interna, che, alla fine, sembra sia l’unica cosa che realmente gli interessa, magari al fine di creare di sé quell’immagine di Faraone trionfante, che è passata alla storia, anche se per lungo tempo è stato ricordato più per la presunta mai avvenuta cacciata o fuga degli ebrei dall’Egitto.

È ovvio che dalla battaglia alla conclusione dell’accordo, né Ramses né gli ittiti sono stati con le mani in mano, anzi, se posso azzardare una ipotesi, è verosimile che, come del resto accade anche oggi, i due regni, i due stati diremmo oggi, si consolidano, risolvono le proprie eventuali contraddizioni interne, i rispettivi re (oggi diremmo, i rispettivi *establishment*) si consolidano. In particolare il regno ittita, dilaniato, poco dopo la battaglia di Qadesh, dal conflitto di successione, che si consolida con l’affermazione definitiva del nuovo re, e la fuga, *in Egitto*, di Uhri Teshub-Mursili III.

La linea di frizione con l’Egitto, sostanzialmente in Siria, è quindi ancora “calda”, anche se poi è lo stesso Ramses che giustifica il suo comportamento come “richiesto” da

<sup>171</sup> *Supra*, nt. 152.

<sup>172</sup> P. BONDIELLI, A. ELLI, *Ramesse II e gli Ittiti: La battaglia di Qadesh, il trattato di pace e i matrimoni dinastici*, Torino, 2012, specialmente p. 177 ss.

<sup>173</sup> V. sulla intera questione il famoso volume K. A. KITCHEN, *Pharaoh Triumphant, the life and times of Ramesses II King of Egypt*, Teddington House Warminster Wilt, 1982, *passim*.

Khattushili in particolare per quanto riguarda l'asilo all'aspirante re<sup>174</sup>! E certamente anche questa è un'ipotesi da non sottovalutare, nel senso che, al di là del conflitto di interessi, potrebbe ben esservi stato un accordo perché l'Egitto trattenesse Mursili III, in cambio di una sostanziale pacificazione delle frontiere orientali dell'Impero.

Ma certamente prima di arrivare alla "pace" Khattushili tentò varie manovre anche con gli assiri e i babilonesi<sup>175</sup>, ma senza grande successo. Non è da escludere che ciò "abbia accelerato" la redazione del trattato di Qadesh<sup>176</sup>.

Ma l'impero ittita si trova attaccato dagli assiri, che giungono fino all'Eufrate e quindi per gli ittiti è indispensabile evitare che anche il fronte con gli egiziani sia in pericolo. Ciò, secondo questa ricostruzione determina o accelera la ricerca di un accordo con Ramses.

E si consolidano su un piede di sostanziale riconoscimento di parità o, se si preferisce, di reciprocità, nel senso di Karl Polanyi<sup>177</sup>.

In questo senso va interpretato non solo il lungo tempo trascorso tra la fine della guerra e il trattato di pace (negoziati, insomma) ma anche il fatto che alla fine il testo del trattato sia consegnato da Khattushili a Ramses, sotto forma di una tavola d'argento con l'iscrizione in cuneiforme (in lingua accadica, la lingua diplomatica del tempo) del trattato<sup>178</sup>. Poi, del trattato, vengono redatte delle copie, nelle lingue di ciascuno, perché ognuno conservi il testo nella propria lingua, nelle rispettive capitali e, nel caso dell'Egitto, non solo.

### 2.6.1. Il contenuto del trattato

Al di là dei complessi salamelecchi tipici dei trattati antichi e alle invocazioni ai più o meno numerosi dei di ciascuno, tre disposizioni sono estremamente significative nel trattato, e meritano una rapida menzione.

Un patto, diremmo oggi, di non aggressione e di difesa reciproca<sup>179</sup>, fondamentale per definire i rapporti definitivamente pacifici tra i due stati, il che mette fine, o dovrebbe

<sup>174</sup> V. La lettera di Ramses II a Kupanta-Kurunta di Mira-Kuwaliya, in cui Ramses "giustifica" il proprio comportamento nei confronti del deposed re Mursili III, come una cosa "richiesta" per la maggiore sicurezza di Khatti, CTH (LAROCHE 1971, *Catalogue des textes Hittites*) 176, KUB (*Keilschrifturkunden aus Boghazköi*) 21 38) § 4: «He writes to me repeatedly about him as follows: "Let the Great King, the King of Egypt, have his infantry and [his chariotry] exert themselves, and let him expend his gold, his silver, his horses, his copper, [and his garments] in order to take [Urhi-Teshshup to Egypt. He shall not allow him to become strong] and to wage war [against Hatti ...]" That is what the Great King], the King [of Hatti, my brother, wrote to me ... ]», la lettera è riportata (tradotta in inglese) in G. BECKMAN, *Hittite Diplomatic Texts*, Atlanta, 1999, p. 129, doc. 22D.

<sup>175</sup> Come è probabilmente attestato da uno scambio di lettere tra Khattushili, appunto e il re di Assiria Adad-Mirari I, in G. BECKMAN, *Hittite Diplomacy*, cit., p. 147 ss.

<sup>176</sup> Bryce, cit. p. 6 s.

<sup>177</sup> V., ampiamente sul punto, M. LIVERANI, *Relaciones internacionales en el Próximo Oriente antiguo, 1600-1100 a. C.*, Barcelona, 2003, p. 54.

<sup>178</sup> Piace riportare il commento di KITCHEN, cit.: «Like kings of old, including his father, he too was now to be bound by formal peace to the distant power of Hatti. No more wars and victories - Qadesh and Amurru would never be his!», che mi sembra la considerazione più tranchante ma realistica possibile: un *appeasement*, appunto.

<sup>179</sup> Probabilmente determinate dalla crescente forza dell'impero assiro, cui un accordo tra Ittiti e Egiziani avrebbe precluso l'accesso alla Siria meridionale e alla Palestina. È verosimile infatti, che le basi per questo accordo fossero state poste proprio da Khattushili che, come generale di Muwatalli aveva occupato, dopo la battaglia di Qadesh, una parte del territorio intorno all'odierna Damasco. Così T. BRYCE, *The "Eternal"*, cit. p.

mettere fine, alle continue provocazioni di confine e inoltre ai continui “giri di valzer” dei vassalli. Ma al di là di ciò, la cosa è di una importanza eccezionale, dato che stabilizza la situazione, in una sorta di *Yalta ante litteram* in quella zona del mondo. I due sovrani, inoltre si accordano oltre che per non aggredirsi vicendevolmente anche per accorrere l'uno in difesa dell'altro<sup>180</sup>, se del caso, sia pure con la clausola, obiettivamente un po' curiosa, per la quale non è indispensabile che siano proprio i re a partecipare direttamente alle spedizioni di aiuto dell'uno all'altro<sup>181</sup>. Ma fanno anche di più, direi da un punto di vista internazionalistico, molto di più perché entrambi i re, si impegnano ad intervenire l'uno a favore dell'altro, in caso di ribellione interna; una forma di intervento a richiesta anche qui *ante litteram*<sup>182</sup>.

Contemporaneamente, secondo gruppo di norme, i due sovrani si impegnano reciprocamente a concedersi l'extradizione. Si crea un vero e proprio sistema di estradizione, con l'indicazione anche delle possibili conseguenze a seconda che si tratti di estradare persone importanti o meno. La cosa si spiega con il fatto che, mentre è evidente l'importanza della estradizione di chi attenti o abbia attentato alla integrità dello stato o al potere del re, il tema delle persone meno importanti, va legato ad un problema tutt'altro che marginale: quello della “fuga” (oggi diremmo migrazione) di parte della popolazione (talvolta interi villaggi) dallo stato del quale fanno parte, per sottrarsi alle tasse e alle corvée eccessive imposte dai sovrani e magari cercare condizioni di vita e di lavoro migliori altrove<sup>183</sup>. Tanto vero che, a questi in particolare, si garantisce una vera e propria amnistia<sup>184</sup>.

Ma la cosa più significativa è la clausola, cui accennavo prima, con la quale il faraone “garantisce” la legittimità della successione, non solo attuale, ma futura dell'impero ittita, ai successori dell'usurpatore Khattushili. Il Faraone, in altre parole, ospita l'aspirante al trono spodestato, ma si impegna a non sostenerne le eventuali pretese, con una frase che più o meno (il testo è molto danneggiato) afferma che il faraone in ogni caso «stia in silenzio per l'eternità». L'intento è ovviamente quello di “rassicurare” Khattushili, ma, non diversamente da quanto accade ai nostri giorni) la protezione offerta, e mantenuta, all'erede

3.

<sup>180</sup> Cosa che non accade quando il trattato è stipulato tra un Grande Re e uno stato vassallo perché è il vassallo che “deve” qualcosa al Re e non viceversa, M. LIVERANI, *Relaciones*, cit., p. 176 s.

<sup>181</sup> Ad esempio nel trattato di Qadesh § 6 del testo tradotto in BONDIELLI, ELLI, cit., p. 272 dal testo egiziano: «Se un altro nemico viene contro le terre ... ed egli manda a dire al capo di Khatti “vieni ...” il Grande Capo di Khatti si unirà a lui...» e viceversa nella versione cuneiforme. *Idem, mutatis mutandis* § 8.

<sup>182</sup> V. in E. DEVECCHI, *Trattati internazionali ittiti*, Brescia, 2015, p. 269 dal testo conservato ad Hattusha (Boghazkoi) CTH 91 A-B: «Dunque l'Egitto e Hatti sono in relazioni pacifiche e fraterne per sempre. E se un nemico esterno invade il paese di Hatti ... Gran re di Egitto gli invierà le sue truppe e i suoi carri ... Se Hattushili ... è in collera con i suoi sudditi, che hanno commesso un'offesa nei suoi confronti ... [il Faraone] invierà le sue truppe e i suoi carri...» e il testo prosegue per la situazione inversa.

<sup>183</sup> Interessante in questo senso è, ad esempio, l'Editto di Khattushili, con il quale il medesimo si impegna a non accettare (cioè a rimandare indietro) persone provenienti da Ugarit: v. G. BECKMAN, *Hittite Diplomatic*, cit. p. 178, n. 33: «If some subject of the king of Ugarit, or a citizen of Ugarit, or a servant of a subject of the king of Ugarit departs and enters the territory of the Hapiru of My Majesty, I, Great King, will not accept him but will return him to the king of Ugarit... «If the citizens of Ugarit ransom someone from another country with their own silver and he flees from Ugarit and enters among the hapiru, I, Great King, will not accept him but will return him to the king of Ugari», CTH 94.

<sup>184</sup> La disposizione peraltro è leggibile nei testi egiziani (v. BONDIELLI, ELLI, cit., p. 277) ma non in quello ittita di Boghazkoi.

spodestato<sup>185</sup> è anche un modo per “minacciare” l'avversario di sempre<sup>186</sup>. Resta fondamentale il fatto che il Faraone assumendo la inusitata veste di “garante” del trono ittita, gli riconosce chiaramente (e definitivamente) la qualifica di Grande Re, suo pari<sup>187</sup>.

È l'inizio di un periodo di pace, la cd. *Pax Heititica*, suggellata dal matrimonio tra il Faraone e la figlia maggiore di Khattushili (poi ne sposerà anche un'altra) celebrato con enorme sfarzo a Pi-Ramesse (la città dove Ramses aveva fondato il suo potere) e scambio di grandissimi doni<sup>188</sup>.

## 2.7. Altri aspetti del “sistema internazionale” dell'età del tardo bronzo

Da quanto si è potuto vedere fin qui, gli aspetti salienti di una vita politico-giuridica internazionale, sono tutti presenti e con un crisma di grande modernità.

Per dirla in termini westphaliani, esistono stati e sovrani, anzi sovrani e stati (esattamente come a Westphalia, dove contava il Re o Imperatore o Kaiser, più che lo stato) che agiscono nel rispetto di alcune regole fondamentali di comportamento reciproco, consuetudinarie e consolidate, fondate su quello che oggi si chiamerebbe “riconoscimento” degli stati e che allora si definiva attraverso il nome dato all'altro di Fratello o Grande Re. Tra Fratelli, i rapporti sono perfettamente paritari: ci si scambiano doni molto significativi, si protesta perfino, talvolta, per la inadeguatezza dei doni scambiati cosa interpretata come un atto ostile, ci si scambiano figlie e parenti vari di sesso femminile, a suggello dell'alleanza o almeno della non ostilità e viene anche “accettata” in qualche modo la posizione particolare dell'Egitto, che in un certo senso viene rispettato come un po' più “grande”, per cui se ne tollera senza fatica il rifiuto sistematico di concedere le figlie del Faraone in moglie ai Fratelli. Ma non solo, perché i rapporti diplomatici (anche qui la modernità è davvero sorprendente e significativa) sono spesso intessuti proprio dalle donne-mogli di Re e Faraoni, magari per “rassicurare” sulla permanenza dell'amicizia.

I Grandi re Fratelli si rispettano a vicenda, ma non hanno alcun rispetto e alcuna cortesia verso i vassalli, che vengono posti su troni, spostati su altri troni, e anche spodestati a piacere di chi ne controlla gli stati. Il che non toglie che, alla prima occasione, i piccoli re non manchino di cercare quanto meno di “svicolare” dalle imposizioni dei Grandi Re, o, levantinamente, di compiere frequenti “giri di valzer” da un “*suzerain*” all'altro. Ma, come dico, specialmente i Grandi Re si rispettano a vicenda, sono uguali, e quindi lo sono anche nella guerra, che si svolge secondo regole e rituali precisi e circostanziati, che vanno dalla “dichiarazione” di guerra, allo scontro sempre in campo aperto<sup>189</sup>, anche perciò la reazione di

<sup>185</sup> Peraltro, probabilmente non proprio un grande diplomatico, prima di perdere il trono, se è a lui riferibile la lettera di cui in G. BECKMAN, *Hittite Diplomatic*, cit., p. 146, n. 24A (CTH 171) diretta al re assiro Adad-nirari I, con cui gli riconosce la qualifica di “grande Re”, ma rifiuta di considerarlo anche fratello. D'altra parte, invece, Khattushili lamenta un trattamento poco ortodosso da parte dello stesso, probabilmente dovuto al fatto che il suo regno era stato usurpato. V. *Idem*, p. 147 ss, n. 24B (CTH 173).

<sup>186</sup> Che infatti non smise mai di cercare di interferire nella situazione Khatti, cercando contatti con gli altri stati potenziali avversari di Khatti, Come Babilonia, e l'Assiria, T. BRYCE, *The “Eternal*, cit. p. 6.

<sup>187</sup> Trattato di pace, cit., «Trattato che Ramasesa ... Grabin Re Re d'Egitto [ha fatto redigere su una tavola d'argento] con Hattushili, Gran Re Re di Hatti suo fratello», dalla versione ittita in E. DEVECCHI, cit., p. 267 ss.

<sup>188</sup> V. sul punto G. CAVILLIER, cit. *infra* nt. 189.

<sup>189</sup> V. ampiamente sul punto M. LIVERANI, *The Great Powers*, cit. loc. cit., *supra* nt. 50, e specialmente G. CAVILLIER, *La battaglia di Qadesh: Ramesse II alla conquista dell'Asia, fra mito, storia e strategia*, Torino, 2006, Cap. II, p. 11 «Secondo la consuetudine del tempo nelle contese internazionali, la parità e la reciprocità esistenti fra

Ramses all'attacco a sorpresa è particolarmente energica sul piano propagandistico: il nemico è (giustamente, starei per dire) dipinto come un traditore, inaffidabile.

E il comportamento dei piccoli re è spesso perfettamente conseguente alla forza attuale del Grande Re di riferimento. La storia, forse solo letteraria ma indicativa di una situazione di fatto, di Wenamun è chiara. Innanzitutto, della esistenza di una sorta di “protezione diplomatica” e immunità diplomatica *ante litteram* già allora. Quando infatti Wenamun, in viaggio in Canaan e Libano per acquistare il prezioso legno (inesistente in Egitto) richiesto dal Faraone, viene derubato, si rivolge al sovrano locale perché gli dia il dovuto risarcimento: si tratta di rimborsare di risarcire il Faraone del suo legno, colpevolmente lasciato rubare all'inviato del Faraone. Il sovrano locale, afferma Wenamun è responsabile della mancata protezione dell'inviato o incaricato del Faraone. Ma il Faraone è più debole in quel momento, non controlla del tutto quello stato e il sovrano locale si rifiuta e, per farla breve, Wenamun deve “scappare” e rifugiarsi a Cipro, dove il Grande Re locale, lo fa riaccompagnare sotto la sua protezione in Egitto. Wenamun, questo è il punto, è in qualche modo “sorpreso” del fatto che, diversamente da ciò che si aspetta, il Faraone non sia più rispettato come prima e le regole vengano violate.

Quante situazioni perfettamente analoghe oggi, si potrebbero disegnare!

Non diversamente dalla storia, anch'essa quasi certamente solo di fantasia ma molto concreta, di Sinhue, che fugge dall'Egitto per avere sentito di un complotto per spodestare il Faraone, e ha paura di esserne accusato lui stesso. Fugge, ma è pur sempre un alto funzionario egiziano leale e onesto, e quindi viene accolto nei vari stati che visita con tutti gli onori di un'alta personalità egiziana, che non viene, però estradata o cacciata, finché, chiarita la situazione Sinhue torna in Egitto con tutti gli onori<sup>190</sup>.

### 3. Conclusioni

Volutamente, per concludere questo studio, ho parlato nella prima parte del diritto internazionale odierno, ovviamente a mio parere, e solo nella seconda ho analizzato il fatto storico Qadesh, anche perché il più noto e meglio documentato della storia antica, per verificarne le coincidenze.

---

le grandi potenze stimolano il conflitto e ne amplificano la portata propagandistica ... attività “regolate e codificate” che prevedono un corretto utilizzo dei mezzi e degli intenti da parte dei belligeranti. Questo “codice” presuppone che i mezzi della competizione siano molteplici: oltre alle armi e ai soldati ci sono le forze divine, le forze naturali e le forze magiche ... Per innescare il confronto in campo aperto, allorquando non subentrino altre soluzioni pacifiche, è sufficiente notificare al rivale un documento di “sfida” nel quale sono accuratamente elencate le sue mancanze e le motivazioni del conflitto. Solo una prassi bellica regolata e ineccepibile può stabilire con certezza chi dei due ha ragione e può legittimarne la vittoria dinnanzi agli dèi e agli uomini. Se si agisce correttamente o si è agito correttamente è sempre il nemico la figura empia e sottoposta al giudizio divino. Anche la strategia e le tattiche campali finiscono inevitabilmente per essere “regolate” e le indicazioni sono piuttosto chiare: si vince affrontando l'avversario in campo aperto, di giorno e sullo stesso piano operativo. Gli stratagemmi e gli inganni consistenti nello sfruttare le insidie del terreno, farsi scudo con i prigionieri, attaccare di notte l'accampamento altrui o attaccare l'avversario intento a schierarsi sono inconcepibili e contrari alle virtù dei condottieri ... uno deve attaccare e l'altro difendersi: i ruoli sono così assegnati».

<sup>190</sup> V. le due storie in M. C. BETRÒ, *Racconti di viaggio e di avventura dell'antico Egitto*, Brescia, 1990, p. 39 ss. e 59 ss.

E dunque, se è vero che di diritto internazionale si potrebbe parlare solo quando entità strutturate e consolidate agiscano su un piede di parità, il caso che abbiamo analizzato, risalente a oltre tremila anni fa, mi sembra che si adatti perfettamente. Se non sono entità strutturate e organizzate quelle di cui ho raccontato, e se non prendono ciascuna atto dell'esistenza dell'altra, perché l'altra c'è, non si vede cosa altro potrebbe aver dimostrato questa analisi. La "logica" del sistema, così come oggi è, mi sembra che vi sia tutta. Ed è anche l'essenziale, perché il diritto e il diritto internazionale in particolare, si definisce attraverso i soggetti di esso.

E non solo, perché oltre ai soggetti stati, esistono, da un lato, forme di imperialismo o di egemonia chiare e ben definite, organizzate e perfettamente coscienti sia all'egemone che, dall'altro lato, ai vassalli, anch'essi autonomi, come gli stati moderni, entro certi limiti, "sovrani" all'interno, ma sottoposti alla autorità, più o meno altalenante, dei grandi imperi. A loro volta tutt'altro che unici dato che altri soggetti sono capaci di irrompere nel club dei "Fratelli" di cui parla Liverani, magari inattesi sulla scena mondiale ma che vengono accettati come tali e in quanto tali. È il fenomeno della nascita (e di nuovo non della, impossibile, creazione) di nuovi stati o entità autonome e pari, perché diventano per propria forza pari, a quelle esistenti: entità ben definite e ben distinte dalle entità vassalle.

Quanto all'uguaglianza sovrana, potrà essere stata chiamata in altro modo, ma sta in fatto che anche solo dai documenti che qui ho citato, ma ce ne sono moltissimi di altri, i Grandi Re certamente (ma quindi, tra di loro, anche i Piccoli Re) si rispettano, ma specialmente si "riconoscono", se adeguati, anche quando arrivano inattesi e temuti come gli "Achei", ma non come gli Hyksos, prima, e i "popoli del mare", dopo; ripercorrono cioè lo stesso percorso che conduce alla pace di Westphalen, quando dei sovrani affermano il proprio potere su un determinato territorio in maniera stabile riconoscendo nella persona di altri sovrani le medesime loro qualità, purché facciano lo stesso, perché sanno farlo.

Qui lo scopo era, sì, di trovare conferma dell'esistenza, in maniera simile ad oggi, di una Comunità internazionale accettata e riconosciuta da tutti i soggetti, importanti e meno importanti, una comunità tendenzialmente universale, nella misura in cui nuovi "soggetti" possono confluirci accettando e, via via, contribuendo ad ampliare e perfezionare quelle regole di convivenza reciproca, fino a quelle sulla stessa condotta perfino della guerra, l'atto al tempo stesso rivoluzionario e costruttivo della comunità.

Ma lo scopo principale era di verificare se e quali principi e regole di identificazione e di condotta dei soggetti esistessero e si stessero formando, anzi anche se e come gli agenti di quella comunità, potessero essere considerati enti capaci di creare norme e di applicarle, ma anche di riconoscere regole "superiori", magari tra il magico e il "divino" ma poi, a ben vedere, i sovrani di Westphalen, al termine di una guerra di religione, a cosa mai di altro si riferivano? A parte, certamente se stessi, ma tra «l'état c'est moi» e «io sono Amon» che differenza c'è? E abbiamo visto sovrani, coscienti di essere tali e capaci di entrare in relazioni paritarie con altri sovrani e di distinguere chi invece sovrano non poteva considerarsi e a chi fosse possibile imporre la propria volontà, pur senza assorbirlo.

Se il diritto internazionale è la capacità di enti auto-imposti e auto-formati, di entrare in relazione tra di loro e di eseguire regole da loro stessi contrattate e altre derivanti da qualcosa di esterno a loro, sia pure considerandole di provenienza divina, quel diritto, mi pare, era sostanzialmente identico a quello di oggi addirittura in alcuni dei suoi fondamentali Istituti, e dunque ne ha determinato la conformazione odierna e pertanto, induce a confermare l'idea che al diritto internazionale non è coesistente lo stato come organizzazione, ma un ente purchessia, che agisca in condizioni di parità, accettata, con gli

altri per la realizzazione di fini individuali e collettivi. Che poi, mi pare, è solo l'idea della continuità della storia, che, invece in molti internazionalisti, appare essere proceduta a salti, per cui improvvisamente “compare” il diritto internazionale, in precedenza mai esistito. *Par in parem non habet iurisdictionem* dice Mosler sia pure citando Grozio, ma tra Ramses II e Muwatalli, la decisione sul possesso della cittadella di Qadesh non è risolta da un Tribunale e neanche dagli dei, ma da una guerra e da un trattato, da pari a pari.